**Cass. pen., sez. VI 16-07-2009 (26-06-2009), n. 29458 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - A.A.**

RV244471

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso "esterno" - Configurabilità - Presupposti - Efficienza causale del contributo del concorrente - Necessità.*

In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo. (Annulla con rinvio, App. Palermo, 09 luglio 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 10-09-2008, n. 35051 - RV241813](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009013620241813)

[Cass. pen., sez. V, 25-09-2008, n. 36769 - RV242218](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009068640242218)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 08-01-2008, n. 542 - RV238242](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008227460238242)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231671](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231671)

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 A.A. RV244471

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. VI, 16-07-2009 (26-06-2009), n. 29458 (testo della decisione)**  **OSSERVA**  Sull'appello proposto da A.A. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 2.05.2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., condannandolo, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, con relative pene accessorie e risarcimento danni e spese in favore della parte civile, comune di Partinico, di cui l'imputato era vigile urbano, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9.7.2008, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese alla parte civile anzidetto. Ad avviso della Corte territoriale palermitana, infatti, andava conclusivamente affermato e confermato, anche alla stregua della convergenza delle chiamate in correità di tal V.G. e S.M., esponenti di spicco della "famiglia" di Partinico, dell'evidenza della verifica tecnica dei RIS sull'offerta dell'imprenditore G.V.S. con riferimento alla gara di appalto per i lavori di adeguamento di un parcheggio e delle ammissioni dell'imputato, che costui "negli anni 1997/98 ebbe con continuità ad essere il punto di riferimento all'interno del comune di Partinico della cosca mafiosa dei V. per manomettere le offerte nelle gare di appalto all'evidente scopo di orientarle verso imprese segnalate dalla cosca medesima", contribuendo, con tale attività e sostegno, al rafforzamento di Cosa Nostra, in una delle sue articolazioni territoriali, con ciò partecipando dall'esterno alla sua attività criminale. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame: 1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) con riferimento alla mancata acquisizione di documentazione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione trattandosi di corpo di reato in seguito all'esito della perquisizione domiciliare e sequestro del materiale rinvenuto e delle buste attinenti le gare di appalto incriminate, atti sottratti alla visione e valutazione della difesa e della stessa AG procedente, in quanto verosimilmente smarrita nel tragitto "Carabinieri-Procura-Ris- Procura" e presumibilmente "manipolata", tanto da compromettere la stessa genuinità ed affidabilità della prova d'accusa, supportata, per contro, da affermazioni apodittiche e congetturali; 2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, avendo la Corte territoriale omesso di svolgere il doveroso vaglio critico di cui era stata investita con l'appello circa l'attendibilità anche oggettiva del racconto dei collaboratori propalanti in ordine alla asserita condotta criminosa del ricorrente, senza che alcun serio riscontro documentale potesse essere stato svolto, per carenza di indagine in merito all'andamento delle gare d'appalto del Comune di Partinico segnatamente riferita a quella del 25.11.97, in assenza di verifica sulle altre 46 buste presentate per la partecipazione a detta gara, fermo restando le ampie giustificazioni offerte dall'imputato sulle ragioni del suo intervento in favore dello G., suo amico di vecchia data, dell'impossibilità di accedere alla documentazione riservata nella cassaforte del predetto comune è della inconfigurabilità, in punto di diritto, della contestata ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, trattandosi, in ogni caso, di un contributo del tutto occasionale e marginale, come tale insuscettibile di assumere i caratteri di consapevole e volontario contributo al rafforzamento della cosca mafiosa contestata; 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p. per immotivata denegazione della concessione delle attenuanti generiche con conseguente sensibile riduzione della pena; 4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 c.p., apparendo non congrua la pena irrogata ed illogica, contraddittoria ed irrilevante la motivazione a supporto del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è fondato. Ed invero, quanto al motivo sub 1), "singolare" appare l'argomentazione della Corte territoriale palermitana circa il nocumento "marginale" alla ricostruzione dei fatti della mancata acquisizione al fascicolo processuale dell'integrale documentazione relativa alla gara di appalto del Comune di Partinico del 25.11.1997 e segnatamene delle buste e delle offerte dei partecipanti diversi dal G. e del protocollo di presentazione delle stesse. Ritenere che tale lacuna, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte decidente che non trascura l'effetto di conseguente "ignoranza" di taluni aspetti della vicenda in punto comportamentale attribuito all' A. (cfr. foll. 3 e 4 sentenza impugnata), non "muti il quadro probatorio a carico dell'imputato... perchè la non colpevolezza di costui nella situazione data non ha nulla di evidente", sembra azzardato in punto di corretta valutazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5. Infatti, il costrutto accusatorio finisce con il coincidere in due essenziali aspetti probatori: a) le propalazioni del collaboratori V. e S. b) l'accertamento tecnico dei RIS di Messina sull'offerta presentata dalla impresa G. per un appalto comunale del 1997. Proprio l'ambito sostanzialmente ridotto della verifica probatoria della tesi accusatoria avrebbe dovuto imporre al giudice di merito di 1^ e 2^ grado un più pregnante elaborato valutativo circa l'attendibilità oggettiva e soggettiva di dette propalazioni e circa la necessaria verifica se queste estendessero il loro assunto accusatorio a condotte improntate a ripetitività apprezzabile e ad incidenza causale rispetto al rafforzamento del tessuto associativo mafioso asseritamente interessato e coinvolto nelle gare di appalto del comune di Partinico. Di tanto non vi è che assertive piuttosto apodittiche che trascurano anche di riferire come, perchè e da quando l'impresa G. operasse nel contesto malavitoso mafioso della zona in area di appartenenza di Cosa Nostra. Ne miglior sorte assume l'aspetto attinente l'esito delle indagini del RIS avuto riguardo al fatto pacifico dell'intervento dell'imputato nella preparazione e compilazione della domanda di appalto del G., come, peraltro ammesso dallo stesso ricorrente. Ciò posto, pur a voler ammettere che le argomentazioni sviluppate ai foll. 4, 5, 6 e 7 dell'impugnata sentenza, a contrasto delle controdeduzioni difensive, abbiano offerto una risposta ai rilievi di cui innanzi, resta il fatto determinante, agli effetti della corretta configurabilità del reato contestato e della sua attribuzione consapevole e volontaria alla condotta del ricorrente, che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale palermitana appaiono del tutto apodittiche e frutto di una "architettura" argomentativa piuttosto forzata, quasi a formare un giudizio di colpevolezza piuttosto "prefabbricato" rispetto alla reale consistenza, portata e significato di quanto la prova d'accusa è riuscita ad offrire. **Non sembra inopportuno richiamare taluni principi di diritto a supporto della corretta configurabilità dell'ipotesi criminosa ascritta al ricorrente. A prescindere dal noto inquadramento di detta figura nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimià (S.U. 30.10.2002, Carnevale, in Foro Ital. 2003, 2^, n. 453), va richiamato il principio secondo cui assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce, tuttavia, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ovvero, per quelle operanti su larga scala, come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia, comunque, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. A tanto non va trascurato di verificare che il contributo "atipico" del concorrente "esterno", di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale causale, sia stato, cioè, condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non", non proprio della fattispecie a forma libera e causalmente orientata per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che, nella specie, è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dalla operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso. Nè deve sfuggire, a corretto corredo di tali principi di diritto in materia, che il dolo del concorrente esterno comporta, ad essenziale requisito, che il soggetto investa, nei momenti di rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui sotto questo profilo. In buona sostanza, si esige che il concorrente "esterno", pur sprovvisto dell'"affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa. I membri effettivi e stabili di questa, infatti, devono poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, con il relativo effetto vantaggioso per la struttura organizzativa di tale associazione. Di qui la necessità di accertamento del contributo causale e della sua efficienza relativa, con la verifica che si impone al giudice se realmente il singolo concorrente, per un unico accertato episodio comprovato secondo i termini della contestazione e la risposta motivazionale della sentenza di condanna, abbia materialmente, scientemente e volontariamente portato al fatto un "quid pluris" (quale contributo individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto storico (cfr. in termini Cass. pen. Sez, Unite 12.7.2005 n. 33748, Mannino).** Non sembra che l'impugnata sentenza si sia allineata motivazionalmente ed in punto di analisi critica a tali principi di diritto, di guisa che si impone, in accoglimento del motivo sub 2) con riferimento anche alle considerazioni del motivo sub 1), l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto innanzi indicati ed offrendone, previa opportuna rivalutazione delle risultanze processuali, motivata risposta. I motivi sub 3) e 4) sono intuibilmente assorbiti dall'accoglimento dei motivi sub 2) e 3) nei sensi innanzi tracciati.  **P.Q.M.**  ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009 |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. I 02-01-2009 (11-12-2008), n. 54 - Pres. FAZZIOLI Edoardo - S.G.**

RV242577

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Differenza con il delitto di favoreggiamento personale - Fattispecie.*

Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, la condotta del soggetto, estraneo all'associazione, che faccia da "corriere" tra un latitante e altri membri del sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività delittuose del gruppo. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Napoli, 17 Luglio 2008)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 378](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001075)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 23-10-2003, n. 40375 - RV227367](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G338301780227367)

[Cass. pen., sez. Feriali, 28-09-2004, n. 38236 - RV229648](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G357905370229648)

[Cass. pen., sez. V, 03-09-2008, n. 34597 - RV241929](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008985700241929)

[Cass. pen., sez. VI, 31-10-2008, n. 40966 - RV241701](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G009196790241701)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 14-12-1995, n. 30 - RV202904](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001215530202904)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231671](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231671)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231672](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231672)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 17-01-2007, n. 1073 - RV235855](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007277480235855)

  --TIPSOA-- FAZZIOLI Edoardo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART378 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 S.G. RV242577

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. I, 02-01-2009 (11-12-2008), n. 54 (testo della decisione)**  **FATTO E DIRITTO**  Il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere emessa dal GIP della stessa città nei confronti di S.G. in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Rilevava che le principali fonti di prova riguardavano il verbale di arresto dell'indagato che veniva trovato alla guida di un'auto, intestata alla ditta della famiglia L., con a lato guida L.G., all'interno della quale venivano rinvenuti 16 fogli manoscritti, asseritamente indirizzati a B.P., latitante e capo di uno dei clan della camorra della "alleanza di Secondigliano". Tale riconducibilità era ritenuta certa in quanto le note erano indirizzate al figlio B.E., nonchè alla figlia F. e ad altri familiari. L'indagato aveva rivendicato la paternità del plico sigillato nel quale erano contenute le note, tutte di inequivoco contenuto, e cioè contabilità, informazioni su un attentato programmato e altro, e da tali elementi emergeva il ruolo del S. come postino per tenere i collegamenti tra il latitante e gli altri affiliati. Il tribunale riteneva corretta la configurazione della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, trattandosi di soggetto che, pur non essendo affiliato e inserito nella struttura organizzativa, forniva però un contributo consapevole e volontario con effettiva rilevanza causale ai fini del rafforzamento o della conservazione dell'associazione e nel caso di specie tale caratteristica esisteva, visto che egli curava quanto meno il recapito di messaggi al latitante e dal latitante agli altri componenti; si ravvisava anche l'elemento soggettivo tenuto conto delle modalità dei fatti e della notorietà del soggetto latitante, che non poteva essere ignorata dall'indagato. Non poteva accogliersi la tesi difensiva che nei fatti sussistesse solo un'ipotesi di favoreggiamento in quanto era ravvisabile una effettiva incidenza nell'aiuto prestato all'intera associazione e non solo ad un suo componente, visto che B. era latitante ed era il capo della cosca. In relazione alle esigenze cautelari riteneva sussistente la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva mancanza di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in quanto nel corso dell'interrogatorio l'indagato aveva chiarito che le note erano nella sua disponibilità solo perchè aveva ricevuto il plico in modo del tutto casuale, senza sapere da dove veniva e a chi era destinato. Conferma di tale tesi era costituita dal fatto che il latitante era stato poi arrestato in (OMISSIS) e che le note erano confezionate in modo tale che nessuno poteva leggerne il contenuto. L'indagato inoltre non aveva precedenti penali specifici e non frequentava pregiudicati. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto richiede di dare ai fatti una lettura ed una **interpretazione diversa da quella contenuta nell'ordinanza, sulla base solo della dichiarazioni dell'imputato. In realtà l'ordinanza è ben motivata nel rispetto dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in relazione alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa. Ha valutato correttamente la condotta sotto il profilo oggettivo e soggettivo, ritenendo che la natura delle note, rinvenute nell'auto guidata dall'indagato, fosse univoca e cioè indicasse che egli svolgeva la funzione di corriere tra il latitante e gli altri esponenti del clan, essendo consapevole che tale attività non costituiva un favore personale ma un incarico per tutta l'associazione (Sez. 1, 22 novembre 2006 n. 1073, rv. 235855).** La circostanza che le note fossero custodite in un plico chiuso non è tanto indicativa del fatto che egli non poteva conoscerne il contenuto, quanto del fatto che aveva avuto evidentemente ordini diretti e specifici dal mittente sui destinatari. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.  **P.Q.M.**  La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. V 25-09-2008 (29-04-2008), n. 36769 - Pres. FAZZIOLI Edoardo - B.G.**

RV242218

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti.*

Ai fini della configurabilità del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso deve essere provato che la condotta atipica dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica dei membri, necessaria per tenere in vita l'associazione in attuazione del programma. (Fattispecie relativa all'accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di appalti pubblici di elevato importo). (Rigetta in parte, App. Palermo, 1 Febbraio 2007)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 08-01-2008, n. 542 - RV238242](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008227460238242)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231671](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231671)

  --TIPSOA-- FAZZIOLI Edoardo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 B.G. RV242218

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. V, 25-09-2008 (29-04-2008), n. 36769 (testo della decisione)**  **PREMESSO IN FATTO**  1 - Il Tribunale di Palermo il 2.7.02, qualificando il fatto imputato a titolo di concorso esterno in Cosa Nostra, sino al (OMISSIS), aveva condannato SA.Fi. e M.G. soci in IMPRESEM, azienda siciliana del settore grandi opere pubbliche, ciascuno ad a. 6 e m. 6 rec. per associazione per delinquere di stampo mafioso. Aveva altresì condannato B.G., manager della CALCESTRUZZI RAVENNA s.p.a., del gruppo Ferruzzi - Cardini, ad a. 8, B.G. ad a. 4 con diminuente per rito abbreviato e M.G. ad a. 6, imprenditori edili palermitani. Aveva condannato P.L., amministratore d. di CALCESTRUZZI, e C.F., della GAMBOGI s.p.a., altra società del gruppo Ferruzzi, ciascuno ad a. 6 e m. 6, per concorso esterno nella stessa associazione. Aveva assolto V.G., amministratore della CISA di Udine, altra società del gruppo Ferruzzi, dall'accusa di concorso esterna, gl'imputati tutti perchè il fatto non sussiste dal reato di turbativa d'asta (appalto Tonnara di (OMISSIS) - capo G) e di concorrenza in pubblici appalti con metodo di mafia - F), e P. e B. dall'imputazione di intestazione fittizia di beni, perchè il fatto non è previsto come reato. Aveva dichiarato n.d.p. contro B.A. per precedente giudicato, e P.S. per morte dell'imputato e tutti per prescrizione da altri reati di turbativa d'asta (art. 353 c.p. - capo G), relativi a pubblici appalti (tra i quali quello della emergenza idrica in Sicilia) aggiudicati sino al 1992 all'Impresem di Sa. e M. e ad imprese Ferruzzi. 2 - La Corte di Palermo, su appelli degl'imputati e del Procuratore della Repubblica, ha dichiarato n.d.p. contro B.A. per morte dell'imputato, ed assolto M., BO. e C. dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., per non aver commesso il fatto. E, qualificando il fatto ritenuto a carico di SA., B. e P., ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6 ha confermato nel resto la sentenza. In motivazione riafferma il patto di reciproca collaborazione tra gl'imputati, esponenti di imprese siciliane di rilievo (IMPRESEM) e nazionali (CALCESTRUZZI, GAMBOGI) con Cosa Nostra, per spartire in Sicilia "a tavolino" gli appalti pubblici di elevato importo (dighe, reti distributive, aree artigianali, tonnare, età), per accordo maturato tra l'88 ed il '90. R., spinto da L., muoveva Cosa Nostra dalla fase parassitaria ad una fase "simbiotica" con la grande imprenditoria edilizia, come già aveva sperimentato nel 1986 per gli appalti dell'Amministrazione provinciale di Palermo e Sirap (ente regionale) gestiti da S.A., che aveva predisposto la "turnazione" delle imprese vicine all'associazione negli appalti, con l'occasionale benestare di imprenditori, tra i quali Sa.. Il "tavolino" (così denominato da L.P.) prevedeva: - SA.Fi., imprenditore agrigentino, sostituiva S. nei rapporti tra mafia ed imprenditoria di alto livello, insieme all'ing. B.G. della Calcestruzzi, facente capo al gruppo ravennate guidato da P.L., e B. era spalleggiato da B.N., imprenditore mafioso della famiglia di Passo Rigano, già in rapporti d'affari con il gruppo (cava (OMISSIS), Lottizzazione (OMISSIS)). I tre avrebbero dovuto distribuire gli appalti superiori ai 5 miliardi e le imprese aggiudicatane corrispondere a "a monte" una "tassa" dello 0,80&percnt; sull'importo dei lavori, destinata a R.; - S.A. restava fiduciario per gli appalti non superiori ai L. 5 miliardi. Le fonti, già utilizzate dal Tribunale, sono costituite da sentenze irrevocabili del Tribunale (2.3.94, 16.7.96 e 31.12.96) circa il cd. metodo S. di condizionamento dell'aggiudicazione degli appalti, con la compiacenza o collaborazione di politici, funzionar ed imprenditori collusi; chiamate in reità di collaboratori di rilievo, quali lo stesso S., BR.Gi., L.S., D.B., si.vi. ed altri; accertamenti di P. G e documenti relativi a numerosi appalti. La Corte di appello da conto che, dopo riapertura del dibattimento, ha esaminato il collaborante G.A., già capo mandamento di (OMISSIS) (mafia delle (OMISSIS)), membro della Commissione provinciale, latitante dal '93 ed arrestato nel 2002. Non ha invece inteso rispondere l'imputato di reato connesso L.G. che, ritenuto personaggio chiave nel settore, e già condannato definitivamente dopo ulteriori rapporti con i Corleonesi, tratto in arresto nel 2002, ha contribuito alle indagini dal novembre di quell'anno. In motivazione spiega che G., detto (OMISSIS), prossimo al vertice di Cosa Nostra, ha conoscenza, seppur limitata dall'estraneità al mondo imprenditoriale, ma sufficiente per la conferma in punti chiave di altre dichiarazioni, persino precisandole. E' più attendibile di Br. sull'epoca, che colloca ca. due anni prima del 90, della riunione della Commissione Provinciale che decise il passaggio dalla gestione degli appalti di S., da lui conosciuto tramite l'allora capo di (OMISSIS), D.M.B. (alla cui sostituzione aspirava Br.G.), al patto d'investimento della triade Sa. - B. - B.. E sa, per esperienza diretta, dell'asse B. - L.B.A. - B.. I tre, già nell'87, si muovevano concordemente per acquisire l'impianto di calcestruzzo di Termini Imerese al gruppo di Ravenna che monopolizzerà il settore, come ha dichiarato L.. Riferisce altresì dell'affare di (OMISSIS), nel quale si inserisce lo stesso gruppo, a conferma dei suoi interessi "imprenditorialmafiosi". E la sentenza lo ritiene attendibile e decisivo. Per ogni altro aspetto si riporta alla ricostruzione offerta nella sentenza di 1^ grado, precisando le diverse valutazioni, anche in punto di qualificazione dei fatti. 3 - Passando alle posizioni ed ai ricorsi, va puntualizzato quanto segue: 1 - SA.Fi.. L'appello contestava mancata enunciazione delle ragioni di inattendibilità delle prove acquisite su richiesta difensiva; l'inattendibilità di S., si., M., L. e B.; la mancanza di prove di gestione a tavolino degli appalti; la richiesta di continuazione tra i reati di cui sentenza del GUP di Palermo 6.4.95 (cd. tangentopoli siciliana) ed il reato associativo; e chiedeva in subordine generiche riduzione di pena. La Corte di appello ritiene che Sa. abbia effettivamente aderito all'accordo generale con Cosa Nostra, per interloquire con B. della Calcestruzzi e, con B., uomo di mafia, sui grandi appalti, attuando il fine precipuo di Cosa nostra di inserire le piccole imprese della mafia nella spartizione. E pone in luce anzitutto quanto emerge dal processo del '95. Nel '92 L.P., capo area della Rizzani De Eccherspa, aveva accusato Sa. di manipolare gli appalti con i politici democristiani, subentrando nella seconda metà degli anni '80 a (OMISSIS), di (OMISSIS), quale fiduciario di un comitato di affari costituito da imprese di rilievo nazionale, Lodigiani, Costanzo, Astaldi, Tordi Valle, Di Penta, etc.. Per l'appalto interessante la sua impresa (depurazione acque di Gela), gli era stato detto: o avete Sa. con voi, o lui deve dire va bene. E, per l'appalto dell'adduttore Rosamarina della diga di (OMISSIS), la Astaldi, si era dovuta associare a Sa., che era intervenuto per indurre il responsabile della Tor di Valle a rinunciare ad un ricorso contro le imprese (OMISSIS). L'imprenditore catanese C. lo diceva ingerito negli appalti per conto del presidente della regione N.. Altre fonti, tra cui in particolare M., confermavano la riunione tra lui e S. per le aggiudicazioni e, dopo il suo arresto, lo stesso Sa. prima del patteggiamento ammetteva in parte il sistema delineato da L. P., sotto 7 profili (pg. 26/7 -). Passando al tema del processo, valuta infine le dichiarazioni dei collaboranti, primo tra tutti S., di cui esclude la sostenuta inattendibilità, soggettiva ed oggettiva. E si rifà conclusivamente ad indici (pg. 71), analiticamente contestati dal ricorso. Il ricorso (Avv. Grosso, Monaco) formula premessa ricostruttiva della logica della motivazione e, rammentati i principi giurisprudenziali in materia, denuncia in genere nullità per violazione di legge penale sul concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso, con riferimento alle sentenze delle S.U. e vizio di motivazione ci rea: 1 - la ritenuta attendibilità di G.. La versione dell'ultimo dichiarante è lacunosa, tant'è che si riteneva necessario il riscontro di L., che invece non ha inteso rispondere. Orbene la Corte non ha preso conto che, libero o latitante sino al '93, G. ha avuto modo di essere informato sul tema, nonostante le sue molteplici imprecisioni - segnalate nelle note Grosso in udienza, circa la stessa natura degli appalti, l'ambiguità nell'attribuirgli conoscenza e non conoscenza nello stesso tempo, la variante D. M. quale oggetto della discussione della Commissione (da lui introdotta), l'indicazione contrastante dei presenti alla riunione, il mancato riscontro con Br. sul tema di fondo, e soprattutto la valutazione contraddittoria in sentenza delle sue ragioni di conoscenza, in rapporto alla sua sostenuta ignoranza: in sintesi non ha fornito alcun apporto di novità; 2 - ritenuta attendibilità di S., per asserita mancanza di astio di S.. Il Giudice di appello non tien conto sia della censura agl'indici adottati (mancata evocazione dell'imputato, ma S. non aveva in genere voluto deporre; consegna da parte di Sa. della somma di L. 200 milioni al mese alla moglie del detenuto S., ma non è attribuibile al ricorrente; negazione di Sa. di averne subito condizionamenti per conto della mafia, ma il diniego era all'epoca generico), che dell'asserita esistenza di specifiche menzogne in diversi casi (incontro mai avvenuto di S. con Br., che gli avrebbe raccomandato di non frequentare D. S., e costui era già scomparso da tempo; smentita dell'esistenza di un gruppo agrigentino di imprenditori, da parte di uno dei cinque indicati da S., B., ostile a Sa.; smentita di un servizio d'ordine apprestato dalla mafia a difesa dell'Impresem di Sa., a difesa dalla Stidda; smentita documentale delle affermazioni di S., circa l'entità degli affari e degli occupati delle sua impresa di Costruzioni: l'insieme dimostra in effetti S. non un imprenditore di rilievo, ma un addetto alle estorsioni). 3 - idem in relazione ad appalti che, secondo la sentenza (pg. 71 ss.), rivelerebbero scambi di favori fra Impresem e Cosa Nostra già prima del cd. tavolino, per la mancata o erronea dimostrazione quanto a: SIRAP di (OMISSIS) (1989), dell'induzione di C.P. della Tordivalle ritirare il ricorso contro il raggruppamento mafioso S. - F., aggiudicatario ( Sa. non se ne è mai occupato, come significano gl'imprenditori interessati, e riscontrano i dati obiettivi offerti); dell'appalto SIRAP dell'area artigianale di (OMISSIS) (91), perchè S. non ha riscontri nel sostenere che Sa. gli avrebbe dato via libera, per favorire l'impresa D. M. nell'aggiudicazione. La Corte fa concessiva contraddittoria della loro sostanziale irrilevanza a pg. 35, se a pg. 71 assume gli appalti SIRAP quali sintomo di favori reciproci tra Sa. e Cosa Nostra); fognatura dei quartieri (OMISSIS)-(OMISSIS) (1986), perchè non è dimostrata la partecipazione occulta, all'appalto IMPRESEM - SICE di Sa. e M., dell'imprenditore mafioso Ca., come erroneamente ritenuto abbia significato S.); affitto di un immobile di Palermo alle Poste (1991 - pg. 71/3), circa la richiesta di Sa., per la SICE di M., a S. di intervento per ridimensionare le pretese di un boss locale (l'errore consiste nel ritenere in termini probabilistici che S., che innanzitutto prendeva il pizzo da M., non potesse altrimenti saperne); appalto della "strada del sale" (1989): S. afferma che Sa. gli avrebbe consegnato in ritardo, perchè in vacanza il 20 agosto, l'elenco dei partecipanti alla gara e dato il pass perchè si aggiudicasse i lavori in associazione con l'impresa di Cataldo - Farina, del pari legata alla mafia. La sentenza valorizza la circostanza ammessa dall'imputato. Ma sul punto S. aveva in precedenza diversamente riferito. Ed ha rilievo solo complementare del dato documentale, fornito dalla difesa all'udienza 16.2.00, che l'elenco era stato già protocollato e affisso nell'albo pretorio il 10 agosto precedente, che al momento in cui colloca il fatto Sa. fosse in vacanza a Porto Cervo; "dissalatori di (OMISSIS)" (1991), circa il quale si ritiene che l'imputato convinse il rappresentante della Tecnipetrol ( G.) a pagare la "messa a posto" alla mafia con uno sconto e con la mediazione " S." (al di là dell'incertezza della cifra, prima indicata in 40 - 50 e poi in ca. 200 milioni, l'appello aveva dimostrato che G. e D. non confermano di aver consultato Sa. prima, nè che li avrebbe mandati da S., ma solo che G. gli aveva chiesto informazioni su S., circa il quale era messo in guardia); il fatto non è comunque indicativo di collusione di Sa. con la mafia, ed il pagamento del pizzo per sè è stato ritenuto altrimenti non determinante all'uopo in sentenza (pg. 79); della strada di collegamento (OMISSIS) con la A 19 (1991), trattandosi di questione erroneamente svalutata dalla sentenza (p. 40), che pure ne trae implicazioni (circa l'impresa Siracusa, invece del tutto estranea); pur non essendo un punto di pg. 71, prova il mendacio di S. circa la sua mediazione tra Sa. e D.M., fratello di un mafioso, risultando incongrue le valutazioni della testimonianza di costui, che smentisce S., ed omesse quelle dei testi richiamati dalla difesa, che hanno escluso i contrasti tra i due, per i quali S. sarebbe intervenuto; del ripopolamento ittico di (OMISSIS) (1988 - ritenuto irrilevante in sentenza), circa la sostenuta mediazione di S. tra Sa. e D., per omesso rilievo alle deduzioni in punto di inesistenza di contrasto tra i due e circa le tre versioni diverse di S.; le estorsioni della Stidda (ai danni dell'IMPRESEM), punto circa il quale si è segnalato contrasto tra S. e Br. (che riferisce dell'intervento di D.C., uomo di mafia, perchè Sa. e M. dopo l'86 pagassero il pizzo alla mafia), circa l'intermediazione di S. fra Cosa Nostra e la Stidda, con erronea attribuzione di riscontro al collaborante C., che parla di pizzo pagato ad entrambe le associazioni; "pass" concessi da Sa. a S. circa la strada del sale e la circonvallazione di (OMISSIS), questione risolta con impressioni soggettive, dei tutto avulse dagli atti. Il rapporto è tra l'imprenditore ed il mafioso che lo taglieggia, e non nel sostegno dato dal primo al secondo alla luce della stesse dichiarazioni di S. (che, nel secondo caso, si fa tramite di D. C., perchè sia dato il lavoro all'imprenditore P., per la strada già assegnata a Sa.). La Corte, pur escludendo l'estorsione, infine si contraddice (v. pg. 79 circa il pizzo e comunque per il comportamento di M., socio di Sa. altrimenti assolto per l'assenza di indici individualizzanti, che portò Sa. a Palermo per entrare in contatto con S., data l'espansione dell'attività dell'impresa agrigentina). del dissalatore di (OMISSIS) (con ritenuta richiesta di intervento con metodo mafioso per risolvere un problema di esproprio in corso di esecuzione, escluso dal teste; e si è trascurata la deduzione di più versioni contrastanti di S.); 4 - circa il patto del tavolino ed in particolare l'appalto della tonnara di (OMISSIS), per cui Sa. "gestì" la gara, facendola aggiudicare alla Gambogi Sailem in associazione con la piccola impresa di mafia (Reale), così articolato: 1.1 - per mancata individuazione della specifica condotta concorsuale di Sa. secondo la giurisprudenza di questa Corte (SU. Demitry, Carnevale e Mannino - mancanza di motivazione su aspetti decisivi: specifici comportamenti e modalità); 1.2 - per mancata prova che la riunione sia stata effettivamente tenuta, per la stessa necessità di Sa. di presenziarvi (ignorava che i partecipi B. e B. fossero mafiosi o prossimi alla mafia, a differenza di S., che già avrebbe riscosso lo 0,80 &percnt; da lui) e per l'assenza di riscontro a S. (v. Br., che include nel tavolino D., e afferma il suo accordo con L. nell'esautorare S., ma non sa se l'incontro ci sia mai stato e la cassa progettata andata in porto, e neanche G. ha fatto riferimento alla riunione, mentre L. parla de relato da S. e L. della sostituzione dello stesso S.); 2 - per solo asserita sussistenza del patto (manca la prova della sua stipulazione e la motivazione è illogica, nonchè priva di risposte circa le divergenze tra i dichiaranti); 3 - circa gli effetti del patto del tavolino, in particolare, la tonnara di (OMISSIS). Sul punto la Corte illogicamente ritiene di trovare elementi non già rinvenuti dalla sentenza di primo grado: nel ruolo che avrebbe assunto Sa. di distribuire i grandi appalti in Sicilia ed esigere lo 0,80&percnt; per conto di Cosa Nostra tra il 1987 ed il 1992 ( Sa. al momento del suo arresto nel '93 aveva persino negato di aver pagato il pizzo); nel sostenuto incontro delle versioni di S. e L. circa gli appalti distribuiti in accordo tra B. e Sa., pur senza poter offrire particolari circa le modalità di affidamento alle imprese di mafia di lavori divisi per zone (Caltanissetta a D.V., Palermo a B. - poi dirà a L.) e l'indicazione di taluni appalti (metanizzazione di Palermo, la Pretura, la Palermo - (OMISSIS), il porto di (OMISSIS), il 4 e 6 lotto della (OMISSIS)-(OMISSIS))) nelle lamentele di M., secondo Br., di minori difficoltà ai tempi di S. che di B.; nell'appalto esecutivo della tonnara di (OMISSIS), affidato il 26.9.91 a società consortile temporanea, cui partecipavano, le grandi imprese Gambogie Sailem D., e piccole quali Valmar, Reale e Bingo facenti capo a moglie e figlia di B., o ad altri prossimi di mafia, gara nella quale Sa. sarebbe risultato perdente per motivi formali, mentre sarebbe arrivato secondo per quella della tonnara di (OMISSIS), cui era interessato (non trova dunque giustificazione la valutazione della Corte nel ritenere che, se D. chiama in causa Gambogi e perciò B. e non direttamente Sa., lo fa per non accusarsi della turbativa d'asta al momento in cui rende le dichiarazioni, e che risulta maggiormente credibile S., che gli attribuisce il ruolo decisionale in materia di tonnare). Sul punto l'analisi prosegue, ponendo in luce le divergenze interne ed esterne dei dichiaranti, da cui si evince, men che il presunto patto abbia avuto l'effetto di gestire gli appalti, che non ha avuto quello di far conseguire lo 0,80&percnt; di tassa a Cosa Nostra, ed il riferimento è tra l'altro anche all'appalto per il Policlinico di Palermo, di un piano spartitoio delle commesse); 4 - per divergenze non sanate (argomento riassuntivo) alla luce della contestazione d'appello a) che dell'accordo nessuno dei collaboranti aveva conoscenza diretta, b) del contrasto delle versioni de relato tra S. e Br., c) dell'assenza di prova di operatività; 5 - per aver ritenuto che l'adesione e l'accettazione di Sa. dei cd. patto di tavolino costituirebbe per Cosa Nostra un vantaggio apprezzabile (pg. 73 s.)- La censura si appunta sulla concessiva della sentenza per cui comunque già l'adesione di Sa. ai ed tavolino ha costituito un primo vantaggio per Cosa Nostra, "per il riferimento formate alla sua interlocuzione necessaria nella distribuzione degli appalti delle grandi opere e con ciò una sicurezza nel suo agire ed un rafforzamento del suo essere come Potere ... tale riconoscimento, siccome proveniente ... da un soggetto come Sa., fiduciario di un cartello delle più grandi imprese nazionali, dotato delle coperture politiche necessarie ed addetto, in quel momento storico, alla distribuzione degli appalti in Sicilia, non poteva tradursi per la mafia se non in una maggiore capacità operativa nel territorio, anche fuori dei settore degli appalti (politica) ...In altri termini, ove anche il progetto di distribuzione programmata degli appalti, messo in piedi da Sa. e da Cosa Nostra non avesse per le cause più varie, portato una lira nelle tasche del sodalizio, un primo risultato era stato in ogni caso incassato dalla mafia con l'accrescimento del suo prestigio, della sua forza d'infiltrazione e di condizionamento". **Ma S.U. Mannino, ritiene circa la prova di causalità del concorso esterno che: '77 contributo atipico, con prognosi di mera pericolosità ex ante, sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del reato", e che non è consentito utilizzare surrettiziamente l'impiego della causalità da "rafforzamento dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova d'incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno". La sentenza dunque impone la verifica ex post dell'efficacia causale del patto e la necessità di acquisizione di concreti elementi di fatto, da cui desumere che "lo stesso patto abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosi. E nella specie la Corte di merito non ha individuato nella sua concretezza lo specifico contenuto dell'accordo di tavolino, indicandolo genericamente nel coinvolgimento di piccole imprese mafiose nella gestione dei grandi appalti siciliani, nè proceduto a rigoroso accertamento ex post dell'effettiva concreta influenza dell'accordo stesso sul rafforzamento di Cosa Nostra, individuandone profili, natura e dimensione.** 6 - contraddittorietà nell'avere la motivazione prima utilizzato la sentenza di patteggiamento del '95 per ricavare elementi di fatto e poi sostenuto che non è in grado di fornirne, al di là di quelli concernenti la qualificazione giuridica del fatto) nell'asserto di non doversi emettere sentenza di proscioglimento e circa "l'eccezionale contributo fornito da Sa. nel corso delle indagini", ed il mancato riconoscimento della continuazione: delle due l'una o Sa. ha dato tale contributo ed i fatti si legano come ritenuto, o altrimenti si destituisce di fondamento lo stesso legame, negando la continuazione. 7 - ulteriori contraddizioni (in aggiunta a quanto già verificato a proposito della Sirap, postulando il rapporto N.- Sa., quale asse in contrapposizione a quello L. - S., a giustificazione che il ricorrente non intendeva sporcarsi le mani con S., mentre poi sarebbe intervenuto nel quadro del patto per favorirlo). 2 - B.G.. La Corte di merito ha esaminato la sua posizione in una con quella di B., uomo di mafia che si occupava della cava (OMISSIS). B. fece pressioni per introdurre la CISA del gruppo Ferruzzi nell'appalto della strada (OMISSIS) - Ganci in ATI con F., con l'appoggio di L.B., reggente di (OMISSIS)/(OMISSIS), imponendo i fornitori alle imprese appaltatici, ed era in relazione prima con C. e poi con L. ( L.). Infine, secondo Br., era in discorso con L. per il tavolino, tant'è che lo informava trionfalmente della sostituzione di S. con B., con il quale era in perfetta sintonia, come confermano G. e L.. B. risulta anzitutto coinvolto da B. nella vicenda di (OMISSIS), un villaggio turistico per il quale G.R., sorella del mafioso M., aveva avuto 314 concessioni edilizie, e che passava in fase di costruzione dalla SICILCALCE alla SOLARIS & da questa alla BONDI' COSTRUZIONI, prima in parte e poi, mentre nascevano procedimenti per lottizzazione abusiva, interamente. La BONDI' lo stesso giorno lo cedeva alla CALCESTRUZZI, che affidava poi il lavori alla CISA, amministrata da V.. P. amministratore delegato della CALCESTRUZZI" era coinvolto da B., più che da B., cui lo stesso B. avrebbe fatto da ponte con R. per il patto di "tavolino". Il ricorso (Avv. Mormino) deduce: 1 - violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, ed in relazione all'art. 62 bis c.p. - art. 133 c.p., art. 597 c.p.p., in particolare per mancata risposta alle deduzioni di parte (S.U. 29.1.06, Clarke), in materia testimoniate e documentale attribuendo a B. prima un ruolo nel cd. "metodo S.", e quindi nel "tavolino", e nell'affare di (OMISSIS). Manca il ragionamento "individualizzante", fuori della sua ritenuta vicinanza a B.. Difatti B., funzionario di Calcestruzzi, aveva svolto attività lavorativa, seppur ridondante su interessi riconducibili ad altri, perchè le scelte imprenditoriali non potevano essere da lui autonomamente assunte. E manca la prova di un suo contributo personale. La sentenza d'appello è contraddittoria perchè ritiene, a fronte di quella del Tribunale che a) le sue condotte non appaiono condividere il progetto criminale di Cosa Nostra, b) non risulta mai aver agito fuori della Calcestruzzi, e) chi al tavolino parlava per R. era B., d) nessun collaboratore di giustizia riferisce di lui come "uno di loro". Ma non considera che l'appello rappresentava che B. era in ottimi e diretti rapporti con P., mentre B. non ha mai agito fuori del ruolo di capoarea della Calcestruzzi, pure entrata in commistione d'interessi con B. e la famiglia di (OMISSIS) e con l'intera organizzazione mafiosa. Escludeva l'interesse personale, perchè la Valmar fu acquistata dai suoi familiari solo nel '95, e cioè dopo che aveva completato il lavoro della Tonnara di (OMISSIS), e la Sidere la Bingo non lo vedono coinvolto in qualsiasi misura in vicende rilevanti. Di più per la Tonnara (OMISSIS) è stato assolto dal reato di turbativa d'asta e, quanto al lavoro di sistemazione di (OMISSIS), non gli è stata mai mossa alcuna contestazione. Manca poi la prova di qualsiasi funzionamento del Tavolino, sia circa la tassa, che la sostenuta monopolizzazione degli appalti. Ed il richiamo in proposito ai motivi di Sa. in sentenza dimostra ancora la mancanza di motivazione specifica, senza tener conto del diverso ruolo dei due e gl'interessi a ciascuno sottesi, mentre non è conferente il richiamo alla motivazione di primo grado mirante alla responsabilità di B. quale partecipe di Cosa Nostra, per espressa premessa del Tribunale nel valutare le prove a tale titolo. Quanto a (OMISSIS), risulta del tutto gratuito l'asserto che B., pur superando le decisioni di Calcestruzzi le sue competenze, tuttavia avrebbe posto condotta finalizzata ad assecondare B. e non a portare un buon affare a P., vieppiù se si è ritenuto che B. imbarcò P. e non B.. E ad avallare la congettura non si andrebbe oltre l'assecondamento di B., non dell'intera consorteria mafiosa. Manca poi motivazione di prova dell'elemento soggettivo del concorso nella condotta tipica di associazione criminosa, perchè già non si dimostra che B. avesse consapevolezza del ruolo, in seno al sodalizio, di B. conosciuto e stimato imprenditore. E manca la dimostrazione di contributo allo stesso sodalizio, vieppiù che non vi è prova dell'accordo e del funzionamento del "tavolino", di cui i dichiaranti non parlano per conoscenza diretta. Quanto al trattamento sanzionatolo, la sentenza avrebbe meritato riforma dopo la diversa qualificazione del fatto, anche in ragione dei poteri d'ufficio del Giudice di appello, quantomeno in termini di adeguamento, e comunque è erronea la valutazione di maggior colpevolezza soggettiva, rispetto a chi, senza mafia non era nulla. 3 - P.L.. La Corte d'appello respinge preliminarmente eccezioni per irritualità, risalenti alla fase d'indagine. E rigetta nel merito la doglianza incentrata sulla contestazione di valenza data alle vicende di cui si occupa la premessa, incentrandosi nella risposta alla specifica doglianza circa la valutazione in primo grado della vicenda (OMISSIS) e circa gli appalti pubblici combinati, quale prova di collusione con la mafia (sostenuti irrisori dalla difesa rispetto al fatturato nazionale e ad altre imprese concorrenti, quelli affidati a Gambogie Osa mediante le quali Calcestruzzi operò in Sicilia, come avrebbe potuto dimostrare una perizia). Il ricorso (Avv. Arata - Sgubbi) denuncia in genere vizio di motivazione e violazione di legge penale e processuale, e formula la seguente premessa riassuntiva. I fatti per cui è processo sono quelli che risalgono al precedente procedimento del 1993, poi sfociati in archiviazione, all'epoca in cui il ricorrente era presidente ed amministratore delegato della Calcestruzzi in Sicilia e P.S. direttore generale, carica lasciata in quell'autunno, e circa i quali egli è stato già interrogato nel 1993. Nel '97 le indagini erano riaperte, senza il provvedimento di cui all'art. 414 c.p.p., anche con implicazioni di custodia, per l'ipotesi di collusione del Gruppo Ferruzzi con la mafia, penetrando nel sistema dei lavori pubblici in Sicilia, sino a percentuali enormi (80 - 90 &percnt;), poi ridimensionato in un accordo di "prospettiva" di imprese siciliane e nazionali, unite al sistema mafioso per avere più affari (il cd. tavolino), anche mediante reati contro la p.A., mentre risulta in sostanza abbandonato l'indice della tassa a R.. Nello schema d'accusa era centrale la figura di B., funzionario locale della Calcestruzzi sino al '97, anche dopo che il gruppo Ferruzzi usciva di scena nel '93, e risultato poi proprietario di quote o amministratore di più aziende locali, immobiliari ed edilizie talune concorrenti alla Calcestruzzi, fra tutte Bingo, Valmare Reale, dunque con interessi personali talora in conflitto. Tanto implicava la risposta della Corte di merito, in relazione alla reale dimensione nazionale del "tavolino", con riferimento ai risultati effettivamente realizzati o realizzabili. In questo quadro andava letto G., che ha parlato di programmi, progetti e piani di azione. E, prima ancora a quanto riferito da Br., seppure secondo lui vi sarebbe stato uno "scombussolamento da lassù" (il riferimento è da intendersi all'arresto di R. a gennaio '93, di Sa. nel maggio - al suicidio di G. nel luglio, - e persino a tangentopoli), cosicchè l'accordo ebbe a saltare in aria per fatti indipendenti dai vari R., Sa., P., B. e B. (pg. 109 - 110 della sentenza ed in nota). E' indimostrato che, dopo un proficuo avvio per entrambe le parti, a partire da due anni prima dell'88, vi sia alcuna traccia documentale (progettazione ai lavori, e perciò iscrizione e partecipazione alle gare e comunque costante presenza sul territorio). Manca insomma quanto alla Ferruzzi qualsiasi riscontro alla sua "fantomatica" partecipazione al "tavolino" (salvo forse la partecipazione alla gara per la tonnara di (OMISSIS), aggiudicata tra gli altri alla Gambogi, circa la cui entità lo stesso Giudice di appello manifesta perplessità e per la quale vi è stato proscioglimento per turbativa d'asta di P. e C., da parte del Tribunale). Di più la Calcestruzzi è stata direttamente interessata o è uno schermo di autonomi e personali interessi ( B.)? A tanto non è risposta. Nè lo schema collusivo può farsi risalire al 1985, con l'operazione (OMISSIS), intesa quale favore anticipato alla mafia, tramite i vecchi creditori di Bo.. Restano due appalti, quello della (OMISSIS) - (OMISSIS), gestito e diretto dall'amministratore della controllata Osa (geom. V.) e quello della tonnara di Capo (OMISSIS), diretto e gestito dalla Gambogi, per il quale secondo C. vi sarebbe stato allora il guadagno di L. 300 milioni ca.. E, si badi, tanto va apprezzato senza far aggio sul principio di autonomia delle imprese. Finalmente la motivazione ondeggia tra il riconoscimento dell'autonomia di B., che ha interessi personali e la sua indicazione quale fedele - passivo interprete della scelta del vertice della Calcestruzzi. Ma questo sarebbe stato coevamente all'oscuro di interessi dei funzionari locali, e nel contempo consapevolmente colluso con il sistema mafioso locale. Peraltro si travisa che il rapporto di Calcestruzzi con B., proseguito nel '93 dopo il cambio di vertice, non risulta aver apportato alcun vantaggio, ed infine che P. non risulta conosciuto da nessun collaborante escusso. Il ricorso quindi enuncia specificamente: 1 - vizio di motivazione circa la vicenda di (OMISSIS), come risulta dai testo e da documenti specificamente indicati. E' erronea l'indicazione - pg. 83 - di presunte iniziative giudiziarie risalenti al 1984; erronea quella - pg. 84 - di attribuzione a V. di dichiarazioni mai rese circa il ruolo determinante di B.; erroneo il riferimento al procedimento per misure di prevenzione già nell'84, laddove è intervenuto dopo l'ingresso della Calcestruzzi nell'affare nel 1985, quando erano formalmente esistenti tutte le autorizzazioni; il sequestro dell'A.G. risale al '97 e P. non è stato mai convocato, neppure come persona informata dei fatti. Di più l'investimento (OMISSIS) non era il primo e non sarebbe stato l'unico di natura immobiliare della società, proposto da B., quale capoarea. Infine il completamento dei lavori CISA si realizzò mediante il contratto di lavori a regia con vantaggio economico, questo il senso del rilievo di C., e V. subentrò nel completamento. Il Giudice di appello erra in relazione alle concrete modalità di vendita (gli atti furono preparati a Ravenna e Calcestruzzi contrattò esclusivamente con Bo., senza nulla sapere e poter sapere dei G., men che N., dante causa di Bo., fosse loro prestanome, ed è stato addirittura ritenuto estraneo nel provvedimento archiviato per insussistenza di indizi ex art. 416 bis a suo carico). 2 - omessa motivazione in punto di autonomia delle imprese del gruppo Ferruzzi, circa il quale si parte da una premessa indimostrata dell'accusa. 3 - erronea applicazione artt. 110 - 416 c.p., in relazione ai presupposti della premessa di fatto della condanna ((a) la misura reale applicata a B. nel 1985; b) il doppio atto di trasferimento dell'1.10.85; c) il comportamento ambiguo nella vendita parziale a Bo. nell'88 di (OMISSIS), inteso come favore alla mafia, d) la configurazione di questo insieme come prevalenza di interessi estranei al gruppo, con vantaggi prioritari per G. e B.; e) (OMISSIS) quale prezzo da pagare alla mafia in quel periodo per spianarsi la strada per gli appalti; f) P. protagonista in due appalti e strumentalizzatore del suo piccolo impero per aiutare ambienti e personaggi di mafia, vuoi per l'estraneità personale di P. al rogito notarile e per non essersi mai recato dal notaio vuoi per la personalizzazione comunque indimostrata dell'operato Calcestruzzi, ed infine perchè non è vero che gl'interessi immobiliari fossero estranei alla società)). Su questa premessa risultano in diritto travisati i seguenti principi di diritto: a) il contributo dell'extraneus deve concernere l'intero sodalizio e non un singolo componente (da ultimo Cass. 22.11.06, Aitano)) b) la rilevanza causale (S.U. 15.7.05, Mannino) è da valutarsi per gli effetti conseguiti (ex post, salvo indimostrabilità dell'effettivo nesso tra condotta e fatto); c) la concretezza specificità e volontà deve concernere non il contributo in sè, ma la realizzazione del programma dell'associazione (S.U, 30.10.02, Carnevale). E risulta comunque inapplicabile la norma alla premessa di fatto; 4 - violazione art. 414 c.p.p., a fronte della precedente archiviazione risalente al 13.7.95 rispetto alla richiesta di invio a giudizio del '98, questione già proposta in 1 grado e non ivi affrontata, vuoi per irrilevanza della diversa qualificazione degli stessi fatti, vuoi per la confusione del Giudice di appello dell'archiviazione in discorso con altra del 6.4.99, successiva all'esercizio dell'azione penale; 5 - violazione art. 416 c.p.p., perchè la richiesta ha ad oggetto fatti diversi da quelli cui l'imputato è stato chiamato a rispondere in corso d'interrogatorio e contestati con ordinanza cautelare, in particolare l'ipotesi di concorso esterna; 6 - violazione art. 419 c.p.p., comma 2 - 3, per omesso deposito da parte della Pubblica Accusa nel fascicolo per l'udienza di plurimi atti d'indagine compiuti dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma prima dell'udienza preliminare; 7 - violazione art. 419 c.p.p., nullità assoluta per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; 8 - mancata concessione di generiche, applicabili d'ufficio. Al ricorso seguono note difensive, di carattere riassuntivo. 4 - Il PG propone ricorso per vizio di motivazione contro: 1 - BO., ricostruendo la vicenda di (OMISSIS), e ponendo in luce i suoi rapporti con il boss R.R. di (OMISSIS) e con il sottocapo M.R., laddove Mu. G. ha affermato di essersi incontrato con R. e Bo. per parlare dell'affare (v. verbale udienza 22.5.99) e la Corte ha travisato il rilievo della data di morte del capomafia in relazione alla fase progettuale, come risulta dalle dichiarazioni di Onorato, che non ha mai detto che fosse stata creata una società tra lui e l'imprenditore. Bo. poi ricompare quando i lavori erano stati ormai assunti dalla Calcestruzzi (v. L., che lo ha appreso da S., direttore di banca della cui consapevolezza il ricorso da conto). E la Corte travisa il collegamento tra Bo. e B. nell'affare. 2 - M., ricostruendo che non era solo l'amico di tiro al volo di S., ma si è incontrato con Br. e S. presso la "Siciliana Molinari", fatto che non si presta all'interpretazione riduttiva offerta in sentenza, ferma la ritenuta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dall'imputato (si spiega il perchè già nel pericolo cui si esponeva Br., e nel fatto che M. introdotto nel sistema voleva spingerlo ad invalidare il patto del tavolino). Inoltre la sentenza trascura altrimenti prova della sua effettiva partecipazione allo stesso sistema con interventi significativi, secondo S. (far figurare al "ribasso" l'importo di alcun appalto per risparmiare sulle tangenti. Egli è colui che informa lo stesso S. del patto, e con cui S. si consulta quando si tratta di favorire l'imprenditore M. dell'area di (OMISSIS); infine contatta la moglie di S., dopo le prime voci sul suo arresto). 3 - C., perchè circa l'amministratore della Gambogi vanno ricordate le dichiarazioni di D. sul versamento di tangente ad un uomo politico siciliano per l'appalto di Capo (OMISSIS), i rapporti con P. a sua volta da lui influenzato. E va rilevato il riferimento a lui di D. per una riunione tecnica, con B. e B.. Analogamente si trascura quanto dichiara Br. circa l'appalto di Capo (OMISSIS), che rientrava in un pacchetto di gare tutto organizzato da Sa. per conto dei politici Finalmente non sono realmente apprezzate le ragioni di avvicendamento delle imprese CISA - Gambogi, dovute alla disposizione di assecondare le richieste dei referenti siciliani, e la soddisfazione di B., che conferma i rapporti di C. con lui. Al ricorso, con puntualizzazione circa valutazioni erronee del P.G., replica la difesa di C. (Avv. Arata) con una memoria, che peraltro puntualizza errori nei quali sarebbe incorsa la stessa sentenza, circa presunti pagamenti (è l'indagine archiviata nel '99 per corruzione, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in cui è stato coinvolto anche P.); il travisamento delle dichiarazioni di D., che non ha mai chiamato in causa C. circa accordi finalizzati alla spartizione di pubblici appalti; l'erronea interpretazione di contestazioni o rimostranze al vertice della holding. Da ultimo, la difesa di P. ha fatto pervenire via fax il 24.4 u.s. eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 110 - 416 bis c.p., in relazione all'art. 25 Cost. (principio di legalità) - art. 27 Cost. (responsabilità personale) e art. 3 Cost. (uguaglianza).  **RITENUTO IN DIRITTO**  1 - La sentenza d'appello ha qualificato il fatto di ciascuno dei tre imputati di cui ha confermato la condanna, concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso. Ha assolto gli altri imputati per carenza della prova di partecipazione o di concorso esterno. Il ricorso del P.G. contesta le ragioni di fatto delle scelte assolutorie. I ricorsi per gl'imputati procedono dall'analisi dettagliata delle motivazioni sul fatto, per dimostrare che la sentenza è giunta all'inosservanza ed erronea applicazione di legge. E dunque seguono il percorso logico induttivo proprio del giudizio di merito. Ma il giudice di legittimità deve partire dalla premessa maggiore del sillogismo che fonda la decisione impugnata. Questo escluso, procede alla verifica d'inosservanza per sè sanzionata di norme procedurali, ed in via residua al controllo del vizio di motivazione sul fatto. Se rileva fondato il motivo d'inosservanza di legge penale, la verifica di errore in cui sia incorso il giudice di merito nel valutare la prova, è inutile se non ingannevole. Pertanto ai ricorsi va data risposta, prendendo le mosse dalle norme penali di cui si denuncia inosservanza articolata nei motivi 5 del ricorso per Sa., 1^ per B., e 3^ per P.. Nel rilievo del diritto vivente, e dei principi cui si rifà la sentenza, si da in conto della stessa eccezione di incostituzionalità proposta dalla difesa di P.. La risposta è comune per tutti i ricorsi, e viene per prima offerta. 1.1 - Anzitutto è manifestamente infondata l'eccezione di "illegittimità costituzionale dell'art. 416 bis c.p.p., nella parte in cui viene interpretato nei senso di ricomprendere il concorso esterno nel reato assodativi. La norma incriminatrice risponde alla necessità di tutela dell'ordine pubblico in combinazione con interessi primari della società civile nello Stato di diritto (v. artt. 18 e 41 Cost., in particolare). E l'eccezione travisa che gli estremi del concorso esterno nel reato implicano per diritto vivente la prova del fatto del contributo dell'estraneo all'associazione ai sensi dell'articolo 110 c.p.. Poichè la configurazione del concorso eventuale investe necessariamente la norma generale, e l'art. 416 bis c.p.p., è stato introdotto con L. n. 646 del 1982, può ritenersi solo con riferimento ai fatti successivi. Ed è gratuito sostenere la norma incriminatrice illegittima ai sensi dell'art. 25 Cost., comma 2, perchè anche in caso di concorso si applica ai fatti successivi. Nè si profila illegittimità, per contrasto dei concorso esterno con il principio di responsabilità personale di cui all'art. 27 Cost., dato che il contributo del concorrente eventuale, si ripete, consiste in condotta atipica propria che incide sulla condotta tipica degli autori del reato da cui dipende l'esistenza dell'evento giuridico, in questo come in ogni altro caso. Infine non può ritenersene irragionevolezza, per contrasto col principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., perchè la legge non esclude la ravvisabilità del concorso eventuale nel reato a concorso necessario altrui, in questo come in ogni altro caso. 1.2 - Passando al tema centrale, è necessaria attenzione a quanto a prima vista è incontroverso. L'art. 416 bis c.p.p., comma 3, struttura il reato come specie di quello dell'art. 416 c.p.. La specialità della previsione consiste anzitutto nel metodo dei participi. L'associazione, recita l'articolo, è di tipo mafioso, quando i partecipi "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti.". "Commettere delitti" è dunque connaturato al metodo. Di più il metodo è funzionale al programma di "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici", "o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri", "o ... impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè od altri.". Il senso evidente è che per attuare il programma che comprime libertà fondamentali economiche, ed anche politiche, l'associazione s'infiltra nel tessuto sociale, condizionando il costume con l'assoggettamento e l'omertà, che escludono l'intervento dello Stato a tutela dei singoli lavoratori ed imprenditorie e quindi dell'intera società civile. Perciò la Confindustria siciliana si è prefissa di combattere il luogo comune che "l'impresa deve convivere con la mafia". Ed ha proclamato di espellere dalle sue fila l'imprenditore che, subendo costrizione o taglieggiamento di mafia, non denunci il fatto agli organi dello Stato, che devono reprimere i reati ed assicurare la libertà d'impresa. In effetti ha implicitamente significato che il luogo comune giunge al paradosso di giustificare il reato dello stesso imprenditore a garanzia della libera concorrenza. La connivenza, oltre a favorire la diffusione della condizione di assoggettamento e di omertà, determina l'imprenditore al reato, perchè lo costringe ad adottare giustificazioni irriconoscibili. Per esempio, non può annotare nelle scritture obbligatorie l'uscita per una tangente, men che spiegare con una costrizione di mafia il prezzo offerto in una gara, o nell'interesse patrimoniale dell'impresa l'assunzione contro legge di un appalto o la cessione di un subappalto, e sottrarsi poi ad implicazioni di responsabilità anche penale. A posteriori si può bensì eccepire costrizione, per sostenere una causa di non punibilità. Ma appunto la giustificazione presume il fatto proprio costitutivo di reato, e la sua riconoscibilità è ancorata a precisi estremi di legge, per esempio l'inevitabilità del pericolo che ha implicato la propria condotta criminosa. La mafia lo sa tanto bene, da profittare dell'inadempimento di obblighi propri da parte dell'imprenditore e oltre del suo malcostume, perchè fa conto non solo su condizione economica e capacità dell'impresa sul mercato, ma della tendenza di chi la gestisce a conseguire illecitamente vantaggi, ad esempio con cartelli sul mercato, o per appoggi politici, ben oltre le lobby. E per ottenere favori al fine programmato, ne concede a sua volta. Ne segue che chi gestisce un'impresa può essere soggetto passivo di delitto - fine di mafia e attivo di altro reato, sia pure per evitare un ulteriore danno proprio, sino a giungere al concorso esterno nell'associazione di mafia. **Ogni obiezione dei ricorsi va dunque confinata nel rilievo di genere che il passaggio dalla connivenza al concorso esterno nel reato associativo non è per sè provato da comportamenti che, tenuti a proprio tornaconto, rispondano anche ad interessi di mafia. Va dimostrato che i comportamenti dell'estraneo hanno condizionato la vita dell'associazione, incidendo su quelli dei partecipi sia pure solo nella realizzazione parziale del programma (v. oltre S.U. Carnevale). La prova del dolo dell'estraneo non è integrata per sè dalle sue prospettive personali di vantaggio. Ma, se le mozioni della sua condotta atipica denunciano la consapevolezza della potenziale coincidenza del risultato voluto con l'evento cagionato secondo il metro degli artt. 42 e 43 c.p., diventano indici di prova. La valutazione delle scelte dell'estraneo va dunque calata nel contesto in cui s'infiltra l'associazione, per profittarne.** La valutazione non inverte affatto l'onere probatorio. Ma risponde al criterio riconoscibile per l'induzione del dolo, come in ogni altro caso di concorso nel reato altrui. A questi principi risulta essersi attenuta la sentenza impugnata nel rispondere alle ragioni degli appelli, perchè tutte le censure di violazione di legge penale, per come argomentate (v. oltre), confondono gli estremi di reato da provare con il metodo di prova. 1.3 - E' a questo punto evidente che, ferma la necessità di rapportare i risultati agli estremi normativi, non si può invocare il diritto vivente per sostenere un vincolo di prova dei fatti da qualificare ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.p.. Nel processo, la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, fuori di prova diretta di legame permanente, s'induce di solito dalla commissione di delitti - fine con il metodo tipico, descritto nell'art. 416 bis c.p. Sicchè, a fronte di diverso contributo all'evento di tenere in vita l'associazione, è evidente la difficoltà di distinguere in concreto dal concorso necessario quello esterno, eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p.. **Le Sezioni Unite hanno anzitutto posto attenzione all'assenza del vincolo. La sentenza n. 16 del '94, Demitry, nel distinguere il concorso esterno dalla partecipazione fisiologica alla vita dell'associazione, lo riconobbe nel "contributo, sia pur limitato ad un solo intervento... reso da chi non entra a farvi parte... per rispondere ad esigenze temporanee dell'associazione, soprattutto in una fase patologici (CED rv. 199386). Ma, accentuando la distinzione del concorso esterno nell'estemporaneità del contributo, il principio lascia spazio alla possibilità di ravvisarlo in via residua, nel caso di prova insufficiente di vincolo permanente, dal contributo occasionale in delitti - fine, o da favore reso ad affiliati e persino da rapporti personali, necessitati per ragioni di attività professionale imprenditoriale o politica con i mafiosi infiltrati nel settore. La sentenza n. 22327 del 2002, Carnevale, ha risposto pertanto all'esigenza di accentuare il profilo eziologico del contributo reso da chi non fa parte dell'associazione. E lo ha ritenuto "purchè sia concreto, specifico, consapevole e volontario, ed abbia effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" (rv. 224181). S.U. n. 33748 del 2005, Mannino, proseguendo, pone particolare attenzione al metodo di prova, specificando che "per ritenere l'efficienza del contributo del concorrente esterno, non è sufficiente la valutazione ex ante dello stesso contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post in esito al quale sia dimostrata, a stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente" (rv. 231671). Le locuzioni "lesione del bene giuridico protetto" e "accertamento ex post" accentuano la necessità di certezza del risultato. Ma non tolgono che l'evento è di pericolo per l'ordine pubblico, ed è la stessa vita dell'associazione assicurata dalla condotta tipica. Il senso complessivo del principio di prova va dunque inteso ponendo attenzione alla locuzione terminale: "reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente", alla luce dell'art. 40 c.p., che rapporta alla condotta tipica la causalità dell'evento di danno o pericolo da cui dipende l'esistenza del reato. Riassumendo, deve essere provato che la condotta atipica dell'estraneo abbia efficacemente condizionato, sia pure istantaneamente, quella tipica dei membri necessaria per tenere in vita l'associazione di tipo mafioso in attuazione del programma.** All'uopo nulla esclude che la prova del contributo dell'esterno all'evento di pericolo sia dimostrato da dichiaranti affiliati di mafia, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 192 c.p.p.. Gli effetti verificati sono indici del contributo. Ed il successivo delitto - fine o il vantaggio procurato secondo programma ha valenza di riscontro della prova di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. E' il criterio cui risulta essersi attenuto il Giudice di appello. 2 - Giungendo a questo punto al vizio di motivazione, i motivi ripropongono tutti il dettaglio delle prove offerte per la loro intelligenza oltre il testo della sentenza. Il che rende i ricorsi in parte, se non in tutto, inammissibili. 2.1 - L'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), prescrive motivazione concisa del sillogismo delle tesi concettuali contrapposte, "con l'indicazione delle prove" su cui ciascuna tesi si fonda. Difatti, secondo l'art. 192 c.p.p., comma 1, il giudice, nel valutare la prova, deve dar conto dei risultati acquisiti, cioè i concetti emersi dalle prove assunte, e dei criteri adottati, le idee per le quali ne ha tratto implicazioni, secondo parametri legali oltre dettati. La complessità del processo non fa grazia della concisione della motivazione, perchè essa serve a rendere evidente l'osservanza del metodo dettato dalla legge per l'esercizio del potere discrezionale di merito (art. 101 Cost., comma 2). Il vincolo al rilievo di evidente inosservanza del metodo legale di motivazione è condizione di terzietà del giudice di legittimità nel rispetto dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7. Solo la dialettica necessitata della decisione consente di riconoscere il vizio di motivazione, sicchè deve trascurarne quanto non è decisivo, per poterne censurare le manchevolezze. Questo limite del controllo di legittimità implica concisione speculare del ricorso. Ma è misconosciuto, se non si affranca dalla dialettica necessitata dal rito preesistente al dettato costituzionale, che imponeva al giudice del dibattimento la valutazione di prove scritte, assunte in segreto da altro giudice e da lui stesso solo in via complementare. Perciò il codice del 1930 obbligava a specificare in motivazione il tenore degli atti del processo da cui erano tratte le implicazioni, ed affermava nell'art. 475 c.p.p., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza "se manca o è contraddittoria la motivazione". Coniugati nella sanzione di nullità vizio strutturale del provvedimento e logico dell'elemento, l'art. 524 c.p.p., comma 1, n. 3, prevedeva specularmente un unico motivo di ricorso per inosservanza delle norme del codice. L'assorbimento della logica nella struttura autorizzava le parti, in via compensativa del sacrificio del loro diritto al momento di formazione della prova, a contestare la valutazione dei risultati attraverso la lettera documentata delle prove. Ed imponeva al giudice di legittimità la verifica degli atti. Per tal via il sistema consentiva implicitamente il suo convincimento autonomo sul fatto, superando in effetti il confine costituzionale. Vigente il codice dell'88 le parti propongono, assumono e discutono in contraddittorio le prove avanti al giudice. E, proprio per non compromettere l'intelligenza comune ed immediata del giudizio da rendere, in nome del popolo, su quanto è evidente ai soggetti del processo, la motivazione deve offrire solo gl'indici probatori necessari per esporre i concetti che ne trae, tant'è che la legge prescrive di redigere la motivazione e leggerla di seguito al dispositivo (artt. 544 e 545 c.p.p.), o altrimenti riassumerla oralmente (art. 544 c.p.p., comma 2). La prescrizione è sfornita di sanzione. Ma offre il senso del vincolo del controllo in sede di legittimità. Il sistema mira a che il processo non si trasformi in tale sede in ricognizione cartacea della prova. Il giudice di legittimità deve valutare la sentenza, non la prova, salvo comprimere lui la discrezionalità del giudice di merito vincolata solo alla legge. Perciò il codice distingue strutturai provvedimento dal metodo di motivazione. E rende alternative le facoltà di ricorso, con vincoli opposti, già significati dall'ordine seguito nell'art. 606 c.p.p., comma 1. L'articolo correla alla lettera "c" il rilievo della nullità strutturale di cui l'art. 125 c.p.p., comma 3 - art. 546 c.p.p., u.c.. Invece connette il rilievo del vizio logico al motivo ultimo sub "e" che, in origine previsto per "mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato", consente in via residua l'annullamento per inosservanza dei parametri dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) art. 192 c.p.p., e "Manifesta illogicità è lemma chiave, cui si appoggia nell'endiadi originaria "mancanza", intesa omessa indicazione e valutazione di prove decisive nella motivazione concisa. In questa luce il diritto vivente afferma che "il vizio di motivazione deve risultare evidente dal testo della sentenze" (S.U. 47289/03, Petrelta, rv. 226074), affinchè il giudice di legittimità possa impedirne l'irrevocabilità. Il vincolo al testo del provvedimento adegua compiutamente il dettato del codice all'art. 111 Cost., comma 7, nel senso che al giudice di diritto non è consentita la verifica degli atti, per formulare lui i concetti decisivi di prova. La ratio della norma è che gli è impossibile accedere a modelli di ragionamento esterni alla sentenza impugnata (S.U. 12/00, Jakani, rv. 212260). Pertanto il ricorso contrasta il diritto vivente se, per contestare la decisione, oltre l'errore evidente dal testo della sentenza, offre ad analisi diretta il tenore documentale delle prove assunte, quand'anche già prospettato al giudice di appello. Può denunciare il mancato riferimento a talun risultato decisivo, l'erroneità del criterio adottato nel valutare gli altri o l'inferenza tratta. Ma a pena di inammissibilità (art. 606 c.p.p., comma 3) non può mai dimostrare la maggior ragionevolezza della sua tesi nella valutazione delle prove. Nè tanto è consentito dalla modifica apportata dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nel codice vigente, "contraddittorietà" va intesa specie del genere "manifesta illogicità della motivazione". E la lettera "altri atti del processo specificamente indicati ...", in quanto speculare alla "indicazione delle prove poste a base della decisione" nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), autorizza il ricorrente solo a denunciare l'errore del giudice di merito nell'escludere dati esistenti, o ritenere dati inesistenti, in ciascun caso decisivi (cfr. Cass., Sez. 2^, n. 19848/06, P.M. in proc. Todisco, rv, 234162), non a trame implicazioni di diverso segno. L'indicazione serve a dimostrare vizio evidente della motivazione su punto decisivo, sicchè la facoltà concerne l'allegazione necessaria per contestare taluna prova su cui poggia in ciascun senso il convincimento del giudice, senza necessità di prospettarne induzione di risultato (cfr. Cass., sez. 1^, n. 25117/06, Stojanovic, 234167 e Sez. 5^ n. 39048/07, Casavola ed altri, che vietano di reinterpretare gli "atti specificamente indicati"). Perciò, fermi l'art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 609 c.p.p., quando il vizio rilevabile da atti specifici risale alla motivazione di 1^ grado, l'indicazione deve esserne stata già formulata al giudice di impugnazione di appello in grado di porvi rimedio, affinchè il giudice di legittimità possa valutare la sua risposta (cfr. S.U. 6402/97, Dessimone ed a.), a pena di inammissibilità. E, poichè la verifica documentale è necessitata solo dalla valutazione delle prove poste a base della decisione, l'indicazione è superflua se la ragione per cui è inattendibile la prova contraria (art. 541 c.p.p., comma 1, lett. e) è evidente dalla combinazione dei testi della sentenze. In questa luce, proprio perchè la novella estende al cd. travisamento di prova la verifica di rispetto del metodo legale di motivazione, rafforza il divieto di proporre valutazioni alternative di prove in sè incontroverse, e di denunciare altro che il vizio evidente della stessa motivazione (cfr, Cass., Sez. 5^, n. 13648/06, Leotta, rv. 233881). In sintesi, concluso virtualmente il processo di merito, il sistema non autorizza la parte a riproporre la sua tesi di merito, bensì solo la censura della risposta resa dal giudice nel disattenderla. Ed il riferimento all'atto di appello, per ritenute necessità d'intelligenza delle questioni, è consentito solo per escludere la necessità di rileggerlo, il che rende ben più che superflua, non consentita l'analisi propria di ciascuna prova. 2.2 - Questo excursus metodologico serve a rendere evidente perchè la complessità del processo non giustifica già l'inversione dell'ordine posto nell'art. 606 c.p.p.. I ricorsi non sostengono "travisamento di prove", ma del fatto, perchè rioffrono ad esame in massima parte quanto già esaminato. Il ricorso dell'accusa sfocia direttamente nella replica delle tesi di fatto. Quelli per gl'imputati ripetono con adattamenti, come s'intende dalla loro esposizione pur riassunta nella prima parte di questa sentenza, le tesi prospettate al Giudice di appello. Le premesse riassuntive ai motivi, ancorate a petizioni di valenza del tema della prova, e l'offerta consecutiva di rilettura analitica delle singole prove non sono giustificate dalla diversa qualificazione di due fatti e dal tenore della motivazione, men che necessarie per la sua intelligenza. Sicchè risulta in tutti i casi strumentale all'induzione di convincimento alternativo a fondamento della censura di violazione di legge. E, esclusa in genere l'inosservanza di legge, salvo ulteriori precisazioni sotto il profilo dell'applicazione in ciascun caso, si anticipa che nei limiti consentiti i ricorsi non dimostrano in nessuno che la sentenza fondi conferma della condanna per concorso esterno su prova incompleta di partecipazione a Cosa nostra. Il Giudice di appello ha proprio ritenuto il concorso esterno in "Cosa nostra" degl'imputati ricorrenti, per il contributo che dimostra a sua discrezione da ciascuno reso all'associazione in quanto tale, sino al cd. "patto" di tavolino, che correttamente valuta modifica rilevante del programma dell'associazione. L'analisi delle prove svolta nella sentenza di primo grado ha fatto grazia della necessità di ripeterne il dettaglio in quella di appello. La Corte di merito ha curato l'analisi di quelle assunte in secondo grado, ed offerto il perchè delle sue valutazioni. In sintesi risulta indicato quanto prescritto dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. "e)", e svolta correttamente la valutazione delle acquisizioni decisive. 3 - Anzitutto è inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. 3.1 - Nel caso di Bo., l'argomentazione riferita è manifestamente infondata e di merito. Il riferimento ai diversi affari (da Pizzo Sellar Valdesi) ed ai rapporti con esponenti locali e con Calcestruzzi non consente già d'intendere se, in quanto affidatario di lavori cui aveva interesse Cosa Nostra, il ricorso sostenga Bo. associato o concorrente esterno. Il motivo conclude: "non una logica aziendale presiedeva a tali rapporti, ma una ben diversa logica di equilibri criminali dove l'affidabilità personale del Bo. contava molto di più dell'affidabilità imprenditoriale". In tal modo sintetizza la richiesta evidente di diversa opzione valutativa, incurante del perchè la sentenza d'appello, tenuto conto di tutto quanto, ha escluso elementi risolutivi in ciascun senso. 3.2 - Quanto a M., il ricorso chiede ancora valutazione di fatto in particolare per i suoi rapporti personali, e con argomenti che non rispondono al principio di prova di esistenza del vincolo associativo, nè a quello di efficienza causale dei concorso esterno. Difatti è incomprensibile la valenza probatoria risolutiva che, in un senso o nell'altro, vuole attribuire al tentativo di far "figurare al ribassi l'importo di alcuni appalti "per risparmiare sulle tangenti", o di ottenere alcun favore per chicchessia, inducendo chi poteva farlo in nome di Cosa Nostra, men che alla telefonata alla moglie di S., visto che erano "amici". Tanto non dimostra affatto il passaggio dalla connivenza, accentuata da ragioni personali, alla partecipazione o al concorso esterno, in assenza di prova di contributo decisivo per la vita dell'associazione a qualsiasi titolo. E, come nel caso precedente, si tratta d'indici che hanno fatto nascere l'imputazione non, a processo svolto, della prova necessaria per ritenere la responsabilità in un senso o nell'altro. 3.3 - Quanto a C., ai di là della riproposizione di questioni di merito, la confusione tra effetti favorevoli alla sua impresa di sostenuti reati - fine e la responsabilità per reato associativo è evidente. Non è l'essere stato aggiudicatario di talun appalto, o l'avvicendamento delle imprese Osa - Gambogi per l'assecondamento di chi si voglia, a significare per sè il contributo reso alla mafia nei termini indicati e precisati in via di principio. 4 - I ricorsi degl'imputati sono infondati, perchè anche se sottilmente articolati in molti argomenti, cadono in effetti nell'equivoco opposto a quello del P.G.. E si parte per ciascun ricorso dal rilievo di mancata dimostrazione di erronea applicazione di legge penale, per verificare i sostenuti vizi di motivazione. 4.1 - E' infondato il motivo 5^ del ricorso per SA., che pone in maniera articolata la questione centrale del processo, proposta anche per B. e per P., come peraltro era già avvenuto in appello, tant'è che la sentenza impugnata l'ha risolta per tutti nel rispondere a Sa.. Il motivo è il punto di arrivo di induzione offerta con la censura di valutazione di prova dei precedenti motivi e completata nel 7. Sostiene, difatti, che la Corte d'appello non ha individuato nella sua concretezza lo specifico contenuto dell'accordo di tavolino, indicandolo genericamente nel coinvolgimento di piccole imprese mafiose nei grandi appalti siciliani (è pregnante il senso dato alle implicazioni del 4^ motivo). All'uopo sostiene non acquisiti concreti elementi di fatto, da cui desumere che "lo stesso patto abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiose". Il motivo quindi conclude che, in punto di metodo, la Corte non ha proceduto a rigoroso accertamento ex post dell'effettiva concreta influenza dell'accordo stesso sul rafforzamento di Cosa Nostra, individuandone profili, natura e dimensione. La sentenza afferma che i contenuti pregnanti del patto consistono nell'assunzione di decisioni preventive sugli appalti di determinato rilevante importo, da parte di Cosa nostra in una con i responsabili di imprese prevalenti nel settore (secondo l'idea suggerita da L.), fissando anche la percentuale che gli aggiudicatari dovranno versare alla mafia. E ne trae che il patto di tavolino muta il programma di Cosa Nostra, facendola passare dalla cd. fase "parassitaria" (le estorsioni) ad una "simbiotica" con i gestori di imprese di assoluto rilievo locale (Impresem) e nazionale (Calcestruzzi), per contribuire ad assegnazioni rispondenti agli interessi di mafia. Decidere preventivamente sull'assegnazione di appalti rilevanti, nei quali facciano ingresso diretto le imprese di mafia, è altro rispetto all'operare poi estorsioni. E' dunque incensurabile la sentenza nel ritenere che il rafforzamento consiste proprio nel patto che coinvolge Sa. e B. con B., l'uomo di mafia, superando l'originario affidamento a S., che il ricorso definisce "addetto alle estorsioni". La concessiva ("ove anche ..") è solo apparente, in quanto legata al tema della prova. Vuoi dire che le decisioni specifiche assunte consecutivamente a tavolino hanno solo valenza confermativa non indispensabile alla luce del riscontro reciproco tra dichiaranti interni a Cosa Nostra e quello fornito dall'insieme degl'indici, ancorati all'evoluzione degli avvenimenti come criterio di valutazione. Ma soprattutto, fermo che l'art. 416 bis c.p.p., prevede per sè quale momento del programma dell'associazione anche "l'acquisizione diretta o indiretta della gestione o del controllo di attività economiche", risulta irreprensibile sul piano metodologico (v. oltre la puntualizzazione) l'adozione del caso indicato (tonnara di (OMISSIS), v. oltre) a conferma dell'accordo preventivo degl'imputati con Cosa Nostra. Su questa premessa, insuperata dal riferimento al principio invocato che mira in effetti ad una per così dire ridotta valutazione di rilievo delle chiamate in reità, va verificata la contestazione posta con il secondo argomento, di non aver proceduto a rigoroso accertamento sia del patto, che della responsabilità personale di Sa. per avervi aderito. Tanto involge la motivazione sulle prove acquisite. E sulla logica di motivazione, i motivi posti in termini di offerta di censura delle valutazioni dei risultati da cui si induce la prova, quando ammissibili per quanto rilevato, risultano essi stessi infondati. 4.2 - Il 1^ motivo afferma l'attribuzione di una versione ripetitiva (ha avuto la possibilità di apprendere il tenore di quanto detto dagli altri) e lacunosa a G., udito per la prima volta in appello. E ne sottolinea le differenze di narrato (cd. "variante (OMISSIS)") rispetto a quello ricostruito di altri dichiaranti, peraltro già non perfettamente coincidenti tra loro, per concludere sulla sua sostanziale irrilevanza. Ma la sentenza s'incentra sugli aspetti chiave delle dichiarazioni del collaborante, attraverso analisi dettagliata dei contenuti e dei perchè, ed attribuisce a G. attendibilità intrinseca, proprio a fronte della sua diversa e singolare ragione di conoscenza rispetto agli altri, in assenza di indici concreti di mendacio. Tanto diviene ragione risolutiva di attribuzione di valenza al riscontro da lui offerto sugli aspetti decisivi delle loro dichiarazioni. Infine spiega che il rilievo difensivo che L., il quale avrebbe potuto dire di più, non ha voluto deporre, non toglie rilevanza alle dichiarazioni di G.. Il criterio adottato consiste nell'impossibilità di trarre valenza di segno contrario su quanto è acquisito da quanto non c'è. E, dato il coinvolgimento chiave dello stesso L., secondo tutti i dichiaranti, la sua astensione dal deporre si presterebbe a letture di segno opposto. Oltre in proposito, è perciò impossibile seguire il motivo. Il 2^ motivo è inammissibile. Riafferma la necessità di adottare criteri valutativi che coinvolgono la personalità del dichiarante S., attraverso indici che, anche per il proprio ruolo (non è un imprenditore di rilievo, ma un addetto alle estorsioni), spiegherebbero il perchè del suo astio nei confronti di Sa.. E' evidente la richiesta di superare il limite di controllo consentito. Prescindendo dall'ambiguità dell'assunto (il ricorso connette l'astio di S. alla sua pochezza a fronte di chi accusa; ma oggetto della sua accusa è una sostanziale inversione di ruoli tra loro, la qualcosa autorizza paradossalmente anche lettura inversa), non si può attribuire rilevanza ontologica alla personalità del dichiarante, ed alla ragioni di sostenuto astio, inducendolo in questa sede da elementi, riproposti ad esame diretto. Rileva invece, per quanto oltre interessa, che il Giudice di appello esclude pregio all'argomento di motivo personale, spiegando che, quale sia stata la sua condotta di vita, l'attribuzione di attendibilità intrinseca a S. si fonda sulla premessa, più volte verificata, della sua disposizione a collaborare, posto che nelle accuse ad altri implica se stesso. Le obiezioni (v. motivo) che " S. non aveva voluto deporre" e perciò non ha accusato subito Sa., che i 200 milioni non erano stati consegnati a sua moglie dallo stesso Sa., che altrimenti ha negato genericamente suoi condizionamenti, risultano postulati alternativi, diretti ad offrire diverso metro per la valutazione di attendibilità. Il motivo mira oltre ad escludere il sostenuto coinvolgimento di Sa. in rapporti con la mafia, sulla scorta di indici di mendacio già offerti al Giudice di merito. Ma il replicare specifici argomenti dell'appello, per dimostrare qui il mendacio a fronte di ritenute imprecisioni di S. (v. il perchè attribuito al suo errore nel rammentare l'incontro dell'85 con Br.; della necessità di diversa lettura del ricorso di B.; il diverso senso del riferimento al cd. gruppo di Agrigento; l'incredibilità apodittica dell'asserto di tutela dagli attentati della Stidda, etc.), non serve affatto a dimostrare manifestamente illogica la motivazione, ma ad insistere per l'accoglimento di un proprio criterio valutativo. Il motivo 3^ ripropone ulteriori eccezioni alla ritenuta attendibilità di S., confondendo peraltro in passaggi chiave (per es. circa la questione SIRAP, i dissalatori di (OMISSIS), i pass per la Strada del sale), l'evoluzione che i Giudici di entrambi i gradi di merito attribuiscono a Sa. nei rapporti con la mafia, che non esclude affatto la soggezione a specifiche pressioni per l'attività propria o altrui d'impresa ed alle estorsioni. La questione pone oltre in discussione i sintomi ritenuti di disponibilità dell'imputato al passaggio dalla connivenza al concorso nel reato, come configurato. Ma la motivazione sul punto resta incensurata, per le seguenti ragioni. Circa la SIRAP, non vi è contraddizione tra pg. 36 e 71 della sentenza, bensì una concessiva a pg. 36, alla luce della prova di assenza del comportamento ultimo attribuito a Sa. nella complessa vicenda, fermo il riscontro al favore da lui reso per S.- F.. Il che non toglie logicità all'attribuzione di irrilevanza dell'imprecisione di S.. Circa la fognatura (OMISSIS)-(OMISSIS), poichè S. dice C. partecipe occulto all'appalto, e la sentenza ritiene il fatto indimostrabile anche in senso negativo, la questione resta fine a se stessa, nel contesto volto a porre in discussione il senso del narrato. Circa l'affitto alle Poste di Palermo, il ricorso formula una supposizione per chiedere un'opzione valutativa di segno inverso della ragione di conoscenza di S.. Circa la strada del saie, insiste nell'argomentazione di mendacio, ancora facendo leva sulla valenza di segno contrario da attribuire ad imprecisioni di S.. Circa i dissalatori di (OMISSIS), la questione travisa anzitutto la differenza tra connivenza e concorsone reato. E' quanto la sentenza spiega in sostanza a pg. 79, dopo la pur accurata risposta di pg. 38. Nè si contraddice, se a pg. 38 pone l'accento sulla natura del consiglio offerta da Sa., e dunque sulla sua disposizione ai rapporti con la mafia, il che per sè non significa ancora prova di concorso. Circa la strada di collegamento (OMISSIS) con la A 19, la questione resta fine a se stessa: l'eccezione proposta con l'appello in termini di offerta di un indice di mendacio di S., richiederebbe in questa sede la rivalutazione del perchè del diniego di D.M., valutato inattendibile sul punto per ben precise ragioni. E di più travisa che spetta a chi ha proposto l'eccezione di dimostrarne la rilevanza nel contesto valutativo. Circa il ripopolamento ittico di (OMISSIS), la questione merita la stessa risposta finale. Circa le estorsioni della Stidda, l'equivoco è ancora evidente. Il riscontro esiste, se C. ha proprio confermato il pizzo pagato alla Stidda, al di là di quello a Cosa Nostra. Oltre l'induzione poggia su diverse evidenze di contesto. Circa i "pass" concessi da Sa. a S., non serve a rilevare contraddizione nella sentenza, già perchè la soggezione a pressioni di mafia non contrasta la prova di consecutiva disponibilità del ricorrente verso l'associazione, a seguito di rapporti in origine intrapresi con la mediazione di M.. Oltre il ricorso implica il raffronto tra due valutazioni contrapposte, per l'attribuzione di maggiore attendibilità alle ragioni della difesa, rispetto a quelle della sentenza. Ma la logicità dei propri argomenti non dimostra perciò stesso illogica la motivazione, data l'incensurabilità del criterio d'inferenza adottato in motivazione. Circa il dissalatore di Trapani, ancora il ricorso non tiene conto che si tratta di eccezione, qui inverificabile sul piano dei contenuti, che la Corte ha respinto, valutando le ragioni per cui la testimonianza a discarico, in apparente contrasto delle dichiarazioni di S., non è in grado di porre in discussione la valutazione di attendibilità. In questa luce la sintesi del motivo non serve affatto a dimostrare erroneo l'affidamento di Giudici di merito all'essenza delle dichiarazioni di S., e tanto porta all'argomento chiave del motivo seguente. Il motivo 4^ è ammissibile, ma infondato. Pone in discussione la mancata individuazione della condotta concorsuale di Sa. circa il patto di tavolino, articolandola: 1.1) in genere, nella mancata dimostrazione delle modalità del suo comportamento; 1.2) in particolare, di quelle con cui Sa. avrebbe "gestito" la gara per la tonnara di (OMISSIS), facendola aggiudicare a Gambogi Sailem in associazione con una piccola impresa di mafia) 2) circa la sola asserita sussistenza del patto; 3) circa gli effetti del patto, in particolare la tonnara di (OMISSIS), e la tassa dello 0,80&percnt;. Quindi riassume nel punto 4) l'affermazione che non vi è prova dell'accordo, per la conoscenza de relato dei dichiaranti, perchè in particolare S. e Br. si contraddicono, e perchè manca infine la prova di operatività del patto. E per tal via formula diretta premessa all'argomentazione di diritto del 5^ motivo, di cui si è detto. Tutti gli argomenti non dimostrano erronea la motivazione sul piano del metodo. L'obiezione della natura indiretta delle dichiarazioni convergenti a carico del ricorrente come aderente al patto, che dunque si riscontrano tra loro, è superata dal rilievo che la sentenza dice fonte comune a tutti l'intraneità alla vita dell'associazione, la cui evoluzione è riscontrata dai riferimenti, che implicano in primo luogo Sa.. Sotto questo profilo la sentenza supera l'obiezione circa la prova di esistenza del patto e dimostra insieme i riscontri necessari, come oltre si ravvisa dal suo tenore. Specificamente riconosce Br. estraneo alla decisione che fa capo a R.. Ma osserva che il suo mancato contributo all'adozione del progetto di L. non ne esclude attendibilità. Egli trova riscontro in S. nell'aspetto pregnante, significato dall'opposta angolazione visuale delle vicende. Le dichiarazioni di Br. s'incentrano sull'esautoramento di S., da cui partiva L. per il mutamento di programma. Inversamente dimostra S. estraneo alla decisione a monte, proprio nel rilevare che egli offre dimostrazione del suo rapporto invertito con Sa.. Spiega anche le specifiche inconsapevolezze di S. in quanto, ridimensionato nell'incarico di cui era investito per contro di Cosa Nostra, sarebbe stato arrestato nel '91. E' il senso ripetuto delle due sentenze di merito. E non merita censura, anche perchè il motivo accantona la conferma individualizzante di G., e fa grazia dell'inquadramento delle dichiarazioni di ciascuno in diverse vicende di Cosa Nostra. Ciascun apprezzamento dunque è svolto secondo criterio riconoscibile e non erroneo per l'inferenza. L'attribuzione di concordanza, nel rispetto dell'art. 192 c.p.p., comma 3, è corretta. Oltre, con riferimento ad obiezione specifica la sentenza spiega che, se non vi è prova che Sa. abbia riscosso personalmente la tassa prevista nel patto, facendola pervenire tramite B. a R., non per questo Cosa Nostra ha rinunciato ai suoi vantaggi. Nessuno lo ha sostenuto. Nè è possibile svellere dal contesto la ritenuta ragione di non decisività dell'obiezione, se solo si osserva che la partecipazione concordata di imprese di mafia ai lavori, l'assorbe. Proprio in questa luce risponde in termini del pari non manifestamente illogici sul perchè della valenza da attribuire ad altre deposizioni sugli aspetti chiave, tra cui anche quella di D. (Gambogi - Sailem), che il ricorso sostiene invece di segno contrario. La sentenza si rifà anche alle modalità operative del ricorrente, alla luce di quanto da lui stesso aveva dichiarato, e dichiarato S., ed alle operazioni di cartello. I documenti concernono le aggiudicazioni. E non c'è nulla da mettere per iscritto prima tra gl'interessati. Su questa premessa i Giudici calano nel quadro del patto il "tavolino" per spartire l'appalto per la tonnara di (OMISSIS). Il fatto è incontestato circa gli assegnatari, l'importo, la copertura di imprese di mafia da parte dell'aggiudicataria Gambogi. Il ricorso ne contesta invece in maniera assai articolata (v. sopra) la motivazione quale effetto già ritenuto certo, e nel contempo sostiene prova a discarico di Sa.. Sennonchè il Giudice di appello offre la ragione per cui trova conferma, come già il Giudice di primo grado, alle dichiarazioni di S. in quelle di D. che, attore nella vicenda, pure non dice Sa. presente alla riunione per la spartizione preventiva dell'appalto tra lo stesso D., B. e la mafia ( B.). E attribuisce a Sa. il "pass", cioè l'assenso a quanto concorderanno. La sentenza ha già spiegato che le prove individualizzanti coinvolgono Sa. nel "patto". Spiega che l'incontro cui si riferisce D. conferma la prova del "patto" con la spartizione a "tavolino" dei lavori di appalto, secondo metro da concordare tra i presenti designati. Spiega altresì, dato il rilievo della sua impresa, la mancata menzione di Sa. con l'assenza di interesse personale per la gara di quell'appalto cui non partecipa, a fronte del suo interesse altrimenti dimostrato in altre gare per le "tonnare". E, per questa via, significa il perchè del suo assenso preventivo. Il ragionamento non risulta erroneo. Il motivo di ricorso difatti non distingue tra patto e tavolino, cioè tra quanto muta la vita di Cosa nostra e quanto ne offre conferma. Perciò travisa la valenza attribuita al rilievo che a quel "tavolino", che ha ben più rilevanti intervenuti, la mafia presenzia direttamente con impresa che, proprio perchè non competitiva, non avrebbe altrimenti possibilità di partecipare ai lavori da appaltare. Quel "tavolino" si dimostra perciò reale effetto del patto. L'induzione non è dimostrata dunque incompiuta o illogica. E' quanto interessa ed è possibile verificare, depurato il motivo della serie di argomentazioni connesse e proprie di fatto, tendenti alla prospettazione di un quadro diverso (a partire dalle ragioni del sostenuto atteggiamento iniziale di Sa. nel processo concluso con la sentenza del '95, a passare per censure incidentali di altre valutazioni, nel contesto assai complesso delle prove, a finire con l'assenza della previsione della percentuale, che servirebbe a sostenere imprecisione dell'indizio, altrimenti si è visto superata). Il motivo 7^ risulta appendice dei motivi 4^ e 5^, con riferimento alla valutazione complessiva dei cd. assi contrapposti, letti in chiave di appoggio politico di N. per Sa. e di L. per S. e del mutamento di atteggiamento di Sa. verso S. dopo il patto. L'argomentazione del motivo, si è già visto, è legata ad un modello di comportamento personale ritenuto immutabile per ragioni interiori, che fa grazia del criterio adottato in sentenza dell'evoluzione dei rapporti sino all'inversione di ruolo, tra coloro che, operando nell'impresa, condizionano i loro comportamenti esterni a mafia e politica. La sentenza ha dunque proprio spiegato il perchè del rifiuto di criteri legati a metri diversi sicchè, al di là della loro riproposizione, non s'intende la sostenuta contraddizione. Il 6^ motivo, concettualmente ultimo, sostiene contraddittorietà in ragione del contributo offerto da Sa. nel corso delle indagini sfociate nella sentenza del '95, di applicazione di pena su richiesta, per turbativa d'asta quale "regista di un cartello d'imprese", e del rilievo che i fatti di quella sentenza coincidono in parte temporalmente con il concorso di cui è processo, sino all'arresto dello stesso imputato nel 1993. La motivazione, considerando anche la natura della sentenza di applicazione di pena su richiesta, esclude la prova del disegno unitario, risalendo la creazione del comitato di affari al 1987, epoca nella quale era ancora imprevisto l'irrompere di Cosa Nostra negli appalti di elevato importo (Provincia di Palermo/Sirap) e non applica l'art. 81 cpv. c.p.. Orbene, quale che sia la qualificazione della sentenza del '95 (in effetti argomento superfluo per rafforzare il perchè del mancato rinvenimento di prova ai sensi dell'art. 81), la decisione risulta incensurabile. Il cumulo giuridico di pene costituisce un beneficio connesso all'unico disegno criminoso che, per diritto vivente, deve essere provato ben oltre la disponibilità della persona all'evoluzione dei propri comportamenti. 4.2 - Il ricorso per B. è infondato. I temi chiave sulla prova necessaria del patto sono già stati oggetto di esame nella premessa di legge penale e di metodo, senza necessità di aggiungere altro. Gl'indici adottati in sentenza, comuni in gran parte con quelli posti a carico di P., sono inversamente posti in discussione nei ricorsi di ciascuno. Il motivo 1 del ricorso qui esaminato trova in effetti giustificazione con l'argomento che B. non poteva assumere scelte autonome, pur ridondanti su interessi altrui, perchè era solo un funzionario di Calcestruzzi in Sicilia. Il ricorso per P. viceversa, nella sua ampia premessa - v. sopra in fatto -, sottolinea che il funzionario locale B., risultato poi proprietario di quote ed amministratore di più aziende locali, talune concorrenti con Calcestruzzi, tra tutte Bingo, Valmar e Reale, in effetti si è posto in conflitto d'interessi, e dunque ha agito da solo. Va nel caso di specie osservato che, giungendo alla questione centrale, il 1 motivo smentisce in parte l'impostazione del ricorso precedente, prendendo distanza circa la prova del patto, in ragione del diverso ruolo e degl'interessi di Sa., sicchè mancherebbe motivazione specifica per quanto concerne il ricorrente. Si tratta di una distinzione speculare a quella del ricorso precedente, che si risolve in censura gratuita della sentenza. La motivazione fa ben chiaro che gli stessi dichiaranti, che accusano Sa., formulano le accuse nei confronti di B., ben oltre la sua ritenuta vicinanza a B., su cui il ricorso scarica anche la prova di responsabilità. E i dichiaranti, si è visto, si riscontrano. A complemento di specifico riferimento di S., vi è l'episodio offerto da D., di cui si è detto. La sentenza perciò nel rispondere all'appello di Sa. risponde essenzialmente anche a quello di B.. E non opera ragionamento riduttivo ai fini della qualificazione del fatto, bensì distintivo. La censura è dunque infondata anche in punto di metodo. Scendendo nei particolari, la motivazione rispondendo alle questioni, poggia proprio sulla prova ritenuta dal Tribunale, per giungere a diversa qualificazione del fatto alla luce dei risultati per le ragioni che pone oltre in luce. Rileva che è bensì B. l'uomo di Cosa Nostra, per il suo definito e preciso ruolo all'interno dell'associazione, ancorchè eserciti attività imprenditoriale, in particolare nel settore delle cave. Ma B., per questa via, si avvicina a B. e suo tramite a P., ai quali fa capo Calcestruzzi) che incentra l'attività proprio sulle materie prime, sino ad assumere una posizione preminente incontrastata sul mercato siciliano. E quindi diviene il ponte del concorso esterno dell'uno e dell'altro nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., attraverso una serie di episodi che dimostrano la progressione. Quanto a B., Br. sottolinea che lo intende da B. reale successore di S.. Perciò la sentenza non dimostra solo che B. ha avuto rapporto personale con l'uomo di Cosa Nostra, se per tal via giunge ad accordo con quanto sarà deciso nell'interesse assorbente dell'associazione. Il fatto che egli poi ne profitti, per realizzare interessi personali, in una con quelli di Calcestruzzi e di Cosa nostra insieme, non esclude che il servigio reso all'associazione assuma autonomo rilievo giuridico, alla luce di quanto si è premesso. E' quanto spiega correttamente la sentenza se, si è visto, proprio delle mozioni delle persone di cui vuoi servirsi approfitta Cosa Nostra, e nel caso ha profittato. Tanto è stato ritenuto in entrambe le sentenze di merito E risulta incontrovertibile la logicità della motivazione, che singolarmente trova conferma indiretta nell'argomentazione del ricorso di P.. Oltre difatti ciascun ricorso giunge al paradosso di chiedere in questa sede una scelta per rilevare una contraddizione tra tesi di parti, non di motivazione. L'accentuazione di questa commistione d'interessi aveva difatti spinto il Giudice di primo grado a ritenere l'imputato palermitano partecipe di Cosa Nostra, a differenza del ravennate, travisando quanto al primo la valenza dei fatti. Ma il Giudice di appello, anche a fronte della ulteriore conferma di G. nel senso dei concorso esterno, ha operato diversa qualificazione e risposto a singole contestazioni. Oltre il 1^ motivo di ricorso è inammissibile, perchè ripropone le stesse questioni di fatto cui ha risposto il Giudice di appello, chiedendo una valutazione alternativa degli aspetti sintomatici della sua progressione verso il patto di "tavolino", e manifestamente infondato in alcuni argomenti (v. per esempio l'argomento di consapevolezza della qualità di B., alla luce di quanto detto e ripetuto in due sentenze, se solo si pensa alla valenza dell'accesso diretto ai "tavolini"). Il 2^ motivo è manifestamente infondato in diritto, perchè il Giudice d'appello poteva, non doveva, modificare la pena, ed è incensurabile nel merito la sua scelta di non farlo, men che poter assumere indici in questa sede per ritenere il suo errore. 4.3 - Quanto a P., fermo quanto premesso sul piano della legge penale, vanno analizzati prima i motivi 4^ - 7^, che pongono questioni procedurali. E risultano infondati. Il 4^ travisa che altro è la notizia di reato ai sensi dell'art. 648 bis c.p., di cui alla richiesta del P.M. in data 7.6.95, accolta nel decreto del 13.7.95, altro il reato per cui si procede. Che talune acquisizioni relative ai fatti per cui è stata disposta archiviazione, siano state rivisitate quali sintomi, non elementi del fatto diverso per cui qui è processo, non ha rilievo, perchè non si ravvisa in tal caso l'efficacia preclusiva, rapportata dal ricorso a giurisprudenza di questa Corte (citata: Cass., Sez. 6^, n. 239/97, Cappello, rv. 207360), che ovviamente concerne lo stesso fatto, come è inequivocabile dal richiamo all'art. 649 c.p.p.. Il 5^ travisa del tutto la risposta offerta nella sentenza impugnata, in relazione al principio di contestazione. Tale risposta non va anzitutto intesa in termini di logica di motivazione (come argomenta in effetti il ricorso), ma puramente di sanzione processuale. E la sentenza rettamente risponde che P. era stato già interrogato sul fatto, e che la puntualizzazione dell'imputazione non ne ha modificato i termini. E si tratta di un obiter dictum, perchè nella specie è preliminare il rilievo che l'art. 416 c.p.p., comma 1, connesso all'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p., è stato modificato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 17. E in materia processuale si applicano le norme vigenti al momento del compimento dell'atto. All'epoca dunque, se in ipotesi poi rilevabile per legge sopravvenuta, non sussisteva alcuna previsione a pena di nullità. Questo rilievo è risolutivo anche per quanto concerne il 6 motivo, ferma la disponibilità in udienza preliminare degli atti di cui si sostiene omesso precedente deposito e, qui si aggiunge, senza che nulla impedisse in quella sede la richiesta di termine a difesa. Quanto al 7, non si tratta di omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare, della quale si occupa S.U. 35358/03, Ferrara (rv. 225361), ma di notifica irrituale nel luogo di residenza a mani della moglie convivente, invece che in quello di domicilio eletto. Alla luce del riferimento nella sentenza impugnata a S.U. 119/05 Palumbo (229539), la ripetizione della questione, che mira a dimostrare rituale l'elezione di domicilio risulta del tutto gratuita. S.U. Palumbo completa il principio, affermando che la nullità assoluta è esclusa nel caso di idoneità della notifica, compiuta come nella specie non si contesta, a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, onde si è in presenza di nullità a regime intermedio, e sanata perchè non già eccepita. Non si tratta di diversa giurisprudenza, ma appunto di precisazione di principio. Passando ai motivi che concernono la motivazione, va ribadita anzitutto l'inconciliabilità metodologica della premessa con i motivi consentiti. - La premessa di fatto nel ricorso, si ripete può giustificarsi a fronte di un caso complesso, in termini ripetitivi acritici, al fine di illustrare le successive questioni di censura. Ed in parte è quanto fa, assorbendo la necessità di una riassunzione in questa sentenza del tenore dei motivi di diritto e di fatto resi da quella impugnata. Sennonchè oltre, come qui affermato in via di principio, trasborda palesemente nella prospettazione della tesi difensiva sul fatto, tendendo ad un convincimento alternativo del Giudice di legittimità sul metro da adottare, diverso da quello del Giudice di merito. Invero pone in discussione il quadro degli eventi, senza tener conto che già l'ambiente implicato dalle acquisizioni è il sostegno dei criteri adottati dai Giudici per valutare i risultati acquisiti caso per caso, ai fini della prova di responsabilità di ognuno per il contributo reso in un periodo della vita associativa a Cosa Nostra. L'associazione era sotto il controllo dei Corleonesi ed in particolare di R., cui i dichiaranti attribuiscono mutamento del programma in rapporto alla situazione dell'economia sul territorio, proprio quando era rilevante il peso del gruppo Ferruzzi, tramite Calcestruzzi e le imprese collegate. Il criterio adottato nelle sentenze per le singole implicazioni di risultato non risulta erroneo, o apoddittico. Semplicemente il ricorso ne offre uno alternativo, ancorato alla tesi difensiva di una presa di distanza del ricorrente, leggendo altrimenti i fatti in questa sede, sino a quello che si rileva un paradosso di segno contrario (v. la conclusione dell'esame della censura sul dolo in questa sentenza). Ma si è visto, non è possibile per legge, e già per Costituzione. Resta il possibile rilevo di vizi di motivazione in singole induzioni. E passando alle questioni specificamente proposte con i motivi, va rilevato anzitutto che la conclusione cui giunge il motivo 3^ è infondata. La sentenza, si è visto, non ha travisato la legge penale nel ritenere a) il concorso di P. con l'intero sodalizio, b) la sua rilevanza causale, c) il dolo. I Giudici di merito, siano o non incorsi nelle imprecisioni sostenute già nel 1^ motivo (vizio di motivazione circa la vicenda di (OMISSIS)) e proseguite negli asserti preliminari del 3^, poggiano la loro decisione sul rilievo obiettivo, in sè incontroverso di quanto segue. E' inconsueta al momento della sua assunzione la scelta assai rilevante nel settore edilizio siciliano di Calcestruzzi, sia o non l'unica in questo settore. La scelta, formalmente proposta da B. gestore in Sicilia dell'attività sociale, risulta ispirata da B., uomo di mafia e gestore di cave, settore proprio di Calcestruzzi, con il quale gli stessi rapporti di P. sono durati a lungo, intrecciandosi con favori personali che, ritenuti o non estremi di reato, significano, nella motivazione combinata di merito, accollo del ricorrente, per sua disponibilità a richieste di mafia. L'edificazione di (OMISSIS) in questo contesto accentua in misura rilevante il senso della disponibilità. L'edificazione è intrinsecamente illegittima, quand'anche coperta in talun momento da atti formali, rispondendo nel contempo all'interesse di preminente famiglia mafiosa che ha mosso il tutto. Le stesse evoluzioni della vicenda (v. i passaggi ed i ritorni, e le successioni d'imprese del gruppo), e le giustificazioni rese dai responsabili dei lavori ( C. e V.) rendono secondo i Giudici di merito evidente la confluenza d'interessi dell'impresa con quelli di Cosa Nostra. Finalmente il quadro si completa con la proposta di B., responsabile locale di Calcestruzzi, per il patto di tavolino, fatta risalire a B.. E, secondo le sentenze, l'effetto del patto si è visto in caso specifico nel '91 ((OMISSIS)), coinvolge con imprese di mafia Gambogi, cui è estraneo B. e che fa capo a C., e tramite lui al ricorrente. Insomma i Giudici ritengono che i fatti a prima vista danno conto di favori specifici a persone di mafia, cui il ricorrente peraltro si professa inutilmente estraneo in questa sede (fatto). Ritengono quei favori rilevanti per chi mira alla posizione di preminenza in un settore economico, nel quale è infiltrata con interessi diretti Cosa Nostra, sicchè i favori scambiati i membri dell'associazione sfociano in un accordo operativo con Cosa Nostra. In questa luce, l'argomentazione che è stata questa o quell'impresa del gruppo a trarre profitto dall'operazione, incorre nell'equivoco posto in luce nell'esame delle problematiche legge sostanziale e di metodo implicate dai ricorsi. Questo ricorso in particolare propone di svincolare i singoli episodi dalla valutazione di contesto, per dimostrare inaccettabile la lettura dei fatti adottati come indici di prova ed indurre quindi l'errore di diritto. E pone a corollario il motivo 2^, che invoca il principio quale approdo dell'errore motivazionale. Ma il motivo resta fine a se stesso, invocando il principio di autonomia patrimoniale. Le sentenze di merito non valutano i fatti per porre in discussione le ragioni patrimoniali di ciascuna impresa del gruppo ((OMISSIS)- (OMISSIS) - era già stato assolto e C. - Gambogi - lo è stato in appello), bensì le scelte d'indirizzo in Calcestruzzi, determinanti per le satelliti. Queste operano anche nell'interesse del gruppo teso al dominio del mercato, sul quale ha nel contempo chiaro interesse di controllo e gestione diretta Cosa Nostra, che non può prescindere dalla realtà dello stesso gruppo. Le convergenza d'interesse da valenza alle decisioni dell'uno e dell'altra. E quanto alle scelte di P., le sentenze concludono, in maniera qui irreprensibile, che dato il punto di arrivo, non si tratta di mera connivenza, bensì di contributo reale all'associazione mafiosa, secondo l'accentuazione della sentenza Mannino, in termini non esclusi dalla Demitry ed affermati dalla Carnevale. A questo punto la questione del dolo risulta inverificabile perchè di fatto e risulta anche a prima vista logicamente gratuita (sub 3, lett. c). L'eccezione d'inconsapevolezza poggia sull'attribuzione di autonomia decisionale a B., ed è inversamente contestata a difesa dello stesso B. (v. ricorso precedente), senza tener conto che le sentenze rimarcano il tramite comune, B., per dimostrarne confluenza, e di più l'ancorano ai dati obiettivi. Ma di più il ricorso non nega affatto la bontà dell'induzione che ogni deliberazione a monte di quanto operato nell'isola sia stata presa a Ravenna, se mira nel primo motivo a far fuori il ricorrente dal '93 in poi. L'8^ motivo pone una subordinata, manifestamente infondata ed implicitamente di merito, come già si è osservato a proposito del ricorso per B..  **P.Q.M.**  Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Rigetta i ricorsi di B., Sa. e P., che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. II 10-09-2008 (11-06-2008), n. 35051 - Pres. RIZZO Aldo - L.S.P.**

RV241813

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Concorso esterno - Unico contributo - Rilevanza causale - Ammissibilità.*

Il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione. (Rigetta, App. Palermo, 19 Novembre 2004)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 08-01-2008, n. 542 - RV238242](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G008227460238242)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-09-2005, n. 33748 - RV231671](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G367862570231671)

  --TIPSOA-- RIZZO Aldo XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 L.S.P. RV241813

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. II, 10-09-2008 (11-06-2008), n. 35051 (testo della decisione)**  **FATTO**  Con sentenza del 12.6.2000 il Tribunale di Palermo condannava L. S.P., avendolo ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa aggravata contestato al capo A della rubrica, alla pena di anni sette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di suo mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare; disponeva l'interdizione in perpetuo dello stesso dai pubblici uffici. Con la medesima sentenza il Tribunale ordinava, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, la confisca delle quote sociali di pertinenza delle società sottoposte a sequestro preventivo riconducibili al detto imputato - ad eccezione delle quote relative alla ditta individuale M. G. ed alla Industrie Lamellari s.r.l. - nonchè di un natante, di un fondo rustico in località "(OMISSIS)" di (OMISSIS) e di alcuni automezzi, disponendo per contro la restituzione di appartamenti ed unità immobiliari appartenenti alle società per le quali era intervenuta la confisca delle quote, e la restituzione a M. G. dei beni personali meglio specificati ai punti 4, 5 e 6 del decreto di sequestro preventivo dal 21.4.1999. Assolveva il predetto L.S. dalla imputazione di riciclaggio contestata al capo B della rubrica perchè il fatto non sussiste e, limitatamente alla condotta contestata con riferimento alla fittizia intestazione di quote di pertinenza delle società facenti capo a S.G. e S.R., qualificato il fatto come ricettazione, perchè estinto per prescrizione. L'addebito mosso al L.S. e per il quale era intervenuta la predetta condanna era di avere concorso nel reato associativo, inserendosi, tra il 1980 ed il 2000, nell'attività dell'organizzazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra", ponendo in modo continuativo a disposizione di esponenti di rilievo del sodalizio criminale - quali S.G., S.R., P.I., P.G.B., D.T. F., M.F. - la propria attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia, il proprio credito e le conoscenze acquisite, consentendo così ai predetti di reimpiegare i proventi delle attività delittuose poste in essere dall'associazione medesima, che ne risultava rafforzata sotto il profilo della potenza economica e della conseguente disponibilità di mezzi. Con sentenza del 10.7.2002 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione impugnata. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il predetto L.S.P. lamentando sotto diversi profili violazione ed inosservanza di legge nonchè vizio di motivazione. Con sentenza in data 23.10.2003 la Sesta Sezione di questa Corte di Cassazione annullava l'impugnata sentenza rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio. Rilevava questa Corte che l'impugnata sentenza, nella parte centrale e decisiva del suo percorso logico argomentativo, non aveva fatto buon uso della legge penale, in relazione ai principi che regolano il concorso esterno in associazione di stampo mafioso, e riposava su una motivazione priva di capacità dimostrativa sul thema decidendum e meramente assertiva, sino a sfociare in illazioni congetturali. In particolare la Corte territoriale, pur avendo escluso l'inserimento organico del L.S. nell'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e avendo ritenuto lo stesso un mero concorrente esterno, non aveva adeguatamente approfondito il tema e non aveva analizzato ed apprezzato la reale portata di tale concorso come funzionale, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, oltre che di determinismo causale, alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione; ciò in quanto la valutazione del giudice di merito si era limitata ad evidenziare una certa "contiguità" del L. S. con ambienti mafiosi e una sorta di "disponibilità" del medesimo, nell'espletamento della sua attività imprenditoriale, nei riguardi di singole persone, pacificamente inserite, con ruolo anche di spicco, in clan mafiosi anche contrapposti, enucleando alcuni episodi ritenuti sintomatici di rapporti di affari con esponenti della criminalità organizzata e, quindi, di oggettivo aiuto alla causa associativa ed al relativo programma criminoso; ed era in tal modo pervenuta ad una conclusione semplicistica e superficiale, perchè non dimostrava che tali episodi avessero contribuito, in maniera concreta, alla conservazione o al rafforzamento dell'entità criminale. Con sentenza in data 19.11.2004 la Corte di appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio sull'appello proposto dal L.S. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 12.6.2000, confermava tale sentenza e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. Avverso tale sentenza propone nuovamente ricorso per Cassazione il L.S., per il tramite dei propri difensori, lamentando violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di ricorso di cui all'atto di gravame in data 26.6.2006 il L.S. lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 110 c.p. e art. 416 bis c.p., nonchè violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. Rileva in particolare la difesa che l'impugnata sentenza, pur elencando quelle stesse identiche condotte individuate nella sentenza oggetto del precedente annullamento, nessuna delle quali per la Suprema Corte possedeva l'efficienza di assurgere, da sola o cumulata con le altre, al rango di prova di contributo penalmente rilevante ex artt. 110 e 416 bis c.p., non aveva impostato e risolto, con la necessaria consequenzialità e coerenza logico - giuridica, il tema centrale che aveva dinnanzi, e cioè la definizione del ruolo del L.S. e del contributo, non a favore di singoli esponenti mafiosi, anche di spicco, bensì dell'associazione mafiosa; ciò in quanto, siccome rilevato dalla Suprema Corte in sede di annullamento della precedente sentenza, non può ritenersi sussistente la "condotta" che integra l'ipotesi delittuosa del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza adeguata verifica della idoneità della stessa "in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento dell'associazione". E pertanto non poteva dubitarsi che anche tale ulteriore sentenza di merito andava annullata atteso che il giudice di rinvio, disattendendo i principi di diritto cui avrebbe dovuto doverosamente adeguarsi, aveva apprezzato quella medesima condotta posta a base della sentenza cassata dalla Suprema Corte come sinonimo di concorso esterno. In particolare, certamente irrispettosa dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte si appalesava l'affermazione secondo cui la richiesta formulata dal L.S. a S.B. per ottenere il rimborso di una somma di danaro da parte di altro sodale, F.M., per una operazione edilizia intrapresa ma non realizzata, non poteva "che qualificarsi come vero e proprio contributo al rafforzamento e mantenimento dell'associazione mafiosa"; ciò in quanto trattavasi di affermazione apodittica, mancando la necessaria ricerca ed acquisizione di concreti elementi di fatto dai quali si potesse desumere, con logica a posteriori, che tale condotta aveva prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa. E parimenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non poteva dubitarsi che la chiave psicologica che muoveva il ricorrente nel recuperare il credito era il proprio tornaconto economico personale, restandogli del tutto indifferente ogni indiretto aspetto riguardante il sodalizio, e men che mai, un insussistente rafforzamento del detto sodalizio derivante da tale condotta. Parimenti non in linea con i principi di diritto posti dalla Suprema Corte con la precedente pronuncia doveva considerarsi l'ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo la quale "il matrimonio della figlia del L.S. con un nipote di S.G., costituisce un ulteriore dato che conforta la tesi del coinvolgimento consapevole e spontaneo del L.S. nella vita di altre famiglie mafiose ed una sostanziale espansione della propria attività resa possibile dalle nuove alleanze cercate e volute dal L.S.", essendo illogico ritenere che il ricorrente avesse indotto la propria figlia ad un matrimonio coatto per apportare un contributo alla realizzazione dei fini della consorteria mafiosa. Del pari l'affidamento da parte del ricorrente di lavori ad imprese intestate ad esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa non poteva ritenersi in alcun modo, alla stregua del costante insegnamento della Suprema Corte, indizio univoco di concorso esterno nel reato associativo. Macroscopicamente illogico sotto il profilo motivazionale appariva altresì l'assunto della Corte territoriale secondo cui il L. S., nell'ottenere asserite illegittime concessioni edilizie, avrebbe accresciuto il prestigio dell'associazione. Ed ulteriore, palese e macroscopica incongruenza logico-motivativa doveva ravvisarsi nell'affermazione della Corte d'appello secondo la quale "è vero che il L.S.I. (nipote del ricorrente), nel corso della sua deposizione ha riferito che lo zio era stato costretto a pagare per poter lavorare in tranquillità senza essere soggetto a minacce o danneggiamenti da parte di gruppi mafiosi... ma è regola invalsa in Cosa Nostra che anche gli associati mafiosi dovessero pagare il pizzo alla famiglia mafiosa": ed invero, se il L.S. si proponeva, pagando tale pizzo, di poter lavorare in tranquillità, non ricorreva chiaramente l'elemento soggettivo del reato di concorso esterno in associazione mafiosa; se invece tale condotta era stata necessitata dall'esigenza di adeguarsi a regole di "Cosa Nostra", doveva parimenti escludersi l'esistenza del suddetto concorso esterno atteso che, siccome evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, l'adeguarsi a regole mafiose per convenienza personale non costituisce indizio univoco del suddetto concorso esterno. Col secondo motivo di ricorso del predetto atto di gravame del 26.6.2006 il L.S. lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e), in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, nonchè violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 603 c.p.p. per non essere stata disposta la rinnovazione parziale del dibattimento specificamente richiesta con i motivi aggiunti. Rileva in particolare la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva proceduto all'indiscriminato sequestro di beni del L.S. sotto il profilo che nessuna attendibile e circostanziata giustificazione aveva fornito lo stesso in ordine alla provenienza lecita di tali beni, rilevando che sul punto la Suprema Corte aveva di recente ribadito cha la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, ai fini del sequestro ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, opera a condizione che l'accusa dimostri che il titolare apparente non svolga un'attività tale da procurargli il bene. Il che significa, essendo fra l'altro detta interpretazione l'unica atta a salvaguardare la legittimità costituzionale della disposizione in parola, che l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei beni incombe all'organo procedente, salvo l'onere di allegazione gravante sul prevenuto allorchè la pubblica accusa abbia, quanto meno a livello indiziario, fornito degli elementi di prova in tal senso. Coerentemente a tale impostazione, la verifica della sproporzione non può essere riferita al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, cosicchè la valutazione di tale sproporzione deve essere effettuata con riferimento a ciascun bene ed al momento di acquisto dello stesso, per accertare la sussistenza di un rapporto di sproporzione rispetto ai redditi dell'interessato. Per contro la Corte territoriale, omettendo tra l'altro di assumere, sebbene ritualmente sollecitata, alcuna prova, decisiva e rilevante, per la formazione del giudizio relativo alla situazione de qua, essendosi limitata a censurare in modo globale la tenuta della documentazione contabile, aveva trasformato l'istituto della confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 da mero strumento di sottrazione dei profitti di origine illecita, a confisca generale dei beni di tutto il patrimonio. Infine col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p. ed all'art. 133 c.p. In particolare rileva la difesa che certamente non costituisce adempimento dell'obbligo motivazionale il mero riferimento "per relationem" all'asserito "corretto uso del potere discrezionale di determinazione della pena" del primo giudice, nè può ritenersi elemento ostativo alla concessione delle chieste attenuanti generiche l'oggettiva gravità del reato per il quale si è riportata condanna penale, portando tale affermazione ad un principio di incompatibilità ontologica fra reati di grave allarme sociale e concessione delle attenuanti generiche. Con ulteriore atto di gravame in data 14.9.2006 i predetti difensori del L.S. censurano ulteriormente l'impugnata sentenza lamentando, col primo motivo di gravame, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 127 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), ed assumendo la violazione da parte del giudice di rinvio della disposizione che imponeva di uniformarsi alle questioni di diritto decise con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 6^ Penale, del 23.10.2003; ed inoltre inosservanza ed erronea applicazione, sotto molteplici profili, degli artt. 110, 416 e 416 bis c.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b), mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per la integrazione del delitto contestato, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 in ordine alla valutazione del materiale probatorio asseritamente dimostrativo delle condotte integrative del reato per cui era intervenuta la condanna, ed inosservanza del principio dell'"oltre ragionevole dubbio" nella valutazione degli elementi di responsabilità. Sul punto rileva innanzi tutto la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di uniformarsi, in violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la precedente pronuncia del 23.10.2003, prestando solo formale ossequio alle indicazioni ricevute ma limitandosi a ripercorrere, nella sostanza, le argomentazioni già ritenute inadeguate dalla Suprema Corte. Ed invero innanzi tutto la Corte territoriale aveva omesso di valutare l'idoneità del contributo fornito dal ricorrente al rafforzamento complessivo dell'associazione mafiosa, alla luce dei precisi parametri di concretezza, specificità e rilevanza, essendosi limitata ad evidenziare meri aspetti di contiguità e di generica disponibilità verso singoli soggetti eventualmente collegati all'associazione; ed aveva fatto riferimento a limitati rapporti commerciali con singoli mafiosi ovvero all'adeguamento alle regole dell'associazione, omettendo di considerare che la Suprema Corte aveva rilevato come l'interscambio commerciale e l'adeguamento per convenienza a regole mafiose non potessero essere considerati indici di giuridica sussistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ciò in quanto l'impugnata sentenza, con palesi artifici dialettici, aveva prestato apparente riconoscimento al dictum della Suprema Corte, disattendendolo nella sostanza, essendosi limitata a ripercorrere i fatti e gli episodi evidenziati nella annullata sentenza, aggiungendo semplicemente (ma indimostratamente) che gli stessi erano idonei a rafforzare in concreto l'associazione in quanto tale. E l'impugnata sentenza si dimostrava carente anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione, che il giudice del rinvio individuava non già nella coscienza e volontà di realizzare, magari anche parzialmente, il programma delittuoso del sodalizio, ma al contrario nella mera consapevolezza dell'accrescimento del prestigio di "Cosa Nostra". Rileva la difesa che in effetti la sentenza di rinvio, come già avevano fatto le precedenti decisioni, rinveniva la prova delle condotte integratrici del concorso esterno nelle presunte "ammissioni" dell'imputato, nelle dichiarazioni del nipote L.S. I. e nelle dichiarazioni di veri o presunti collaboratori di giustizia. In relazione al primo elemento parte ricorrente lamenta la strumentalizzazione della prospettazione secondo cui vi sarebbero ammissioni da parte del L.S., essendosi quest'ultimo limitato a riconoscere che in alcuni casi, nell'arco di un ventennio, aveva intrattenuto rapporti genericamente d'affari con esponenti della mafia, ma tale circostanza non comportava assolutamente un riconoscimento del suo apporto all'associazione mafiosa nella consapevolezza di prestare un contributo a favore della stessa. In ordine alle dichiarazioni di L.S.I. rileva la difesa che mancava totalmente nell'impugnata sentenza alcuna valutazione critica delle stesse, essendosi la Corte territoriale limitata a constatare una presunta assenza di motivi di astio senza in alcun modo esaminare e confutare tutti quegli elementi, contenuti nei motivi di appello, che denunciavano concreti episodi dimostrativi della inattendibilità dello stesso. Quanto alle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" la difesa - dopo aver sinteticamente ripercorso i passaggi dell'impugnata sentenza - rileva che le stesse, oltre a non essere connotate di efficacia dimostrativa in ordine al thema decidendum, erano state utilizzate dando per scontata la loro credibilità; e rileva altresì che da tali dichiarazioni emergeva tutt'al più l'esistenza di una "fitta trama di contatti con esponenti di Cosa Nostra", inidonea a dimostrare in realtà quel contributo consapevole a mantenere o rafforzare il sodalizio criminale richiesto dalla giurisprudenza. Osserva parte ricorrente, in relazione al suddetto motivo di gravame, che tutti gli elementi che la sentenza aveva ritenuto significativi della condotta agevolatrice il più delle volte erano sforniti di ogni riscontro probatorio e, comunque, non erano dotati del requisito della gravità e della univocità indiziaria; essi attenevano spesso ad attività lecite o penalmente neutre, arbitrariamente ed impropriamente ricondotte a conseguenze erroneamente dimostrative di agevolazioni del sodalizio mafioso; tali elementi, anche se si volessero considerare sufficientemente provati, risentivano di una ricostruzione parziale della vicenda imprenditoriale ed umana del ricorrente e non apparivano in ogni caso dimostrativi della sussistenza dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza per la integrazione del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta, subordinatamente, violazione ed erronea applicazione dell'art. 378 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie criminosa in questione. In particolare rileva la difesa che nel caso di specie, lungi dal potersi ritenere integrata la contestata fattispecie associativa, doveva ritenersi tutt'al più realizzato il reato di cui all'art. 378 c.p., che l'impugnata sentenza aveva ritenuto non configurabile argomentando erroneamente dal contributo non marginale del L.S. all'associazione. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b); difetto di motivazione in ordine ai presupposti per disporre la confisca, ex art. 606 c.p.p., lett. e); inosservanza dell'art. 603 c.p.p. in ordine alle richieste di rinnovazione del dibattimento proposte dalla difesa, e mancata motivazione in relazione a tale diniego. In proposito rileva la difesa, con riguardo alla confisca disposta in ossequio alla norma sopra indicata, che la disposizione in parola prevede una presunzione relativa di illecita acquisizione patrimoniale con la specificazione che l'onere di dimostrare la provenienza può essere assolto allegando elementi che non necessariamente devono avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori o obbligatori, ma che siano comunque idonei a vincere la presunzione. Alla stregua di quanto sopra la difesa, premesso di aver depositato nel corso del giudizio di merito ampia documentazione attestante lo svolgimento da parte del L.S., nella fase iniziale della sua attività lavorativa, della gestione di un deposito di gasolio e tre distributori di benzina, rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che tale documentazione non dimostrasse una provenienza lecita del patrimonio trattandosi di attività svolte "in nero" con evasione del fisco; ed erroneamente aveva respinto le richieste di rinnovazione del dibattimento volte a dimostrare l'effettività di costi e ricavi relativamente a tale attività, nonchè l'effettività degli esborsi e dei pagamenti effettuati dal L.S. per la sua successiva attività di imprenditore edile, sotto il profilo che non sarebbe comunque emerso un collegamento diretto e temporalmente susseguente fra le risorse finanziarie manifestate dall'imputato ed i ricavi provenienti dagli impianti di carburante e dall'attività imprenditoriale. E parimenti ha evidenziato la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto la confisca delle quote di società sotto il profilo della non dimostrata provenienza lecita dei redditi dell'imputato, atteso che il patrimonio societario era distinto dal patrimonio personale dell'interessato, e la società doveva essere considerata "terza" rispetto alla persona sottoposta a procedimento penale, con la conseguenza che non poteva applicarsi la regola della presunzione di illiceità ma quella per cui era l'accusa a dover fornire la prova rigorosa della illecita provenienza: prova che non era stata in alcun modo addotta dall'impugnata sentenza, che si era limitata a prendere in considerazione i redditi del ricorrente in relazione alle sue dichiarazioni al fisco. Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62 bis c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento alla entità della sanzione irrogata ed alla motivazione relativa. In particolare rileva la difesa che le argomentazioni della sentenza in ordine alla determinazione della pena erano riferibili a mere formule di stile, non avendo in realtà la Corte territoriale preso in considerazione i parametri posti dall'art. 133 c.p. per la determinazione della pena, e quelli elaborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 62 bis c.p.. Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza.  **DIRITTO**  Il ricorso non è fondato. Ed invero, esaminando nell'ordine logico le questioni prospettate, osserva innanzi tutto il Collegio che l'assunto di parte ricorrente circa la mancata valutazione critica delle dichiarazioni rese dal nipote dell'imputato, L.S.I., per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare per relationem le valutazioni del Tribunale senza rispondere, se non in maniera generica ed apodittica, ai rilievi sollevati nei motivi di appello, si appalesa chiaramente infondato ove si osservi che la Corte suddetta, nella sentenza impugnata, ha rilevato l'assenza di elementi che denotassero sentimenti di astio o risentimento nei confronti dello zio L.S. P., evidenziando altresì che gli ulteriori elementi prospettati dalla difesa in ordine alla attendibilità del dichiarante, quali il presunto comportamento scorretto nei confronti del Notaio Z. G., la valutazione negativa nei confronti dello stesso da parte di B.G., la pregressa frequentazione con esponenti mafiosi, ed in particolare i fratelli G., non potevano avere alcuna refluenza sulla bontà delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese nei confronti dell'odierno ricorrente. Ed a tal proposito la Corte territoriale ha altresì posto in evidenza la coerenza, logicità ed analiticità delle dichiarazioni rese dal teste predetto, evidenziando come tali dichiarazioni avessero trovato un implicito elemento di riscontro nelle ammissioni dello stesso ricorrente il quale aveva in buona sostanza riconosciuto l'esistenza di, se pur sporadici, rapporti di affari con esponenti della mafia. E tale ammissione, se chiaramente appare priva di rilevanza in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato con riferimento al reato ascrittogli, costituisce un indubbio elemento di riscontro al fine di ritenere l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste predetto. Sotto altro profilo e con specifico riferimento alla configurabilità nel caso di specie del contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa, osserva il Collegio, proseguendo nell'esame delle questioni sollevate dalla difesa, che patimenti non conferente si appalesa l'assunto della difesa secondo cui gli episodi riferiti dal predetto dichiarante sarebbero irrilevanti ai fini della configurabilità del reato ipotizzato sotto il profilo che mancherebbe la dimostrazione di un patto di solidarietà fra il L. S. e l'associazione mafiosa atteso che i rapporti posti in essere dal ricorrente avevano interessato singoli gruppi, sovente in contrasto fra di loro. Ed invero sul punto la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il punto di partenza della presente indagine è costituito dalla unicità del fenomeno associativo mafioso, la cui forza si basa proprio sui vari gruppi, indipendentemente da possibili contrasti che possono insorgere fra di essi, stante l'esistenza di un organismo di vertice con compiti, tra l'altro, di supervisione e di ricomposizione dei conflitti. E pertanto, siccome correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, l'appoggio fornito a soggetti mafiosi anche appartenenti a gruppi diversi, rappresenta un modo di accrescimento dell'associazione mafiosa nel suo complesso, quale centro di interessi economici e di controllo del territorio. Procedendo nella presente esposizione osserva il Collegio che il motivo centrale dei ricorsi presentati nell'interesse del L.S. si sostanzia nell'asserito contrasto delle conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici della Corte territoriale di Palermo in sede di giudizio di rinvio rispetto ai principi fissati nella sentenza di questa Corte, Sezione 6, del 23.10.2003 che aveva proceduto all'annullamento della precedente pronuncia della Corte di Appello del 10.7.2002. In particolare rileva il ricorrente che i giudici del rinvio, disattendendo i principi di diritto cui avrebbero dovuto doverosamente attenersi, avevano elencato quelle medesime condotte già individuate nella sentenza oggetto del precedente annullamento e che erano state ritenute da questa Corte prive di quella idoneità necessaria per integrare l'ipotesi delittuosa del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., pervenendo alla erronea ed indimostrata conclusione che quelle stesse condotte erano idonee a realizzare quel rafforzamento complessivo dell'associazione mafiosa che, alla stregua dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, costituiva elemento indispensabile per fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Neanche tale rilievo è fondato. Ed invero, in ordine agli elementi qualificanti la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota pronuncia n. 33748 del 12.7.2005, Mannino, rv. 231671, hanno specificato che assume il ruolo di "concorrente esterno" nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione; con la ulteriore precisazione che la condotta del concorrente esterno in tanto assume veste di apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento della consorteria mafiosa in quanto, all'esito della verifica ex post della efficacia causale di tale condotta, si possa sostenere che la stessa, di per sè, abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'associazione criminale, essendone derivati per la medesima o per le sue articolazioni settoriali concreti vantaggi o utilità. Orbene siffatti principi (ai quali questo Collegio aderisce in toto), contrariamente a quanto affermato in ricorso, sono stati, nella loro sostanza, rispettati nella sentenza impugnata con riferimento alla posizione del L.S.. Ed invero, in relazione alla operazione legata alla realizzazione del complesso immobiliare sito nella via (OMISSIS) di Palermo, la Corte territoriale nell'impugnata sentenza ha individuato una serie di elementi che connotano in maniera evidente l'interesse della mafia palermitana alla attività imprenditoriale del ricorrente, finalizzato al controllo del territorio, cui faceva da controaltare l'interesse del costruttore ad incrementare la propria attività ed i propri guadagni, in una vicendevole prospettiva di espansione del potere e del guadagno. Indicativo in tal senso è il riferimento operato dalla Corte territoriale ai rapporti intercorsi tra il L. S. e la famiglia Savoca (gruppo di assoluto rilievo nel variegato panorama criminale della "famiglie" mafiose palermitane, appartenente al gruppo di "Corso dei Mille"), atteso che il suddetto affare immobiliare era stato realizzato su segnalazione di soggetti appartenenti alla famiglia Savoca, la costruzione dell'edificio era stata eseguita dal ricorrente in società di fatto con S.P., diversi appartamenti erano stati ceduti a prezzi di favore ad esponenti della "famiglia" facente capo ai S. ovvero ad esponenti della "famiglia" di Corso dei Mille; e significativa è altresì la circostanza che l'area di sedime su cui sarebbe sorto il complesso immobiliare si apparteneva a noti esponenti mafiosi della "famiglia" della "Kalsa". Ma, per come evidenziato dalla Corte territoriale, la vicenda si connota altresì per ulteriori anomalie, quale la consegna da parte di S.G. al L.S. di una consistente somma di danaro in contanti (circa L. 300 milioni), siccome riferito dallo stesso ricorrente, per l'acquisto del terreno, somma versata dal L.S. presso la Cassa di Risparmio V.E. in libretti al portatore con nomi di fantasia e destinata a costituire la copertura degli assegni poi rimessi ai proprietari dell'area edificabile. I giudici di merito hanno pertanto delineato, con riferimento alla vicenda in questione, un quadro probatorio da cui emerge inequivocabilmente il concorso "esterno" del L.S. alla predetta consorteria mafiosa, trattandosi di indizi gravi e precisi che assumono la veste di precisi indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso e senza alcun automatismo probatorio, può logicamente inferirsi la sussistenza della contestata ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.; ciò in quanto gli elementi evidenziati dai giudici di merito forniscono la prova dell'interesse da parte della organizzazione criminale ad inserirsi nell'attività imprenditoriale per meglio controllare il territorio, sfruttando la disponibilità dell'odierno ricorrente a rivolgersi alle "famiglie" interessate e ad ottemperare ai loro desiderata in modo da poter proseguire ed espandere la propria attività imprenditoriale operando sotto l'ombrello protettivo della mafia. E del pari significativa in tal senso è la vicenda della acquisizione da parte del L.S. di alcune aree edificabili, in particolare quella di Via (OMISSIS), ottenute dall'odierno ricorrente con l'intermediazione di soggetti legati alla consorteria mafiosa che avevano ripetutamente invitato i proprietari dell'area interessata a trovare un accordo con il L.S. per il trasferimento delle quote di loro proprietà; ed a tal proposito la Corte territoriale ha rilevato come l'invito alla "ricerca di un accordo" conteneva una implicita e larvata minaccia, siccome confermato dalle scritte ingiuriose e dall'invio di fusti di calce - che nel codice mafioso costituisce esplicitazione inequivocabile di un contesto assolutamente intimidatorio - alle due donne, P. M.R. e P.A.S., che a tali sollecitazioni non avevano aderito. E correttamente, in merito a tale vicenda, la Corte territoriale ha rilevato che l'episodio rappresenta, al di là dell'arricchimento del L.S. per effetto della realizzazione dei suoi progetti imprenditoriali, un modo per l'associazione mafiosa nella sua interezza di acquisire ulteriore credito e di sviluppare in modo sempre più penetrante il proprio dominio territoriale nell'intero settore dell'edilizia: il che si traduce in una sostanziale crescita di prestigio dell'associazione che si assicurava lauti guadagni in un settore in continua espansione avvalendosi proprio di quelle iniziative imprenditoriali del L.S. rese possibili grazie all'intermediazione mafiosa. E di ciò si ha una conferma nel prosieguo della vicenda, che ha visto la realizzazione nella Via (OMISSIS) da parte del L. S. di un edificio residenziale con la partecipazione a tale iniziativa imprenditoriale di diversi soggetti inseriti nel contesto associativo mafioso, fra cui L.P.T. e G. P., il primo quale tramite fra gli imprenditori edili e l'associazione mafiosa, ed il secondo quale titolare della ditta alla quale era stata commessa la realizzazione degli scavi per le fondazioni dell'edificio. Osservano in proposito i giudici di merito che l'affidamento da parte del L.S. di lavori direttamente connessi alla realizzazione di edifici ad imprese intestate ad esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa costituiva un modo per quelle imprese di realizzare cospicui guadagni e soprattutto di controllare l'intero mercato immobiliare, evidenziando altresì che siffatta condotta del L.S., proprio perchè generalizzata e svolta in un contesto territoriale assai ampio, manifestava una sorta di tendenza costante del L.S. a rivolgersi a personaggi mafiosi, ancorchè appartenenti a "famiglie" diverse, onde assicurarsi, ovunque egli avesse deciso di sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali, la protezione ed il consenso delle varie "famiglie". Alla stregua di quanto sopra non è dubbio che i giudici di merito abbiano evidenziato, in maniera assolutamente logica e corretta, quegli elementi idonei ad essere qualificati in termini di concorso esterno nella fattispecie associativa, e cioè gli effettivi e consapevoli contributi dati all'associazione mafiosa dal L.S., e segnatamente quei consistenti apporti tali da rendere concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la sua disponibilità nei confronti dell'associazione e da materializzarne la prova. Coerentemente alle premesse fattuali esposte, la Corte territoriale ha rilevato infatti che le condotte sopra descritte si inserivano in una logica di interscambio di favori rappresentato, per un verso, dal permesso accordato al L.S. da parte delle singole "famiglie" mafiose di costruire nelle diverse zone della città dove il ricorrente intendeva realizzare le proprie iniziative imprenditoriali, e per altro verso nella possibilità offerta a quelle famiglie, di inserirsi nelle suddette attività imprenditoriali per meglio controllare dall'interno, mediante - tra l'altro - l'affidamento in subappalto dei lavori di base ad esponenti o prestanome di quelle famiglie, il ricco mercato edilizio palermitano ed espandere la propria influenza sul territorio; essendo ben noto infatti come la logica dell'offerta di protezione si coniuga con l'interesse da parte dell'associazione mafiosa ad utilizzare il settore dell'edilizia come base per il reimpiego di consistenti capitali illeciti o come fonte stessa di approvvigionamento di capitali. A ciò deve aggiungersi che indici inequivocabili della spontaneità e della sistematicità dei rapporti tra il L.S. e noti esponenti della consorteria mafiosa palermitana si desumono altresì, per come rilevato dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, da diversi altri fatti ed episodi, fra cui l'intervento pacificatore di B.S., sollecitato dall'odierno ricorrente, perchè risolvesse un contrasto di natura economica insorto con altro costruttore, F.D.; i rapporti istaurati dal L.S. con P.I., emissario e fiduciario del B.; i regali fatti dal L.S. a congiunti del P.; la presenza nei cantieri del ricorrente di noti esponenti della locale consorteria mafiosa; l'acquisizione da parte di soggetti di sicuro spessore mafioso di appartamenti ubicati negli immobili realizzati dal L.S.. Ed invero in proposito i giudici di rinvio hanno correttamente evidenziato che la congerie degli elementi indicati consentono di connotare il rapporto intercorrente fra il L.S. e la locale consorteria mafiosa quale contiguità compiacente rilevante, attraverso le singole condotte poste in essere, ai fini della configurazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, dovendosi escludere che il ricorrente si sia trovato in una situazione di ineluttabile coartazione. **In ordine alla configurabilità del reato suddetto ritiene il Collegio di dover evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente giurisprudenza "in subiecta materia" secondo cui l'apporto del concorrente esterno potrebbe validamente apprezzarsi solo in relazione allo stato di "fibrillazione" del gruppo mafioso, i successivi apporti giurisprudenziali (Cass. SS.UU. 30.10.2002 n. 22327; Cass. sez. 1, 25.11.2003 n. 4043; Cass. SS.UU. 12.7.2005 n. 33748) hanno chiarito che la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione, dovendosi piuttosto considerare la qualità dell'apporto causale e la sua incidenza sul rafforzamento e la conservazione dell'associazione. E del pari questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è configurabile anche in relazione ad un unico intervento, a carattere occasionale, che abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione, non richiedendosi la continuità o stabilità di tali interventi che per contro connotano la figura del soggetto intraneo all'associazione (Cass. sez. 1, 20.11.1998 - 8.2.1999 n. 5777; Cass. sez. 1, 17.4.2002 n. 21356**). Ed una ulteriore notazione occorre svolgere in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa con riferimento a quei comportamenti che apparentemente sembrano risultare utili non per l'intera associazione ma solo per qualche suo componente, avendo il ricorrente rilevato che la Corte territoriale si era limitata ad evidenziare meri aspetti di contiguità e di generica disponibilità verso singoli soggetti eventualmente collegati all'associazione mafiosa, omettendo peraltro di valutare l'idoneità del contributo fornito dal ricorrente al rafforzamento complessivo dell'associazione. Il rilievo non è fondato ove si osservi che la Corte territoriale, nell'evidenziare la linea di demarcazione fra la condotta, penalmente neutra, di disponibilità nei confronti del singolo associato mafioso e quella, per contro, penalmente rilevante, di agevolazione dell'associazione mafiosa nel suo complesso, ha posto correttamente in evidenza, sotto un profilo generale, che "la collusione dell'imprenditore con l'organizzazione criminale è, altresì, univocamente desumibile anche dalle prestazioni "diffuse" da lui effettuate in favore dell'illecito sodalizio, le quali possono assumere il più vario contenuto e non sempre risultano connesse all'attività imprenditoriale esercitata: può trattarsi, in particolare, della frequente disponibilità ad offrire informazioni, ospitalità ai latitanti, assunzione di personale segnalato dall'associazione o ad essa gradito e, in generale, di ogni altro contributo apportato dal singolo alla realizzazione degli scopi dell'associazione". Orbene, siffatto principio si appalesa senz'altro condivisibile, avendo la giurisprudenza di questa Corte a più riprese evidenziato che in tema di associazione di stampo mafioso, **affinchè risulti integrato il concorso esterno, la condotta agevolatrice può anche essere realizzata nei confronti del singolo associato, allorchè dal contesto in cui siffatta condotta si è realizzata risulti che la stessa è volta in realtà a fornire un contributo all'intera associazione** (Cass. sez. 1, 23.11.2006 /17.1.2007 n. 1073). Ciò in quanto il dato formale della utilità fornita al singolo associato è chiaramente superato dal dato sostanziale costituito (siccome verificatosi nel caso di specie laddove la disponibilità dimostrata dal ricorrente nei confronti delle diverse famiglie mafiose consentiva a queste di inserirsi nell'attività imprenditoriale per meglio controllare il territorio) dalla effettiva finalizzazione della utilità suddetta all'intera associazione. E ad ulteriore riprova di tali conclusioni ha altresì rilevato questa Corte che in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, poichè tale associazione è il risultato delle condotte di promozione, organizzazione e partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima proveniente dall'esterno non può che essere fornito mediatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli associati, in modo da rafforzarne il ruolo e rendere più efficaci le azioni (Cass. sez. 5, 22.12.2000 n. 6929). In applicazione di tali principi la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, ha rilevato che la contiguità compiacente dell'imprenditore nei confronti del singolo associato costituisce indice di adesione consapevole alle logiche dell'associazione mafiosa, in un'ottica di interscambio di carattere sinallagmatico di concrete utilità fornite all'associazione tramite i suoi esponenti più rappresentativi, e di vantaggi a sua volta lucrati dall'imprenditore grazie all'intermediazione dell'associazione tramite gli esponenti suddetti. Tale conclusione appare suffragata da una serie di ulteriori elementi rivelatori, evidenziati nell'impugnata sentenza, quali la frequenza dei contatti del L.S. con esponenti mafiosi, le modalità variegate degli interventi posti in essere, le prestazioni "diffuse" offerte a diversi componenti di diverse famiglie mafiose, il vantaggio costituito altresì dalla possibilità di poter espandere le proprie iniziative imprenditoriali sotto l'ombrello protettivo della mafia che poneva il ricorrente al riparo da intrusioni estranee, indici dai quali si evince la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di offrire (in quel contesto sinallagmatico sopra delineato) un contributo finalizzato all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione intesa nella sua interezza, laddove il contatto di volta in volta intervenuto con singoli associati mafiosi era chiaramente riferito agli stessi quali esponenti della singola consorteria criminale. Detto argomento introduce la problematica relativa all'elemento soggettivo del reato in questione, avendo il ricorrente rilevato che la condotta contestata, quand'anche ritenuta sussistente, sarebbe stata comunque rivolta al fine di poter svolgere in tranquillità la propria attività imprenditoriale o, tutt'al più, sarebbe stata posta in essere per convenienza personale. Il rilievo non è fondato. Ed invero, per come detto, la Corte territoriale ha posto in evidenza, con motivazione assolutamente logica e coerente che si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente, che nel caso di specie non ricorreva una ipotesi di "ineluttabile coartazione" per cui la condotta dell'imprenditore doveva ritenersi una sorta di condotta necessitata al fine di poter lavorare in tranquillità e quindi non sorretta da una libera determinazione volitiva; ma la Corte territoriale ha altresì rilevato, in positivo, come nel caso di specie dovesse ravvisarsi l'elemento psicologico proprio del reato in questione, avendo evidenziato come il L.S. fosse ben consapevole che la protezione fornitagli dalla mafia fosse la sua forza e costituisse al contempo l'interfaccia dell'accresciuto prestigio di "Cosa nostra" derivante dalla possibilità alla stessa offerta, con libera e consapevole determinazione di volontà, di espandere le possibilità di controllo del territorio. Nè tale conclusione appare smentita dal rilievo che il L.S. comunque agiva nell'interesse proprio costituito dalla prospettiva di estendere la propria attività imprenditoriale incrementando quindi i propri profitti. Osserva in proposito il Collegio che siffatto interesse, che sta a monte della condotta posta in essere, si traduce comunque nella coscienza e volontà di fornire con la propria condotta un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, consistendo tale condotta in un concreto, specifico, consapevole e volontario apporto, in termini di rafforzamento o di consolidamento dell'associazione o di un suo particolare settore, in conseguenza della possibilità offerta all'associazione di potersi inserire nell'attività imprenditoriale del ricorrente per meglio realizzare il controllo sul territorio, in cambio della possibilità che allo stesso assicurava la predetta associazione di poter proseguire ed espandere la propria attività imprenditoriale incrementando i propri profitti. E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento. In ordine al rilievo concernente la erronea qualificazione dei fatti in contestazione quale violazione dell'art. 416 bis c.p. a titolo di concorso esterno, e non quale violazione dell'art. 378 c.p., osserva il Collegio che il rilievo si appalesa decisamente inconferente avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che il reato di cui all'art. 378 c.p. è configurabile in caso di aiuto fornito al singolo associato al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o sottrarsi alle sue ricerche, ovvero per conseguire il profitto per determinati reati, senza che possa parlarsi nè di contributo alle finalità dell'associazione in quanto tale, nè di consapevolezza di tale contributo. Le conclusioni dei giudici di merito sono assolutamente condivisibili stante la diversa oggettività giuridica dei due reati, laddove l'ausilio del favoreggiatore concerne solo una particolare forma di aiuto in quanto specificamente rivolto ad agevolare l'elusione delle investigazioni dell'autorità, mentre l'apporto fornito dal concorrente esterno consiste nel fornire un contributo concreto ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione. Anche sotto questo profilo il gravame si appalesa quindi infondato. In ordine alla ulteriore censura, concernente la erroneità dell'indiscriminata confisca dei beni del L.S., rileva il Collegio, posto che nel caso di specie ci muoviamo in tema di confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, e posto che la norma citata configura tale provvedimento ablatorio come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. SS. UU., 30.5.2001 n. 29022, rv. 219221), che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell'applicazione della cautela reale (e riscontrati in sede di giudizio di appello), sono stati individuati dalla giurisprudenza nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, nonchè dalla mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. Alla stregua di siffatti principi, osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa alcun vizio dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere la sproporzione del valore dei beni, di cui il ricorrente risulta titolare, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, in considerazione tra l'altro della mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. Sul punto occorre innanzi tutto sgomberare il campo dall'equivoco secondo cui, a seguito di recenti arresti giurisprudenziali, l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei beni incomberebbe all'organo di accusa, salvo l'onere della allegazione gravante sul prevenuto e diretto ad elidere le argomentazioni probatorie a suo carico. In proposito deve evidenziarsi che questa Corte (Cass. sez. 2, 28.1.2003 n. 10575), premesso che "le "ipotesi particolari di confisca" previste dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies prescindono dal requisito di una accertata provenienza dei beni dal reato per il quale è stata riportata condanna o è stata disposta l'applicazione della pena, postulando esse soltanto la sproporzione del valore dei beni anzidetti rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, unitamente alla mancata giustificazione della loro provenienza", ha avuto modo di affermare, confermando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, "che, proprio in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, sussiste, a carico del titolare apparente dei beni, una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo". In altri termini - siccome evidenziato altresì dalle Sezioni Unite di questa Corte nella successiva pronuncia del 17.12.2003 n. 920 - il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato, essendo a tal fine sufficiente la prova, pur in presenza di una attività lavorativa svolta dall'interessato, dell'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il soggetto ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica. Una volta accertata tale sproporzione, e non risultando una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose, interviene la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale (in tal senso v. Cass. SS.UU. 920/03 sopra citata: "Si tratta di una presunzione iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento"). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, nell'impugnato provvedimento, ha evidenziato (a) per quel che riguarda l'inizio dell'attività imprenditoriale nel settore edile risalente al 1979, che i redditi conseguiti dall'attività di gestione di distributori di carburante non consentivano certamente l'inizio dell'attività imprenditoriale edilizia, rilevando che l'assunto dell'imputato circa la realizzazione di ben più cospicui guadagni non emergenti a causa della operata evasione fiscale era rimasto privo di riscontro probatorio sia in relazione agli asseriti maggiori guadagni sia in relazione alla ritenuta congruenza di tali guadagni con l'inizio dell'attività imprenditoriale; ed ha altresì evidenziato (b) per quel che riguarda le attività edilizie intraprese dal ricorrente, "che il L.S. nel corso della sua attività imprenditoriale non si è avvalso dei profitti realizzati con le costruzioni completate e le vendite degli appartamenti, ma attingendo da versamenti in danaro contante affluiti sui propri conti correnti senza tuttavia indicarne l'origine o consentire di risalire ad essa", ponendo in rilievo l'impossibilità di conoscere esattamente, in considerazione della riscontrata frammentarietà e confusione contabile, sia la provenienza del denaro investito sia la sua destinazione finale, ed evidenziando anche in tal caso che l'assunto dell'interessato secondo cui le irregolarità contabili erano dovute a pagamenti "in nero" determinati dall'intento di evadere il fisco, si appalesava comunque non conducente. Ed in esito a tali emergenze probatorie i giudici di merito hanno rilevato come dal prevenuto non fosse stata fornita alcuna prova atta a superare quella presunzione iuris tantum contenuta nel citato art. 12 di provenienza illecita dei beni, avendo in particolare la Corte evidenziato che la contabilità dell'imputato era caratterizzata da una confusione di gestione continua, emersa anche dalla relazione di consulenza tecnico - contabile predisposta dalla difesa, fra i conti personali dello stesso e quelli societari, nonchè, con riguardo a questi ultimi, tra i diversi conti delle numerosissime società di pertinenza dello stesso. E tale disordine contabile rendeva impossibile, a fronte del riscontrato afflusso sui conti correnti dell'interessato di danaro di non accertata provenienza, la ricostruzione storica della situazione patrimoniale riferita all'epoca dei singoli acquisiti; pertanto neanche sotto tale profilo i rilievi di parte ricorrente si appalesano conducenti. Ci troviamo quindi in presenza di un compendio argomentativo assolutamente coerente e logico, che si sottrae alle censure ed ai rilievi sollevati dal ricorrente, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che la mancanza di un collegamento tra le limitate risorse riconducibili alla gestione degli impianti di carburanti e l'attività imprenditoriale edilizia intrapresa, nonchè la mancanza di un collegamento fra i redditi della suddetta attività imprenditoriale e gli afflussi di denaro contante nei conti correnti dello stesso, costituiscono la implicita dimostrazione che le disponibilità di denaro necessarie al L.S. per la sua attività di impresa derivavano da immissioni di capitali di origine del tutto sconosciuta; circostanza che impediva di superare quella presunzione iuris tantum di illecita provenienza di tale denaro, come delineata dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Nè appare conducente il rilievo secondo cui non poteva essere disposto il sequestro delle quote di società essendo il patrimonio societario distinto dal patrimonio personale dell'interessato, e dovendo la società essere considerata "terza" rispetto alla persona sottoposta a procedimento penale. Sul punto osserva il Collegio che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il concetto di appartenenza di cui all'art. 240 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, atteso che ciò che rileva in siffatta ipotesi non è la titolarità del patrimonio sociale, bensì la gestione e la disponibilità dello stesso. Alla stregua di quanto sopra il ricorso sul punto non può trovare accoglimento. E ad analoghe conclusioni ritiene il Collegio di dover pervenire per quel che riguarda l'ulteriore rilievo concernente il diniego di parziale rinnovazione del dibattimento specificamente chiesta in sede di appello con i motivi aggiunti, avendo la Corte territoriale in maniera assolutamente logica e coerente evidenziato che la chiesta prova testimoniale, volta a dimostrare che il prezzo di vendita dei vari appartamenti era superiore a quello risultante dall'atto pubblico di compravendita e che la manodopera utilizzata nell'impianto di distribuzione di carburanti era stata retribuita "in nero" di talchè i reali costi di produzione non risultavano dalla contabilità ufficiale, si appalesava ultronea ed ininfluente. Sul punto il Collegio non può che ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorchè il giudice ritenga nella sua discrezionalità di non poter decidere allo stato degli atti, il che presuppone che la prova non acquisita abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum, e cioè abbia il carattere della decisività. Siffatta evenienza non si verifica nel caso di specie avendo la Corte territoriale posto in rilievo che l'anomalia complessiva dei dati contabili rendeva ultronea l'acquisizione di tale prova, in quanto priva del suddetto carattere della decisività. In ordine al rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che il motivo è manifestamente infondato. Ed invero, ai finì dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. il giudice, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale, deve riferirsi ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento; ciò in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. sez. 2, 16.1.1996 n. 4790, rv. 204768). A tale regola si è attenuta la Corte di Appello di Palermo la quale, ponendo in evidenza la "oggettiva gravità del fatto" e le "modalità della condotta illecita protrattasi per un esteso arco temporale" ha implicitamente operato una valutazione sulla capacità a delinquere dell'imputato, facendo riferimento a quelli, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che riteneva prevalenti ed atti a determinare il diniego della concessione del beneficio. In ordine al rilievo concernente la mancata indicazione degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente messo in evidenza la gravità della condotta posta in essere dall'imputato (rappresentata dalla sistematica disponibilità manifestata nei confronti dell'associazione mafiosa, aggravata dalla particolare posizione sociale dallo stesso rivestita che avrebbe dovuto indurlo per contro a coniugare la propria esperienza ed abilità professionale con le regole dell'imprenditoria sana), e la particolare intensità del dolo (in considerazione del ricorso diffuso a rapporti con associati mafiosi anche di notevole spessore criminale, ed al protrarsi di tale comportamento per un lungo arco temporale), dando in tal modo contezza di quegli elementi ritenuti dalla Corte territoriale rilevanti ai fini della quantificazione della pena alla stregua dei parametri indicati dall'art. 133 c.p. A ciò deve aggiungersi che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. sez. 4, 16.11.1988 n. 56, rv. 180075). E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso proposto può trovare accoglimento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.  **P.Q.M.**  Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. V 03-09-2008 (06-05-2008), n. 34597 - Pres. PIZZUTI Giuseppe - L.M.**

RV241929

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Favoreggiamento personale - Differenze.*

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso l'aiuto non solo è prestato a uno o più partecipi mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non integrare il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso il mero "trasferimento in sicurezza" del latitante presso il rifugio ove era stato poi catturato). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 11 dicembre 2007)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 378](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001075)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 17-01-2007, n. 1073 - RV235855](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G007277480235855)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. II, 23-10-2003, n. 40375 - RV227367](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G338301780227367)

  --TIPSOA-- PIZZUTI Giuseppe XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART378 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 L.M. RV241929

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. V, 03-09-2008 (06-05-2008), n. 34597 (testo della decisione)**  **FATTO E DIRITTO**  1. Il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta da L.M. avverso l'ordinanza del gip di Marsala con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, consistente nella copertura e nella cura della latitanza di R. A. condannato, con sentenze divenute irrevocabili, alla pena dell'ergastolo per il reato di associazione di tipo mafioso e per quello di omicidio. 2. Il giudice del riesame ha argomentato che i gravi indizi del reato contestato risultavano dalle dichiarazioni di E.F. (uomo d'onore della famiglia di Marsala) e di S.M. che chiamavano in causa il coindagato G. in relazione ad un episodio di estorsione, dal controllo degli spostamenti del G. e del L. con l'ausilio di impianti satellitari e con servizi di osservazione anche audiovisivi, dalle intercettazioni ambientali disposte sull'autovettura utilizzata dagli indagati, dalle dichiarazioni di I.M. sulla circostanze della locazione di una casa da parte del G., dal verbale di arresto del latitante R. in questa casa. 3. I difensori del L. hanno proposto ricorso per cassazione deducendo che l'azione contestata era strettamente riconducibile al reato di procurata inosservanza della pena o in quello di favoreggiamento, ma non di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto il L. aveva voluto soltanto fornire un aiuto al R. al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena già inflitta, tenuto anche conto che l'addebito mosso era circoscritto in un ristretto arco temporale. Con la memoria gli stessi difensori hanno poi evidenziato che nei confronti del G. l'ordinanza della custodia cautelare era stata annullata sulla base della non adeguata dimostrazione del requisito della gravita indiziaria. 4. La censura è fondata nei termini che seguono. **Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso l'aiuto non solo è prestato ad uno o più partecipi, mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Cass. sez. 2^, 17 settembre 2003, n. 40375 in Cass. peti. 2005, 4 1233). Ora, il tribunale, al fine di individuare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa del L. ha fatto riferimento alla generica disponibilità e vicinanza del concorrente G. all'ambiente operativo della famiglia mafiosa di Marsala ma non ha indicato alcun elemento concreto da cui desumere la partecipazione o il concorso esterno all'associazione, non essendo sufficiente il mero trasferimento in sicurezza del latitante per il rifugio ove era stato arrestato a delineare il relativo reato invece di quello di favoreggiamento**. Del resto lo stesso Tribunale da atto che la chiamata di reità del G. in relazione ad un fatto di estorsione non aveva raggiunto la soglia della gravita indiziaria. Inoltre, il Tribunale non ha precisato gli elementi da cui desumere la persistenza della partecipazione del R. all'associazione di tipo mafioso, stante la sua condanna definitiva. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Palermo il quale, nella libertà di valutazione di tutti gli elementi di fatto, si atterrà ai principi indicati. Va disposta la comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p..  **P.Q.M.**  La Corte: Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. VI 11-10-2007 (12-04-2007), n. 37528 - Pres. DE ROBERTO Giovanni - R.S.**

RV237635

*REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE - Delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia - Concorso con l'associazione per delinquere di tipo mafioso - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.*

Il delitto di illecita concorrenza previsto dall'art. 513 bis cod.pen. concorre con il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. anche nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la diversità delle due fattispecie incriminatrici, caratterizzate, la prima, dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia, e la seconda dall'accordo collusivo tra l'"extraneus" e l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'associazione mafiosa. (Fattispecie relativa all'imposizione con metodi violenti e minacciosi, alla ditta aggiudicataria di un appalto di opere pubbliche, di subappaltatori e fornitori stabilmente collegati alle attività dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata "cosa nostra"). (Rigetta, App. Palermo, 21 Novembre 2003)

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

[Codice penale art. 513-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001405)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. II, 09-02-1998, n. 131 - RV209924](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001764260209924)

[Cass. pen., sez. I, 09-02-2005, n. 4836 - RV230613](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G356706440230613)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. II, 18-03-1993, n. 2583 - RV193574](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000306720193574)

[Cass. pen., sez. I, 09-08-1997, n. 7856 - RV208263](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001606200208263)

  --TIPSOA-- DE ROBERTO Giovanni XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART513x02 XNC50271 R.S. RV237635

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. VI, 11-10-2007 (12-04-2007), n. 37528 (testo della decisione)**  **FATTO**  Con sentenza del 5 dicembre 2001 il Tribunale di Palermo accertava la responsabilità penale di: 1) R.S., 2) C. P., 3) C.V., 4) C.S., 5) B. P., 6) B.V., 7) C.C., 8) L. G., 9) B.G. e 10) G.R. per i reati di cui appresso e condannava i predetti alle pene ritenute di giustizia, oltre alle pena accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri Ministeri interessati; b) Comune di Palermo; c) Sincies Chiementin s.p.a. in persona del curatore fallimentare; d) ICCREA s.p.a. in persona del legale pro-tempore al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Nel giudizio di primo grado confluivano le posizioni di due gruppi di imputati di cui ai decreti di citazione a giudizio del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 10 luglio 1998 e del 15 dicembre 1998. Per le posizioni che ancora oggi interessano, il primo decreto riguardava 1) R.S., 2) C.P., 3) C.V., 4) C.S., 5) B.P., 6) B.V., 7) C.C., 8) G.R. (ricorrente n. 10); il secondo decreto si riferiva a 1) B.G., (ricorrente n. 9), 2) L.G. (ricorrente n. 8). R.S. doveva rispondere del delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia previsto dall'art. 513 bis c.p. negli appalti per la costruzione, oltre che della nuova Pretura di Palermo, anche dell'Ospedale di (OMISSIS) e del deposito AMAT di (OMISSIS) (capo 12 del decreto 15 dicembre 1998). (Commessi in (OMISSIS) dal gennaio 1989 all'agosto del 1994). Allo stesso R., e anche a G.R., C.P., C.V., C.S., C.C., B.G., B.P. e B.V. era stato contestato anche il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. di turbata libertà della concorrenza nei subappalti e forniture per la sola realizzazione della nuova Pretura di Palermo, con l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per essersi avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 13 del Decreto 5 dicembre 1998). (Commessi in (OMISSIS) dal 3 dicembre 1990 all'agosto 1994). C.P., C.V., C.S., C.C., B.G., B.P. e B.V. erano accusati altresì del reato di concorso nella associazione mafiosa pluriaggravata (commi 4 e 6) "cosa nostra", ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. (capo 3 del Decreto 15 dicembre 1998), (associazione diretta e organizzata da R.S., G. e B.S. (in concorso con altri), tutti questi ultimi separatamente giudicati per tale reato per il quale oggi non sono ricorrenti), avente le note finalità e i noti metodi operativi. Nel presente procedimento è venuta in considerazione specificamente la finalità associativa volta ad assumere il controllo di attività economiche inerenti ad appalti pubblici o privati e a realizzare profitti e vantaggi ingiusti mediante la commissione di più reati; trattandosi di attività finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, nelle qualità rispettive, da un lato di appaltatori di opere pubbliche, e dall'altro di subappaltatori e fornitori, collegati stabilmente agli interessi e all'opera della associazione criminale, tendente al controllo degli appalti banditi in Palermo e Provincia. (Commesso in provincia di (OMISSIS) dall'aprile del 1990 ad oggi). (Da tale reato venivano assolti sin dal giudizio di primo grado B.P. e B.V.). A L.G. (insieme con B.A., assolto in appello, e a L.P.C., assolto in 1^ grado, e con altri separatamente giudicati) erano state contestate, quali intranei alla Pubblica Amministrazione appaltante (Comune di Palermo), le condotte finalizzate a pilotare la gara per la costruzione della nuova Pretura di Palermo, e quindi a realizzare il reato di cui all'art. 353 c.p., comma 2, (capo 4 del Decreto 15 dicembre 1998) per la realizzazione della nuova Pretura a favore della impresa, poi risultata aggiudicataria, costituita dal raggruppamento di imprese Sincies ChiementinS.G.. (Commesso in (OMISSIS) fino al 5 aprile 1990). Le condotte poste in essere per turbare la gara realizzavano anche i reati (commessi fino al 5 aprile 1990): A) di falsità materiale del protocollo d'ingresso di cui all'art. 476 c.p. (capo 5 del Decreto 15 dicembre 1998) (da tale reato L.G. veniva assolto sin dal giudizio di primo grado); B) falsità ideologica del verbale di presentazione delle offerte di cui all'art. 479 c.p., per mancata indicazione della data di redazione e per mancata indicazione della esistenza del plico della ditta T.E. (capo 6 del Decreto 15 dicembre 1998); C) peculato per appropriazione di cui all'art. 314 c.p. dei plichi delle offerte di talune imprese per accertare i ribassi delle offerte (capo 7 del Decreto 15 dicembre 1998) (tale reato veniva dichiarato assorbito nel capo 8 sin dal giudizio di primo grado); D) falsità per soppressione ex art. 490 c.p., art. 61 c.p., n. 2, per occultamento della busta dell'impresa T.E. (capo 8 del Decreto 15 dicembre 1998); E) falso ideologico (art. 479 c.p. per omissione di indicazione di presenza nel verbale di gara della busta della ditta T.E., di apertura della stessa, dei motivi di esclusione; omissione del rilievo della mancanza di impronte nel sigillo della TPL; omissione del rilievo della correzione della offerta della ATI Sincies Chiementin - S. G. (capo 9 del Decreto 15 dicembre 1998); F) truffa aggravata (art. 640 c.p.) per avere consentito alla ditta aggiudicataria di assumere l'appalto a un prezzo superiore a quello che sarebbe conseguito a una gara regolare (capo 10 del Decreto 15 dicembre 1998) (tale reato veniva dichiarato assorbito nel capo 11 sin dal giudizio di primo grado); G) truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) per il conseguimento di erogazioni pubbliche essendo l'appalto realizzato con mutuo della Cassa depositi e prestiti (capo 11 del Decreto 15 dicembre 1998). (i capi in neretto sono quelli residui per i quali è stato presentato ricorso per cassazione, n.d.r.). Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella del Tribunale della città del 5 dicembre 2001 e per le posizioni che ancora interessano: ha assolto B. S.O.C. dalle imputazioni di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. perchè il fatto non sussiste, e da quella di cui all'art. 513 c.p. (rectius 513 bis c.p.) perchè il fatto non sussiste; ha assolto L.G. dal reato di cui al capo 8 perchè il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale R.S., C.P., C.V., C.S., B.P., B. V., C.C., L.G., B. G. e G.R. erano stati condannati alle pene di giustizia in relazione ai reati sopra indicati. La sentenza impugnata ha altresì confermato la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili Comune di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia, Ministero del Tesoro, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, e del Ministero delle Finanze. Le argomentazioni della Corte sul concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La sentenza impugnata descrive un "coro di fonti" convergenti sulla responsabilità per tale reato dei fratelli C. e di B. G.. La Corte d'appello ritiene che sarebbe emerso dal processo che questi imputati hanno fatto ricorso a esponenti di "cosa nostra" per acquisire alle loro condizioni i lavori di subappalto, "ben consapevoli che siffatto sostegno non poteva prescindere dai sistemi di coartazione e intimidazione diffusa praticati dalla associazione, ed anzi contribuiva a perpetuarli". Tali affermazioni sono basate: 1) sulle dichiarazioni di C. S. ( T.) (collaborante di giustizia ed estraneo al presente processo) - di nota caratura mafiosa, quale reggente di Porta Nuova - che aveva affermato che suo cugino C.C. si era assicurato il suo favore per ottenere il subappalto alle ditte sua e dei fratelli C.S., C.P. e C.V.. C.S. ( T.) si era accaparrato i lavori in loro favore sin da una riunione della "Commissione" del consesso mafioso per stabilire l'intervento sui lavori della Pretura e la spartizione di essi; 2) sul fatto che, secondo accertate regole mafiose, esiste in tali casi un accordo tra colui che favorisce e i favoriti, in forza delle quali i favoriti si mettono a disposizione della associazione: C.S. ( T.) aveva, infatti, chiarito che tale sistema recava vantaggio all'associazione mafiosa e la associazione favoriva i subappaltatori che potevano lavorare tranquillamente; 3) ancora, sulle dichiarazioni di C.S. ( T.), il quale aveva anche affermato che già aveva procurato, in precedenza, lavori ai cugini; circostanza confermata dalle dichiarazioni di B. G. che aveva dichiarato che ogni volta che vi era da spartire lavori di sbancamento i fratelli C. erano favoriti; 4) sulle dichiarazioni di B.G., il quale aveva detto che i fratelli C. avevano più volte messo a disposizione per riunioni della associazione "cosa nostra" i locali vicini all'esercizio pubblico "(OMISSIS)", di cui gli stessi fratelli avevano la disponibilità; così confermandosi la sottomissione dei fratelli alla associazione che, anche per tal verso, traeva vantaggio: in occasione delle riunioni i C. si allontanavano, ciò che dimostrava la loro consapevolezza degli affari mafiosi che si trattavano; 5) sul fatto che anche G.R. aveva ricordato l'utilizzazione da parte della associazione di tali locali; 6) sulle dichiarazioni, infine, D.N.G. e I. G., i quali avevano detto che i fratelli C. erano, nella sostanza, un gruppo unitario e Carmelo ne era il portavoce. Con riferimento alla posizione dei B., la Corte rilevava preliminarmente che non risultavano elementi a carico di B. S.O.C. (che assolveva da tale reato perchè il fatto non sussiste), ma solo del figlio B.G.. L'inserimento di quest'ultimo nei lavori di subappalto per la fornitura di calcestruzzo era stata agevolata e sollecitata da G.R.. C.S. ( T.) aveva riferito di aver ricevuto la richiesta di sistemare nei subappalti il B. G., operazione che gli aveva fruttato il riconoscimento di parte dei cinquanta milioni dati al G.R. da B.G., non a "titolo di pizzo" quanto piuttosto per "compiacente regalo", e aveva messo in luce la piena corrispondenza della causale dell'inserimento nell'appalto dei C. e del B.G.. La fornitura di calcestruzzo era stata assegnata al B.G., rivedendosi da parte della associazione una decisione che originariamente prevedeva tutti i subappalti ai C.. Ciò spiegava anche le ragioni per cui Si. aveva affermato che si era trattato di un "contrordine". L'intervento di G.R. in favore di B.G. era stato confermato da B.G. e G.C., figlio di R.. Del resto, anche C.S. ( T.) aveva ricevuto una regalia. Per di più, G.C., D.N. G. e lo stesso Si. avevano riferito della forte rivalità con la impresa dei Bu. (anche essa facente capo a soggetti inseriti in "cosa nostra", ciò che dimostrava come il B.G. era riuscito a farsi largo negli ambienti mafiosi, accaparrandosi i favori di G.R.). B.G. era dunque raggiunto da una molteplicità di chiamate, che tra loro si riscontravano ai fini della convergenza del molteplice. Le argomentazioni della Corte sugli artt. 513 bis c.p.. Quanto ai reati di cui agli artt. 513 bis c.p., la Corte afferma che la sperimentata metodica di lottizzazione degli appalti di opere pubbliche - "attuata mediante: (a)) il coinvolgimento di pubblici amministratori, (b)) accordi di interscambio con gli imprenditori compiacenti (e la corrispondente pesante intimidazione dei non allineati), (c)) la sistematica programmazione e ripartizione degli oneri dovuti dai soggetti favoriti a beneficio della organizzazione" - era provata da numerose sentenze acquisite, passate in giudicato, dalle convergenti dichiarazioni di Si., S.G., B. e C., e ancora di G.C., oltre che degli imprenditori L.S., D.N. e L.P.. Si tratta di elementi che - unitamente ad atti di intimidazione (minacce, danneggiamenti) finalizzati alla imposizione di taluni degli imputati nelle opere di subappalto - integrano l'illecito condizionamento del libero mercato da parte dell'associazione mafiosa, che, giovandosi delle metodologie mafiose, perpetua la sua esistenza. Nel caso specifico erano state imposte alcune imprese per l'esecuzione dei subappalti e delle forniture (fratelli C., B. e B.) e - nella prima fase di esecuzione dell'appalto, quando erano stati iniziati i lavori di demolizione dell'esistente da parte del raggruppamento vincente - erano state perpetrate minacce mediante danneggiamenti nel cantiere SCS per agevolare e mantenere l'imposizione di tali ditte. Lo S.G. (e per lui il raggruppamento SCS che aveva vinto la gara) era stato, sì, autorizzato a subappaltare lavori di trasporto dei materiali di scavo ad altre ditte, ma non aveva alcuna intenzione di ricorrere ai subappalti e intendeva usare dapprima mezzi propri. In particolare dalle dichiarazioni di S.G. e Si. emergeva che i subappalti erano stati imposti con la costrizione del raggruppamento che aveva vinto la gara. Come, in particolare, riferito da Si., l'ing. Ra. (del raggruppamento) aveva portato da Roma mezzi propri, ma i referenti mafiosi di zona non avevano dato l'assenso a che si utilizzassero mezzi propri, perchè i lavori dovevano essere eseguiti dalla impresa dei C. (che avevano chiesto in un primo tempo al raggruppamento vincente cifre esorbitanti), tanto che tale impresa intervenne per le opere di completamento degli scavi e ulteriori lavori. (Per di più il nolo avrebbe comunque comportato l'utilizzo dei soli mezzi e non anche dei dipendenti dei subappaltatori: per la impresa C. risulta invece - teste Sp. - che erano stati utilizzati dipendenti della stessa impresa). Sul reato di cui all'art. 513 bis c.p. la sentenza risponde anche alla obiezione secondo cui l'esistenza di un preventivo accordo mal si concilierebbe con danneggiamenti in cantiere. S.G. aveva detto che all'inizio della esecuzione dell'appalto erano stati avviati i soli lavori di demolizione dell'esistente. ( S.G., in sostanza, era stato a un tempo parte attiva nella trattativa per l'acquisizione dell'appalto e al contempo vittima di altrui comportamenti nella parte iniziale della esecuzione dei lavori). Quanto ai B., la loro posizione era ritenuta assimilabile e sovrapponibile a quella dei C. con i quali avevano operato strettamente. C.S. ( T.) aveva ricordato il patto tra parenti che si erano accordati tra loro (perchè se non c'era il piacere nostro come faceva uno a entrare là 7). Ciò era confermato dalle parole dello stesso B.V. il quale aveva precisato che era stato avvertito da C.C., nel senso che loro "lavoravano là" e che se volevo ci potevo andare anche io, così dando per scontata la gestione del cantiere come cosa propria. Tutti costoro ( C. e B.), per i legami di parentela, erano stati favoriti per i legami con C.S. ( T.) esponente di spicco di cosa nostra, e, con metodi di condizionamento della libera concorrenza, avevano contribuito alla realizzazione della condotta del reato. Conclude la sentenza ricordando la esistenza degli elementi costituitivi della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e come, contrastando un motivo di appello di B., sia configurabile il concorso fra i reati di associazione mafiosa e di turbamento della concorrenza. Con specifico riferimento al reato di cui all'art. 513 bis c.p. la sentenza sottolinea che sussistono le prove, contrariamente all'assunto della difesa, che vi sia effettivamente stata la riunione nella quale erano state definite le modalità dell'inserimento nell'appalto in questione, riunione confermata in termini precisi e reciprocamente confermativi sia da C.S. sia da B.G., il quale ultimo ha riferito che si era pervenuti a una dettagliata definizione dell'intervento di cosa nostra nell'appalto, precisando la posizione di G.R. e quella di dominus del R.S. in termini chiari anche in questa occasione. Le argomentazioni della Corte sui reati di turbata libertà degli incanti, di falso e di truffa. Le dichiarazioni di Si. e S.G., i quali avevano escluso l'intervento di referenti interni per la manipolazione della gara, non venivano utilizzate per il principio della frazionabilità delle chiamate in correità, ipotizzandosi che "cosa nostra" non volesse coinvolgere costoro. Comunque, ad avviso della Corte, se Si., come aveva ammesso, aveva cercato di condizionare l'esito della gara dall'esterno, prendendo contatto con le imprese partecipanti per concordare i ribassi (metodo Si.), tale intervento non era riuscito appieno per l'aspra rivalità e i contrasti tra i gruppi di cosa nostra Siino-Brusca e Buscemi-Bini sulla ditta che doveva essere la vincitrice. Non era dato quindi escludere ragionevolmente che il gruppo dirigente della impresa vincente ( S.G.- Ra.- Tr.) avesse sentito l'esigenza di intervenire direttamente e controllare in modo autonomo alcune offerte. Una serie di indizi confermavano tale tesi in quanto erano stati riscontrati vari interventi manipolatori della gara sino alla aggiudicazione alla ditta prescelta dalla associazione mafiosa. A prescindere dalle irregolarità nella registrazione delle buste al protocollo e dal tentativo di manipolazione della busta della impresa Pontello, vi era infatti da notare: 1) la singolarità del fatto che moltissime buste con le offerte erano state spedite dallo stesso ufficio postale di Palermo (dato che lasciava presumere l'esistenza di preventivi accordi tra imprese e complicità all'interno del Comune); 2) la sicura manipolazione della busta della impresa poi risultata vincitrice (SCS) e della ditta TPL nei sigilli esterni e interni; 3) il fatto che la polizia scientifica e i consulenti del P.m. avevano rilevato che su 35 offerte sussistevano singolari similarità tra le grafie di due gruppi delle buste esaminate (35, escluse quella della CSC e della Edilter), in alcune delle quali la percentuale di ribasso era stata redatta dalla stessa mano; 4) la circostanza che inchiostri compatibili erano stati adoperati per l'indicazione della percentuale di ribasso su ciascuna offerta e su ciascuna delle tre firme apposte in 24 delle 35 buste; 5) il fatto di una sospetta compatibilità tra gli inchiostri usati per la trascrizione del ribasso fra tre quarti delle offerte riunite in tre gruppi diversi. Altro indizio della sicura conoscenza dell'esito della gara era dato dal fatto che anche So. e Ra. erano stati separatamente giudicati e condannati (o meglio avevano patteggiato) per i fatti di cui è processo: in una telefonata tra lo stesso So. e il Geom. L.P.G. della Rizzani De Eccher, il primo riferiva al secondo della avvenuta assegnazione della gara prima che ciò fosse ufficiale. Sulle prove che il referente interno fosse il L.G. vi erano le convergenti dichiarazioni di quei collaboranti che lo indicavano, spiegandone i motivi in relazione ad altre precedenti gare, come "soggetto disponibile" o "a disposizione" ( D.N. e L. S.). Vi era altresì la circostanza che L.G. era la persona che aveva la responsabilità della custodia formale di fatto, in via esclusiva, delle buste anche per la delicatezza degli affari e per la sua qualità di direttore dell'ufficio contratti. Sui singoli reati contestati la Corte d'appello escludeva la responsabilità di L.G. per il capo 8 (in cui era confluito il capo 7). Con riferimento alla turbativa della gara (capo 4), la stessa veniva attribuita con certezza al L.G. sia per la palese e mirata manomissione della busta della ditta vincente con la modifica della percentuale di ribasso ivi apportata, sia per la manomissione della busta della TPL (che Si. precisava di non avere contattato), di cui veniva omesso ogni richiamo nel verbale di gara. Circostanza quest'ultima che - unitamente al mancato rilievo della alterazione della offerta della SCS - a faceva ritenere fondata anche la imputazione di falso ideologico per la mancata indicazione di tali dati, relativi alla TPL, nel verbale di gara (capo 9). (La falsificazione della offerta della SCS era provata non solo dalla accertata grafia differente contenuta nella offerta, ma anche dalla apertura e richiusura della busta, come accertato dal perito dr. s.). La Corte riteneva la responsabilità del L.G. anche in relazione al reato di cui all'art. 479 c.p. per mancata indicazione della data di redazione del verbale di presentazione delle offerte e per mancata attestazione della presenza del plico della ditta T.E., nonostante la dimensione ridotta e la mancanza dei sigilli. Solo la Commissione poteva adottare un formale provvedimento di esclusione dalla gara, ma non poteva farsi a meno di inserire il fatto nel verbale di presentazione (capo 6). E infine riteneva la responsabilità per il reato di truffa al reato di truffa (capo 11). Ricorsi: R.S. e G.R. (avv. Fileccia). Violazione dell'art. 513 bis c.p. e art. 192 c.p.p.. La sentenza non risponde a quanto alla Corte territoriale si era proposto con l'atto di appello. Si era infatti rilevato che non era mai stata usata violenza o minaccia nei confronti dello S.G., che aveva riferito di essersi messo d'accordo con il Si. per tutto quanto riguardava i lavori della nuova Pretura. S.G. non poteva considerarsi la persona offesa del reato di cui all'art. 513 bis c.p.. In caso di accordo non può esservi il reato in questione perchè la norma non tutela un interesse generale. La gara era stata lecitamente vinta dallo S.G. senza alcun turbamento. Non vi sarebbe stata prova che avrebbe confermato le accuse dei collaboratori di giustizia B. e C. sulla asserita riunione: non si sa, quindi, se si sia effettivamente svolta. C.C. (avv. Fileccia): Violazione degli artt. 110, 416 bis e 513 bis c.p. e artt. 192 e 442 c.p.p. (ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e, A) Sul concorso esterno in associazione mafiosa. A C.C. è contestato di avere raccomandato al Cugino C.S. ( T.) i propri fratelli V., P. e C.S., nonchè il cognato e il nipote V. e B.P. per lavori di movimentazione di terra da eseguire nella costruenda nuova Pretura. L'attività di tali imprenditori, che avrebbero acquisito subappalti mascherati da noli a freddo, sarebbe stata imposta con metodi spartitori mafiosi, con atti di violenza e intimidazione, non solo volti alla acquisizione di subappalti, ma anche imponendo i loro prezzi, fuori dal libero mercato. Nessuna condotta attiva avrebbe posto in essere il ricorrente (come gli altri) nei confronti del vincitore della gara o di qualsiasi altra persona. Comunque tale condotta non avrebbe avuto nessuna rilevanza causale sotto il profilo della conservazione o del rafforzamento di "cosa nostra". Nessuna dimostrazione sarebbe stata fornita sul concorso esterno in associazione mafiosa - quale riconosciuto dalla sentenza impugnata - che postula una condotta oggettiva di concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla conservazione o rafforzamento di cosa nostra e diretto alla realizzazione dei fini della associazione (principi affermati dalla sentenza "Carnevale" delle sezioni unite e "Lo Sicco" della sesta sezione penale). B) Sui reati di illecita concorrenza e turbata libertà degli incanti. Non sono stati indicati e provati nella sentenza la imposizione di prezzi superiori al mercato. Anzi i prezzi concordati erano inferiori a quelli di mercato (v. fatture e capitolato agli atti che smentiscono le dichiarazioni dei collaboranti). Non sono stati imposti noli a freddo. Nel cantiere lavoravano anche altre ditte e lo S.G. ha utilizzato diversi mezzi propri (v. rapporto G.d.F.). Inoltre non è stata motivata la sussistenza della contestata aggravante che ricorre quando tutta la associazione benefici dei vantaggi della condotta del concorrente esterno. C) Sulla pena. Si sarebbe dovuta mitigare al massimo e si sarebbero dovute concedere le attenuanti generiche per la incensuratezza e la modestia della condotta (raccomandazione per far lavorare i fratelli). D) Sul rito abbreviato. La difesa l'aveva richiesto. Si sarebbe dovuta applicare la diminuente. Per C.C. ha depositato memoria, il 9 dicembre 2005, l'avv. Vincenzo Scordamaglia. Il difensore sostiene che l'imputato altro non sia che una persona soggetta alla mafia; che non ogni contributo può catalogarsi nel concorso esterno, ma solo quello determinante la conservazione della associazione e anche un pericolo per l'ordine pubblico, e quindi non quello correlato a un semplice scambio commerciale; che intenzione del ricorrente non era quella di procurare stabilità e credibilità alla mafia, ma quella di reperire lavoro necessario alle esigenze di vita. Costruisce tale comportamento come riconducibile alla scriminante dell'esercizio di un diritto (al lavoro). Ancora, la Corte non avrebbe dato risposte logiche e tranquillizzanti alle tematiche sollevate con l'appello quali quelle del subappalto camuffato da noli a freddo, della imposizione di prezzi fuori dal libero mercato, dei rapporti parentali tra C.C. (e gli altri fratelli C.) e C.S. e dei rapporti societari tra le varie imprese dei fratelli. Su tutti tali aspetti graverebbero una serie di illazioni e asserzioni da parte della Corte d'appello che renderebbero la motivazione soltanto apparente ed erronea la qualificazione del fatto. Deduce infine la mancanza di motivazione in punto di riduzione della pena e di diniego di attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse per il ruolo marginale, l'assenza di precedenti penali, la personalità dell'imputato "forgiata a un costante impegno nel lavoro, e per la famiglia". C.P., C.V., C.S., B. P., B.V. (avv. Filaccia): I ricorsi sono del tutto simili a quelli del precedente ricorrente. Si sottolinea in particolare come non sia indicata alcuna condotta posta in essere dai fratelli C.. Ad essi viene automaticamente fatto carico dei reati contestati per la condotta posta in essere da C.C.. Inoltre l'oggetto materiale del procedimento riguarda esclusivamente un unico lavoro. I B. hanno proposto motivi nuovi a firma dell'avv. Alfredo Gaito. Con essi si sostiene che mancherebbe qualsiasi prova della partecipazione di tali imputati alla "criminale congrega", cioè: della effettiva qualità di affiliato a "cosa nostra", della consapevolezza e della preparazione del piano criminoso, del causale e specifico contributo criminoso. Del tutto erronea sarebbe l'attribuzione ai due B. dei fatti contestati sulla base di una omologazione probatoria con altri coimputati del tutto inesistente. Di loro avrebbe parlato il solo C.S. ( T.), individuandone un loro generico coinvolgimento tramite i C., senza peraltro che con essi abbia mai avuto contatti: discenderebbe tra l'altro la mancata esistenza di riscontri estrinseci della chiamata in reità ai fini della convergenza del molteplice. Si afferma, ancora, che non sarebbe stata spesa alcuna parola sulla ritenuta aggravante di cui al D.L. 7 maggio 1991, art. 7. Ugualmente per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche. Per i B. è stata depositata anche una memoria per l'udienza da parte dell'avv. Alfredo Gaito con la quale si sottolinea che la sentenza non individuerebbe le condotte da loro specificamente poste in essere, omologando le condotte stesse a quella dei C.. Tra l'altro le dichiarazioni di C.S. ( T.) riportate nella sentenza di primo grado alle pagg. 88 - 90 non trovano riscontro nelle parole di C. riportate nella sentenza impugnata. Trascrive passi delle dichiarazioni di C. da cui emergerebbe che costoro non gli avevano fatto richieste di poter lavorare nel cantiere della nuova Pretura. Neppure la sentenza di appello spiegherebbe i comportamenti concreti dei B.. B.G. (avv. Inzerillo): Violazione dell'art. 27 Cost., comma 1, artt. 1 e 416 bis c.p. in riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e. Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). La Corte territoriale avrebbe offerto una motivazione cumulativa per tutti gli imputati di associazione mafiosa, finendo per addebitare al B.G. comportamenti mai avuti, quali l'ottenimento di sub appalti camuffati da nolo a freddo e l'imposizione di prezzi superiori a quelli di mercato; egli non avrebbe mai fatto riferimento, per le forniture di calcestruzzo, a esponenti di "cosa nostra". Apoditticamente la sentenza aveva affermato che le medesime logiche mafiose avevano imposto la ditta del B.G. quale tornitrice del calcestruzzo per espresso volere di G.R., come riferito da C.S. ( T.), che aveva detto di averne ricevuto espressa richiesta, e aveva altresì riferito che il G.R. gli aveva fatto recapitare parte dei 50 milioni sborsati dalla ditta, non a titolo di pizzo ma di compiacente regalo (come confermato da Si.). La stessa Corte però aveva omesso di motivare su quanto era stato dedotto con l'appello, cioè che: B.G. non aveva concorrenti e la scelta di C. S. ( T.) era obbligata; B.G. aveva rapporti con la Sincies Chiementin (del raggruppamento di imprese che aveva vinto l'appalto) sin da prima dell'affidamento della fornitura di calcestruzzo di cui al presente procedimento, come risultante dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni di S.G. e di Si.An.; quest'ultimo aveva dichiarato che B. G., per mancanza di protezione mafiosa, era stato estromesso da importanti commesse da lui stesso procurategli. In realtà, B.G. era stato una semplice vittima della associazione mafiosa. La Corte non avrebbe spiegato quale sia stata la condotta specifica del B.G. e quali vantaggi avrebbe portato alla associazione mafiosa. Violazione dell'art. 59 c.p., comma 2 e art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Nessuna motivazione era stata adottata in ordine alla addebitabilità soggettiva al B.G. delle aggravanti di cui sopra. Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e. Immotivatamente non erano state concesse le attenuanti generiche, non valutandosi la mancanza di precedenti penali, il comportamento processuale, il ruolo marginale ricoperto, la accertata esclusione di coinvolgimento in specifici delitti di "cosa nostra". Ugualmente per la mancata applicazione della pena nel minimo edittale. Violazione dell'art. 438 c.p.p. e ss., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Erroneamente il G.u.p. aveva mancato di celebrare il rito abbreviato ed erroneamente i Giudici di merito avevano mancato di concedere la diminuente relativa. Il G.u.p. aveva pronunciato ordinanza del 9 luglio 1998 con la quale, dopo aver rilevato che la posizione del B.G. (tra gli altri), a seguito di richiesta di rito abbreviato, poteva essere definita prontamente, disponeva la separazione del giudizio nei suoi confronti per ragioni di incompatibilità. Il G.u.p. successivamente designato erroneamente riteneva di non poter decidere allo stato degli atti, e osservava che la precedente ordinanza non poteva ritenersi ammissiva del rito abbreviato, contrariamente all'assunto difensivo, ma solo dispositiva della separazione del processo per incompatibilità. Erroneo doveva ritenersi altresì il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 484/1995, inutilmente richiamata dal G.u.p. perchè non vincolante. I Giudici di merito avevano poi erroneamente ritenuto corretta la decisione di non ammissione del rito abbreviato, senza addirittura disporre l'acquisizione del fascicolo del P.m., alla luce delle risultanze del dibattimento. Ed erroneamente avevano dato rilevanza al fatto che la richiesta di giudizio abbreviato non era stata rinnovata ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223, perchè ciò non poteva essere considerato come rinuncia alle precedenti deduzioni. L.G. (avv. Inzerillo): Violazione dell'art. 27 Cost., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 191, 192, 194, 210 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 353, 479 e 640 bis c.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e). La Corte d'appello ha utilizzato il principio della frazionabilità delle dichiarazioni di correo per non dar credito a S.G. e Si. nella parte in cui avevano escluso qualsiasi coinvolgimento del L.G., pubblico ufficiale direttore dell'ufficio contratti del Comune. Pertanto la Corte si è trovata a dover sostenere che era impossibile che L.G., per la sua carica, fosse estraneo ai fatti. Si è così trovata nella necessità di "creare" degli indizi per giungere alla prova della partecipazione di funzionari del Comune alla illegittima aggiudicazione della gara, quali quello secondo cui la spedizione dei plichi della gara era avvenuta dallo stesso ufficio postale, perchè ciò non dimostra nulla a carico di detti funzionari, e quello del tentativo di manomissione della busta ditta Pontello, assolutamente irrilevante. La Corte poi ha finito per non dare alcuna dimostrazione su chi fossero i soggetti esterni che avrebbero colluso con i funzionari comunali. Anzi, la Corte ha ritenuto di desumere il coinvolgimento di funzionari del Comune da una telefonata tra So. e L.P., dalla quale non può ricavarsi alcunchè (pag. 28 della sentenza impugnata). Sulla colpevolezza di L.G. sussisterebbero indizi privi dei caratteri richiesti dall'art. 192 c.p.p., tratti dalle convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia che indicano genericamente L.G. come soggetto disponibile ( Si., D. N. e L.S.). E ancora: si afferma che l'imputato era, per la sua qualità, l'unico custode delle buste con le offerte e solo lui avrebbe potuto manipolarne il contenuto. La motivazione è anche illogica nella parte in cui si afferma che l'imputato era al corrente dei ribassi praticati da un concorrente su 34 (la contestazione della turbata libertà degli incanti comprende solo l'accusa della manomissione della ditta TPL e il tentativo - non compiuto - di manomissione della ditta Pontello), laddove si ignorava il contenuto di ben 33 buste. Solo la visione di tutte e 33 le buste avrebbe consentito il calcolo del ribasso, che sarebbe risultato vincente. Infine del tutto irragionevole sarebbe la pretesa manomissione della busta vincente della SCS e immotivata sarebbe la responsabilità per la mancata indicazione nel verbale di presentazione delle offerte della impresa T.E., perchè essa palesemente non conteneva una offerta per la gara (la busta non era sigillata) e il preteso falso sarebbe stato innocuo facendo per ciò venir meno la contestazione dei reati di cui ai capi 6, 8 e 9. Violazione degli artt. 62 bis e 132, 133 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b ed e. La Corte ha punito il L.G. con la stessa pena di B.G., B. e C. la cui situazione processuale era del tutto diversa, motivando con una formula di stile per tutti gli imputati, laddove la pena è applicata in misura molto superiore al minimo edittale di cui all'art. 479 c.p.. Violazione dell'art. 438 c.p.p. e ss., D.Lgs. n. 52 del 1998, art. 223 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c ed e. Sulla questione del rito abbreviato si sottopone una censura in tutto analoga a quella del precedente ricorrente. Ha presentato memoria l'avvocatura di Stato per la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente protempore che conclude argomentatamente per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi.  **DIRITTO**  Esame ricorsi R.S. e G.R.: I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti trascrivono nel ricorso una porzione dell'atto di appello, senza distinguere tra le pur differenziate posizioni e imputazioni dei due ricorrenti, e conclude affermando che la Corte d'appello non avrebbe dato ad essi risposta, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali i ricorsi si fondano, posto che la sentenza tratta, in più punti, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la affermazione di responsabilità. I ricorsi sono pertanto inammissibili per mancanza di specificità dei motivi. I ricorsi sono poi manifestamente infondati nella parte in cui si afferma che non vi sarebbero prove sul fatto che si sarebbe tenuta la riunione della "Commissione" nella quale si era deciso di intervenire sull'appalto della Pretura di Palermo. Tali prove sono date (pag. 25 della sentenza impugnata) dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti C.S. e B.G. i quali hanno spiegato come in tale riunione si siano determinati con ogni dettaglio gli interventi di "cosa nostra" in ordine all'appalto riguardante la Pretura, definendo in termini chiari e precisi i ruoli, in tale riunione, di G.R. e del "dominus" R.S.. Esame ricorsi C.C., C.P., C. V., C.S.: I ricorsi sono infondati. Vanno preliminarmente svolte alcune osservazioni sui reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di illecita concorrenza con violenza o minaccia. La giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte ha ormai chiarito in termini completi la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa e le caratteristiche di tale peculiare tipo di concorso nel reato. Per limitarsi alle più recenti decisioni va ricordato che il concorso esterno in associazione mafiosa si configura nella condotta del soggetto che, pur privo dell'affectio societatis e quindi non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce al sodalizio mafioso, attraverso un accordo collusivo, un concreto e specifico contributo, materiale o morale (anche limitato a uno specifico settore della attività del gruppo che operi, come "cosa nostra" su larga scala), con apprezzabile rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento del gruppo stesso (Cass., Sez. un., n. 33748, ud. 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, CED 231671; Cass., sez. 6, n. 13910 ud. 6 febbraio 2004, dep. 22 marzo 2004, CED 229213). Con riguardo specifico al dolo, esso deve investire, nella forma del dolo diretto, non solo la consapevolezza della esistenza e della caratteristiche del sodalizio (Cass., sez. 1, n. 21356, ud. 17 aprile 2002, dep. 30 maggio 2002, CED 222439), ma anche la condotta oggetto dello specifico contributo e lo stesso contributo causale: il concorrente esterno deve in altri termini agire nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio (Cass., Sez. un., n. 33748, ud. 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, CED 231672; Cass., sez. un., ud. 30 ottobre 2002, dep. 21 maggio 2003, CED 224181). Circa la durata del contributo, esso può essere continuativo o sporadico, anche se, in concreto, il contributo sporadico (o occasionale) sembra essere la forma in cui più facilmente si manifesta e si realizza, ipotesi nella quale la condotta si esaurisce con il compimento delle attività concordate (Cass., sez. 1, n. 21356, ud. 17 aprile 2002, dep. 30 maggio 2002, CED 222439, cit.; sulla possibilità di un concorso esterno con contributo di tipo continuativo, v. Cass., sez. un., ud. 30 ottobre 2002, dep. 21 maggio 2003, CED 224181, cit. e Cass., sez. 6, n. 13910, ud. 6 febbraio 2004, dep. 22 marzo 2004, CED 229213). Si ritiene poi che il contributo dato dal concorrente esterno ben possa assumere i connotati di un rapporto collusivo di scambio (si veda ad esempio la copiosa giurisprudenza in tema di rapporto di scambio elettorale), nel senso che il concorrente esterno riceva a sua volta dal sodalizio un beneficio, esplicitamente o implicitamente concordato, rapporto di scambio sinallagmatico che, tuttavia, non sembra coessenziale alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa. Giova ancora ricordare che se è vero che il contributo del concorrente esterno deve risultare utile a tutto il consesso (Cass., sez. 1, n. 1073, ud. 22 novembre 2006, dep. 17 gennaio 2007, CED 235855, che sottolinea la differenza tra concorso esterno e favoreggiamento), non può assolutamente ritenersi che il rapporto tra il concorrente esterno con uno solo degli associati in punto di definizione dell'accordo escluda di per sè il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: ogni apporto alla associazione proveniente dall'esterno non può essere fornito che mediatamente, cioè attraverso relazioni con i singoli associati (Cass., n. 6929, ud. 22 dicembre 2000, dep. 20 febbraio 2001, CED 219243). Giova infine ricordare sul tema che con il tempo è venuto a sfumare la rilevanza di quello che a seguito della sentenza Cass. sez. un., n. 16 cc. 5 ottobre 1994, dep. 28 dicembre 1994, CED 199386 si era ritenuto da parte di alcuni un requisito essenziale del concorso esterno, vale a dire il momento di difficoltà ("fibrillazione") della associazione: oggi è chiaro che tale elemento rientra non tra i requisiti essenziali del reato ma solo nella sfera esemplificativa delle circostanze in cui può manifestarsi il reato, nel senso che il momento di difficoltà può rappresentare l'occasione (non indispensabile) in cui si può realizzare il reato di concorso in esame. **Per quel concerne poi il reato di cui all'art. 513 bis c.p. va sottolineato che lo stesso è stato introdotto nel codice penale dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 8 con la finalità tipica di reprimere forme di concorrenza illecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare (o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzata di tipo mafioso (Cass., sez. 2, n. 131, ud. 9 gennaio 1998, dep. 9 febbraio 1998, CED 209924) anche se la norma, per le modalità di inserimento nel codice penale, può, ad avviso del Collegio, trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle attività criminali di tipo mafioso, e la giurisprudenza ha già messo in luce la possibilità di concorso tra il reato di illecita concorrenza mediante violenza e minaccia e il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per l'episodicità del primo e la permanenza del secondo (Cass., sez. 1, n. 7856, ud. 10 giugno 1997, dep. 9 agosto 1997, CED 208263): possibilità di concorso ancor più evidente nella ipotesi di reato concorso esterno in associazione mafiosa, ontologicamente diverso, essendo caratterizzato il delitto di cui all'art. 513 bis c.p. dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia e quello di concorso esterno in associazione mafiosa dall'accordo collusivo tra l'extraneus e l'associato (e per esso l'associazione) volto al mantenimento e al rafforzamento del potere criminale della associazione mafiosa. Non senza considerare ulteriormente che i due reati offendono beni giuridici diversi.** E' del tutto infondata la tesi secondo cui l'azione dei C. non abbia rafforzato il potere di "cosa nostra" con l'imposizione alla SCS dei subappalti alle ditte degli stessi imputati che li hanno assunti ed eseguiti: "cosa nostra" ha esteso la sua criminale influenza anche su tali subappalti, imponendo con i suoi metodi violenti e minacciosi, che per definizione caratterizzano la sua attività senza bisogno di prove specifiche, le imprese dei C. per i lavori di sbancamento e imponendo il noli dei mezzi (v. pag. 22 della sentenza impugnata, così impedendo a qualsiasi altra impresa di assumere gli stessi lavori. Ed è assolutamente inverosimile, come la ha giudicata la Corte di merito, la tesi secondo cui i C. avrebbero chiesto al cugino mafioso una semplice "raccomandazione", nella mancanza di consapevolezza che nella concessione dei subappalti sarebbero stati utilizzati i metodi mafiosi spartitori tipici di "cosa nostra" Non solo, ma l'organismo criminale ha ottenuto, in concreto, un riconoscimento di potere, e quindi un rafforzamento della sua forza e capacità di intervento, nelle sue forme tipiche. Non si dimentichi inoltre che i quattro imputati di cui si esamina la posizione avevano messo a disposizione di "cosa nostra" locali di cui avevano la disponibilità, ubicati vicino al "(OMISSIS)". Vera base logistica del gruppo, dalla quale gli imputati si allontanavano (non essendo affiliati a "cosa nostra") al sopraggiungere dei sodali (sul punto la convergenza del molteplice si ricava dalla dichiarazioni concordi di C.S., G.C. e B. G.). Ed è appena il caso di precisare che è del tutto irrilevante che i locali fossero di proprietà di uno solo dei C., come affermato da un difensore. Ammesso che tale circostanza sia vera (di essa non vi è traccia nella sentenza impugnata), essa appare del tutto irrilevante, posto che erano usati da tutti i fratelli ed erano nella disponibilità di tutti. Appare inoltre del tutto irrilevante la circostanza adombrata dall'avv. Fileccia secondo la quale il comportamento di C. C. avrebbe riguardato i soli lavori della Pretura di Palermo. A parte il fatto che in atti vi sono prove che i C. eseguivano (o avevano eseguito) lavori di sbancamento in quasi tutti gli appalti della Provincia di Palermo, la circostanza è ancora una volta del tutto priva di significato, perchè il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, come si è già precisato, può concretarsi attraverso la conservazione o rafforzamento del potere mafioso in modo episodico o anche continuativo (o iterativo). Che poi i rapporti con il mafioso collaborante C.S. ( T.) siano stati tenuti dal solo C.C. è circostanza parimenti del tutto irrilevante ai fini di stabilire il coinvolgimento, o meglio, il concorso, di tutti i fratelli C. nei reati contestati. La sentenza impugnata (v., in particolare, paga. 16 e 17 e 18) chiarisce 7 ampiamente come in fatto - e nessuna significativa smentita è riportata nel ricorso per cassazione - C.C. fosse la persona che aveva i contatti con il cugino, ma, nel far ciò, egli agiva, in sostanza, come rappresentate degli interessi comuni: così ricostruisce la situazione di fatto la sentenza sulla base delle stesse dichiarazioni del C. S. ( T.), confermate dalle parziali ammissioni degli stessi imputati C. e C.P. e ulteriormente riscontrate dalle dichiarazioni di D.N.G., L. S. e Si.An.: "tutti i fratelli lavoravano insieme, ciascuno apportando il proprio contributo (...) la titolarità delle singole aziende era solo uno schema formale, meramente cartolare, non indicativo della reale unicità di interessi, scopi e strategie". Ed è anche del tutto priva di consistenza l'obiezione secondo cui i C. non avrebbero usato alcuna violenza o minaccia nei confronti della impresa che si era aggiudicata l'appalto per ottenere i subappalti. Gli imprenditori C. - come ha correttamente sottolineato la sentenza impugnata alla pag. 15 -, facendo ricorso al cugino (tramite C.C.), hanno demandato l'esercizio della violenza e della minaccia alla associazione, ed erano ben consapevoli, come già accennato, che il sostegno che ricevevano dalla compagine mafiosa non poteva prescindere da sistemi spartitori di coartazione e intimidazione diffusa praticati dalla consorteria, sistemi di cui si sono avvalsi, spazzando il campo dall'intervento di qualsiasi altro concorrente e - come già detto - contribuendo a perpetuare tali sistemi. Situazione da cui discende anche la piena configurazione del reato di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p. che non ha avuto modo di dispiegarsi proprio per il richiesto intervento protettivo mafioso. I C., d'altra parte, avevano ricevuto dal cugino e, tramite costui, dalla consorteria mafiosa, l'affidamento di lavori e la protezione nella esecuzione in numerose altre precedenti occasioni. La migliore riprova del tipico intervento mafioso è data dal fatto - cui sì è già accennato, principalmente nella esposizione in fatto - che in sede di esecuzione dell'appalto, nella prima fase in cui erano stati iniziati i lavori di demolizione dell'esistente da parte del raggruppamento vincente - erano state perpetrate minacce mediante danneggiamenti nel cantiere SCS per agevolare e mantenere l'imposizione delle ditte designate dalla mafia. La sentenza impugnata spiega che lo S.G. (e per lui il raggruppamento SCS che aveva vinto la gara) era stato, sì, autorizzato a subappaltare lavori di trasporto dei materiali di scavo ad altre ditte, ma non aveva alcuna intenzione di ricorrere ai subappalti e intendeva usare dapprima mezzi propri. Ciò che gli è stato invece impedito dagli interventi anzidetti v. pag. 22 della sentenza impugnata, e pag. 231 della sentenza di 1^ grado). E' irrilevante, come sostenuto dai ricorrenti, che nel cantiere vi fossero automezzi della SCS per il trasporto terra: tali mezzi, sono stati usati in modestissima misura solo inizialmente, ma subito fermati per dare spazio a quelli dei C.; come sono irrilevanti le regole contrattuali pattuite dalla SCS con la stazione appaltante (nolo a freddo o altro). E' sicuramente infondata anche la tesi secondo cui i fratelli C. sarebbero stati vittime della mafia e che il loro agire andrebbe scriminato avendo operato nell'esercizio del diritto al lavoro, costituzionalmente garantito. La scriminante dell'esercizio del diritto può configurarsi nei casi in cui la legge preveda e consenta che un determinato diritto sia esercitato nei modi legalmente stabiliti: ciò che certamente non è neppure pensabile nella specie in cui i C. si sono procurati un lavoro commettendo reati. Sul tema poi trattato dal difensore, secondo cui il reato di concorso esterno nella associazione sarebbe configurabile solo ove accanto a una conservazione o rafforzamento della associazione mafiosa sia ravvisabile anche un offesa all'ordine pubblico la replica appare del tutto agevole: non pare ragionevole affermare che non sia ravvisabile, nel caso, anche un'offesa all'ordine pubblico, in un settore, quello dei pubblici appalti, in cui P esecuzione dei lavori sia pilotata dalla mafia. Parimenti infondate sono le considerazioni della difesa sulla sussistenza della aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, contestata in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p.. Del tutto correttamente (v. pag. 24) la sentenza impugnata chiarisce che l'aggravante in parola, nella forma dell'impiego del metodo mafioso, può essere configurabile anche in relazione al reato di cui all'art. 513 bis c.p. attraverso attività intimidatoria esplicantesi per mezzo della forza della associazione, sia nel caso in cui l'agente sia partecipe della associazione, sia nel caso in cui sia extraneus, sia cioè concorrente esterno della associazione stessa. Manca da esaminare la questione della ritenuta (dalla sentenza impugnata) imposizione alla SCS di prezzi per il subappalto largamente superiori alla media. Tale condotta non è contenuta nella imputazione. Tale imposizione è contestata con il ricorso dell'avv. Filaccia che invita la Corte di legittimità a leggere il capitolato e le fatture. E' contestata anche con la memoria dell'avv. Scordamaglia, che deduce un difetto di motivazione in proposito. Tali deduzioni sono inammissibili per genericità pur nella intervenuta modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) (ciò valga per le deduzioni dell'avv. Filaccia che non indica specificamente i documenti citati con riferimento alla loro posizione negli atti processuali). La sentenza impugnata rimanda per tale aspetto alla sentenza di 1^ grado. Le affermazioni sui sovrapprezzi sono basate su quanto dichiarato da L.S. (v. pag. 230 della sentenza di 1^ grado). Su tali dichiarazioni le difese non hanno assunto alcuna posizione. Va comunque affermato con la massima chiarezza che l'imposizione di prezzi superiori al mercato è questione sicuramente secondaria e non determinante ai fini della ritenuta responsabilità per i reati contestati ai C., basata su tutti gli altri elementi sopra descritti. Può dunque concludersi per la piena responsabilità di tutti i ricorrenti C.. Per costoro il concorso esterno in associazione mafiosa si è perfezionato con un accordo di scambio per mezzo del quale i C., rivolgendosi a un componente di spicco della associazione mafiosa per l'assegnazione del subappalto, e concedendo altresì l'uso dei locali in loro disponibilità per le riunioni della consorteria, non solo hanno offerto alla associazione un contributo utile alla sua conservazione, ma ne hanno rafforzato il prestigio e il potere criminale dandole modo di imporre alla aggiudicataria dell'appalto le persone dei subappaltatori e così di perpetuare il suo intervento di sopraffazione. I C., che in tal modo si sono resi responsabili anche del reato di turbativa illecita della concorrenza, delegando a "cosa nostra" il potere intimidatorio che le proprio per sbaragliare il campo da ogni forma di concorrenza, hanno ottenuto in cambio non solo la possibilità di vedersi assegnato il subappalto ma di lavorare in tutta tranquillità e sicurezza sotto la protezione della associazione mafiosa. Per quanto attiene alle richieste in ordine al trattamento sanzionatorio va rilevato che C.P., V. e S., con l'atto di appello, si sono doluti solo della mancata riduzione della pena per il diniego delle attenuanti generiche e per la richiesta, non accolta, di celebrazione del processo con il rito abbreviato. C.C. si è doluto della entità della pena inflitta e della mancata concessione delle attenuanti generiche. Per i primi tre, le attenuanti generiche sono state negate per la gravità dei fatti (per i vantaggi economici conseguiti dal sodalizio mafioso e i rilevanti danni cagionati alle parti civili) e per la mancata di elementi di segno positivo da parte della difesa: i Giudici di appello hanno implicitamente ma correttamente ritenuto la inconsistenza della ragione della richiesta riconducibile al fatto che essi avevano agito al solo fine di svolgere attività lavorativa. La diminuzione per la richiesta del rito è stata negata per la mancanza di rilascio di apposita procura. Per quanto attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche richieste da C.C. in ragione dello stato di incensuratezza, del comportamento processuale e del ruolo marginale, la Corte d'appello ha, del pari, motivato il diniego per la gravità dei fatti (per i motivi di cui sopra), anche qui implicitamente ma correttamente ritenendo la inconsistenza delle argomentazioni riferite. Sulla riduzione di pena la Corte d'appello non aveva obbligo di motivazione per la generica richiesta, mancante della indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dai quali poter ricavare dati per la riduzione al minimo assoluto. Esame ricorso B.G.: Anche tale ricorso è infondato. Sul primo motivo, solo apparentemente può affermarsi, come fa il ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata accomuni indiscriminatamente e automaticamente la posizione di B. G. a quella dei C. nel descrivere le condotte che hanno dato luogo alla contestazione dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di turbativa della libera concorrenza. La motivazione, che evidenzia il comportamento attivo di B.G. nella ricerca dei favori della mafia per ottenere il subappalto delle forniture di calcestruzzo è chiaramente delineata nelle pagg. 18 e 19. Richiamato quanto si è detto in occasione dell'esame delle precedenti posizioni sui reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di turbativa della concorrenza con violenza e minaccia, in quanto esse si attagliano perfettamente alla posizione di B. G., va ricordato che tale imputato ha sborsato ben L. cinquanta milioni a G.R. (che li ha ripartiti con C.) per assicurarsi le forniture in parola. Come ha ricordato C. S., - e le sue dichiarazioni sono confermate dalle chiamate "incrociate" di Si.An., B.G. e G. C., figlio di R. - era G.R. lo "sponsor" del B.G., il quale aveva voluto che a quest'ultimo fossero subappaltate le forniture di calcestruzzo, ciò che puntualmente era avvenuto con lo sbaragliamento della concorrenza dell'impresa dei Bu. di (OMISSIS), concorrenti della impresa B.G.: costui, in più di una occasione, ha sollecitato l'intervento a proprio vantaggio del potente esponente di "cosa nostra" ben consapevole che il suo intervento avrebbe implicato il perpetuarsi del sistema di controllo mafioso sugli appalti attraverso il tipico metodo spartitorio, al quale non ci si poteva certo impunemente opporre. L'esborso di denaro, come sottolinea la sentenza impugnata, finito nelle tasche di appartenenti al sodalizio mafioso, ha costituito uno dei possibili modi "di lucrare - da parte della mafia - in maniera parassitaria utili che saranno ampiamente recuperati dall'impresa provvisoriamente costretta all'esborso". Resta invece una mera asserzione quella della difesa secondo cui B.G. non aveva concorrenti: situazione non solo smentita da quanto si è detto, ma estranea a qualsiasi possibile indagine di fatto da parte di questa Corte. Del tutto irrilevante è il fatto che l'imputato avesse già avuto altri rapporti con la ditta che si era aggiudicata l'appalto. Sul secondo motivo va osservato che le aggravanti contestate hanno natura oggettiva: appartiene al patrimonio conoscitivo comune e in specie di chi, come l'imputato, ha contatti con "cosa nostra" che l'associazione è armata e che essa finanzi con i soldi provenienti da delitti le attività di cui intendono mantenere il controllo. Ciò vale anche per i concorrenti esterni nella associazione mafiosa. Costituisce giurisprudenza consolidata quella che ritiene che non sia necessario che l'associato o il concorrente esterno disponga di armi, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli ne abbiano la disponibilità, ed essendo sufficiente perchè sia addebitabile al singolo che egli ne sia a conoscenza o ignori il fatto per colpa; così come non è affatto necessario che il partecipe o il concorrente finanzino con denaro proveniente da reato le attività economiche di cui intendono mantenere il controllo e se ne risponde per il solo fatto di partecipare alla associazione e anche solo ad essa si concorra esternamente essendo anche qui di comune dominio che "cosa nostra" agisce impiegando nelle sue attività denari di provenienza illecita ed essendo sufficiente che il singolo ne sia a conoscenza o ignori la circostanza per colpa. La motivazione è contenuta nella pag. 9 della sentenza e per le suesposte ragioni può adeguarsi alla posizione soggettiva di ciascuno degli imputati. E' del tutto infondata la questione che l'imputato sottopone al giudizio di questa Corte sul rito abbreviato insistendo nel tentativo di accreditare la tesi che giudice del rito abbreviato sia quello che si spoglia del processo per incompatibilità e non quello al quale il processo viene assegnato a seguito della declaratoria di incompatibilità. Giudice della ammissibilità del rito abbreviato è quest'ultimo magistrato che ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per la celebrazione del giudizio a forma contratta. Il G.u.p. successivamente designato nella pienezza dei suoi poteri, ha ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti, del tutto correttamente, osservando che la precedente ordinanza del G.i.p. che si astenuto per incompatibilità non potesse ritenersi ammissiva del rito abbreviato, contrariamente all'assunto difensivo, ma solo dispositiva della separazione del processo per incompatibilità. Nessuna rilevanza ai fini della economia della decisione ha l'ulteriore osservazione del mancato rinnovo della richiesta di rito abbreviato ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223. E' anche infondato il motivo che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione basata sulla estrema gravità dei fatti e sulle modalità di essi (vantaggi economici per il sodalizio mafioso e danno cagionato alle parti civili) è più che sufficiente per motivare il diniego. Si tratta in altri termini di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure del ricorrente non valgono a scalfire. A questo si aggiunga che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza dominante, che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Esame ricorsi B.P. e B.V.: I ricorsi sono fondati. Tali ricorrenti, in accoglimento del primo motivo di ricorso, devono essere assolti anche dal reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia. Non risulta che costoro, già assolti dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, abbiano posto in essere una condotta concreta volta a procacciarsi il favore di "cosa nostra". Si è detto dello stretto legame tra i due reati contestati nel senso che i ricorrenti che sono scesi a patti con esponenti di "cosa nostra" per ottenere i subappalti hanno demandato, in sostanza, alla associazione mafiosa, il potere intimidatorio per tenere lontana la concorrenza dai subappalti nella costruzione della Pretura e mantenere e rafforzare il potere del gruppo criminale nella gestione degli appalti e subappalti di opere pubbliche. Non pare dunque giuridicamente e logicamente corretta la soluzione che escluda la esistenza del primo reato lasciando in vita il secondo. Lo stessa C.S. ha dichiarato di non conoscere personalmente i B. e solo a posteriori ha chiarito che i suoi cugini si erano accordati con i B. affinchè anche costoro lavorassero nel cantiere. La tesi sostenuta in sentenza di una responsabilità mediata in ordine al reato di cui all'art. 513 bis c.p., nel senso che i B. sarebbero entrati nelle grazie di "cosa nostra" tramite i fratelli C., non convince perchè è basata veramente su una congettura e sfugge come possa ricostruirsi una condotta dei B. di rilevanza penale, in specie - si ripete - dopo la assoluzione per concorso esterno in associazione mafiosa. La stessa frase del mafioso C. detta nella sede giudiziale secondo cui "se non c'era il piacere nostro, come faceva uno a entrare là?" non sembra capace di legittimare a posteriori una contestazione del reato ex art. 513 bis c.p., anche perchè, a stretto rigore, resta, a tutto voler concedere, l'unica chiamata in reità nei confronti degli imputati in argomento. In sintesi, gli indizi di reato restano evanescenti laddove può con certezza ricostruirsi un semplice accordo tra i B. e i fratelli C., con i quali i B. si sono inseriti con i C. nella esecuzione dei lavori, senza che i primi abbiano concretamente posto in essere fatti corrispondente a una fattispecie concreta di reato. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di B. P. e B.V. perchè il fatto non sussiste, con assorbimento dei residui motivi. Esame ricorso L.G.: Tutti i reati ascritti a tale imputato sono prescritti con il decorso massimo del termine di quindici anni. La sentenza va quindi annullata nei suoi confronti per intervenuta prescrizione. Va tuttavia esaminato il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 578 c.p.p.. Il ricorso in punto di responsabilità penale in ordine ai reati ascritti è infondato. Va osservato, premesso che la Corte di merito ha legittimamente utilizzato il principio della frazionabilità delle chiamate di correo di S.G. e Si., che non è affatto illogico che la Corte stessa abbia riconosciuto la falsificazione da parte del L.G. (funzionario del Comune più elevato in grado che aveva la responsabilità della custodia di tutte le buste della gara quale direttore dell'ufficio), o comunque a lui riconducibile, della busta SCS (innegabilmente avvenuta per mezzo della correzione del prezzo del ribasso risultato vincente) sulla scorta dei vari indizi di cui disponeva (compreso quello della spedizione di quasi tutte le buste dei partecipanti della gara da un unico ufficio postale di Palermo). La Corte ha affermato che la gara era stata truccata con due convergenti modalità: quella consistente nel cosiddetto "metodo Si.", in forza del quale quasi tutti i ribassi erano noti, perchè previamente concordati tra i partecipanti, e quello dell'intervento di un colluso dipendente interno del Comune, individuato nel L.G., Direttore dell'Ufficio contratti del Comune (in base alle chiamate in correità di Si., D.N. e L.S.), in quanto con il metodo Si. non si era pervenuti alla sicurezza di poter conoscere tutti i ribassi per le forti rivalità esistenti in occasione della gara in argomento. Non tutte le trentatrè buste dovevano essere aperte, come sostenuto dalla difesa, bensì quelle sulle quali non v'era certezza: una era certamente quella della ditta TPL che Si. aveva dichiarato di non aver controllato: ciò che ha dato luogo alla condanna del reato di turbata libertà degli incanti e di falso (di cui ai capi 4 e 9), per la accertata mancanza del rilievo delle manomissioni, negli atti della gara, non solo della busta esterna, ma anche di quella interna, contenente il ribasso, della ditta TPL. Reati, quelli ora indicati, contestati anche per la mancanza del rilievo della manomissione della busta della SCS. in ordine alla quale è stato corretto il ribasso - prova ritenuta logicamente decisiva dell'intervento di L.G. - della ditta poi risultata vincente: e inoltre, per le irregolarità, ancorchè ritenute dalla Corte d'appello meramente formali, della apertura della busta della ditta T.E. e della mancata indicazione negli atti della gara dei motivi della esclusione di tale ditta. Irregolarità, quelle relative alla busta della ditta di T. E., che hanno dato luogo correttamente anche alla condanna per il reato di falso di cui al capo 6. per la accertata mancata indicazione nel verbale (non datato) di presentazione della busta. Ulteriori elementi di prova sullo scontato esito della gara vengono correttamente tratti dalla Corte d'appello nella telefonata tra So. e L.P.G. (pag. 28 della sentenza impugnata). Correte appaiono, ancora, le affermazioni che si leggono in sentenza, perchè basate su concreti indizi, sui possibili esponenti che hanno trattato con il L.G. ( Ra. o So.). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. Si deve dunque confermare la responsabilità del L.G. in ordine a tutti i reati addebitatigli con la sentenza di secondo grado (compresa la truffa di cui al capo 11) con la conferma delle statuizioni civili a suo carico. Conclusivamente: va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B.P. e B.V. per non aver commesso il fatto. Deve essere altresì annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del L.G. perchè i reati sono estinti per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. I ricorsi di R.S. e di G.R. devono essere dichiarati inammissibili, mentre vanno rigettati i ricorsi di C.P., C.V., C.S., C.C. e B.G.. Tutti i ricorrenti ad eccezione dei B. e del L.G. devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e con R.S. e G.R. e questi ultimi due anche al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno alla cassa delle ammende. Tutti i ricorrenti, ad eccezione dei B., devono essere condannati a rifondere in solido alle parti civili difese dall'Avvocatura Generale dello Stato la somma di tremila Euro, nonchè alla parte civile Comune di Palermo la somma di tremila Euro, oltre Iva e CPA. R.S. deve essere condannato infine a rifondere alla parte civile Azienda USL n. (OMISSIS) di Palermo la somma di Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.  **P.Q.M.**  Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di B. P. e B.V. per non aver commesso il fatto. Annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del L.G. perchè i reati sono estinti per prescrizione ferme restando le statuizioni civili. Dichiara inammissibili i ricorsi di R.S. e G.R.. Rigetta i ricorsi di C.P., C.V., C.S., C.C. e B.G.. Condanna tutti i ricorrenti ad eccezione dei B. e del L. G. al pagamento delle spese processuali in solido tra loro e con R.S. e G.R. e questi ultimi due anche al versamento della somma di 1.000,00 Euro ciascuno alla cassa delle ammende. Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione dei B., a rifondere in solido alle parti civili difese dall'Avvocatura Generale dello Stato la somma di tremila Euro, nonchè alla parte civile Comune di Palermo la somma di tremila Euro, oltre Iva e CPA. Condanna infine R.S. a rifondere alla parte civile Azienda USL n. (OMISSIS) di Palermo la somma di Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 1)*

RV231670

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Condotte materiali - Partecipe - Nozione.*

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 22-07-2004, n. 32094 - RV229488](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G351296800229488)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 18-06-2003, n. 26119 - RV228303](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343827500228303)

[Cass. pen., sez. II, 26-01-2005, n. 2350 - RV230718](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G357256110230718)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231670

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 2)*

RV231671

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti - Efficacia causale del contributo - Accertamento.*

In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229991](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229991)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 25-03-2004, n. 14541 - RV229242](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G346310790229242)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. VI, 23-01-2001, n. 3299 - RV218330](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G003967840218330)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231671

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 3)*

RV231672

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti - Elemento soggettivo - Dolo - Contenuto.*

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (In motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 43](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000156)

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 04-10-2001, n. 35914 - RV221246](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G005576900221246)

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229992](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229992)

[Cass. pen., sez. VI, 22-03-2004, n. 13910 - RV229213](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G349243670229213)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 14-12-1995, n. 30 - RV202904](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001215530202904)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART43 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231672

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 4)*

RV231673

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Condotte materiali - Patto di scambio politico-mafioso - Configurabilità - Presupposti.*

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. IV, 04-09-2000, n. 2285 - RV216815](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002837270216815)

[Cass. pen., sez. V, 19-09-2001, n. 33913 - RV220266](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G004965920220266)

[Cass. pen., sez. V, 30-01-2003, n. 4293 - RV224274](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040530224274)

[Cass. pen., sez. VI, 09-03-2004, n. 10785 - RV230397](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G349244070230397)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229991](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229991)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. I, 30-05-2002, n. 21356 - RV222439](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G005787700222439)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231673

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 5)*

RV231674

*IMPUGNAZIONI - APPELLO - Impugnazione del P.M. - Sentenza di assoluzione in primo grado - Previsione del potere di impugnazione da parte del P.M. - Questione di legittimità costituzionale - Asserito contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio nella formazione della prova - Manifesta infondatezza.*

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 cod. proc. pen. ("rectius", art. 593 comma primo), prospettata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il P.M. non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Infatti, le garanzie assicurate dalle norme costituzionali, con specifico riguardo ai profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, sono riconosciute ed attuate nel giudizio di impugnazione introdotto dal gravame del P.M.. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in virtù del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sull'impugnazione del P.M., l'imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale o processuale già posta e disattesa in primo grado, nonchè di chiedere con memorie o istanze l'acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l'obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione. La Corte ha infine precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima).

**Riferimenti normativi**

[Costituzione art. 24, comma 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000515900000037)

[Costituzione art. 111](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0000515900000146)

[Codice procedura penale art. 570](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001420)

[Codice procedura penale art. 593, comma 1](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001451)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP13 XY27121947 XY121947 XY1947 XPART24 XNC5159 XTP13 XY27121947 XY121947 XY1947 XPART111 XNC5159 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART570 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART593 XNC46306 Mannino RV231674

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 6)*

RV231675

*IMPUGNAZIONI - APPELLO - Effetto devolutivo - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - Appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione - Effetto pienamente devolutivo - Portata.*

L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell'imputato.

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 593](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001451)

[Codice procedura penale art. 597, comma 2](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001462)

[Codice procedura penale art. 606](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001481)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. II, 26-10-1985, n. 9756 - RV170832](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001285640170832)

[Cass. pen., sez. II, 20-03-1989, n. 3978 - RV180828](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000592190180828)

[Cass. pen., sez. IV, 20-06-1988, n. 7180 - RV178638](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000575870178638)

[Cass. pen., sez. V, 17-11-1992, n. 11076 - RV192546](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001065050192546)

[Cass. pen., sez. V, 28-06-1993, n. 6426 - RV194449](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000314680194449)

[Cass. pen., sez. III, 02-12-1997, n. 11054 - RV209050](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001703270209050)

[Cass. pen., sez. Unite, 20-04-2004, n. 18339 - RV227357](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G342014010227357)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART593 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART597 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART606 XNC46306 Mannino RV231675

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 7)*

RV231676

*IMPUGNAZIONI - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE - Documenti - Acquisizione - Necessità di previa ordinanza di rinnovazione del dibattimento - Esclusione - Attivazione del contraddittorio - Obbligo - Inottemperanza - Inutilizzabilità dei documenti - Sussistenza.*

Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen.

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 234](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000469)

[Codice procedura penale art. 526, comma 1](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001294)

[Codice procedura penale art. 603](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001471)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 27-04-1989, n. 6433 - RV181176](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001806840181176)

[Cass. pen., sez. VI, 04-10-1988, n. 9692 - RV179334](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000579720179334)

[Cass. pen., sez. V, 15-09-2004, n. 36450 - RV230238](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G356280350230238)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 04-10-1988, n. 9692 - RV179334](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000579720179334)

[Cass. pen., sez. VI, 17-02-1994, n. 1944 - RV197263](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000327070197263)

[Cass. pen., sez. I, 14-10-1998, n. 10736 - RV212121](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001859730212121)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART234 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART526 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART603 XNC46306 Mannino RV231676

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 8)*

RV231677

*PROVE - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale - Sentenze non irrevocabili - Acquisibilità e utilizzabilità probatoria - Limiti.*

Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti.

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 234](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000469)

[Codice procedura penale art. 238](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001732)

[Codice procedura penale art. 238-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000477)

[Codice procedura penale art. 546](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001327)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 13-10-1992, n. 9758 - RV191989](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001063340191989)

[Cass. pen., sez. V, 01-09-1999, n. 3540 (ord.) - RV214477](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002688160214477)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 29-07-1995, n. 727 - RV202624](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000347440202624)

[Cass. pen., sez. VI, 27-08-1999, n. 10258 - RV215266](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002715280215266)

[Cass. pen., sez. IV, 09-03-2001, n. 9797 - RV218315](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G003967740218315)

[Cass. pen., sez. IV, 07-06-2004, n. 25331 - RV228936](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G349314370228936)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. VI, 30-07-1998, n. 8854 - RV211999](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001857510211999)

[Cass. pen., sez. V, 29-11-2004, n. 46193 - RV230457](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G358228470230457)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART234 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART238 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART238x02 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART546 XNC46306 Mannino RV231677

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 9)*

RV231678

*PROVE - INDIZI E PRESUNZIONI - Ipotesi accusatoria suffragata da più indizi - Compiti del giudice di merito - Propedeuticità della valutazione dei singoli indizi rispetto all'esame complessivo di tutti gli elementi a sostegno dell'accusa - Necessità.*

In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 192](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600000405)

[Codice procedura penale art. 546](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001327)

[Codice procedura penale art. 606](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001481)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 24-12-1998, n. 13671 - RV212026](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001859580212026)

[Cass. pen., sez. Unite, 04-06-1992, n. 6682 - RV191230](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001059020191230)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART192 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART546 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART606 XNC46306 Mannino RV231678

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 10)*

RV231679

*SENTENZA - REQUISITI - motivazione - IN GENERE - Impugnazioni - Appello - Decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Doveri motivazionali del giudice di appello - Individuazione.*

In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato.

**Riferimenti normativi**

[Codice procedura penale art. 605](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001476)

[Codice procedura penale art. 606](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0004630600001481)

**Giurisprudenza correlata**

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 17-05-1995, n. 1381 - RV201487](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001756540201487)

[Cass. pen., sez. I, 18-07-1995, n. 8009 - RV202280](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000359490202280)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART605 XNC46306 XTP5 XY22091988 XY091988 XY1988 XN447 XPCPP XPART606 XNC46306 Mannino RV231679

|  |
| --- |
| **Cassazione Penale, sez. Unite, 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 (testo della decisione)**  **Ritenuto in fatto**  1. - C. M. deve rispondere del delitto di concorso eventuale nell'associazione mafiosa Cosa nostra, "per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della D. C. siciliana, di esponente principale di una importante corrente del partito in Sicilia, di segretario regionale del partito nonché di membro del consiglio nazionale dello stesso - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub - istituzionali (enti pubblici e privati) onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti costituite dall'essere Cosa nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. In territorio di Agrigento, Trapani, Palermo e altrove, fino al 28/9/1982 (art. 110 e 416 cod. pen.) e poi fino al marzo 1994 (art. 110 e 416 bis cod. pen.)". Il Tribunale di Palermo, dopo avere postulato per la configurabilità della fattispecie criminosa la necessità di individuare concrete, positive e sistematiche condotte aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa, accompagnate dalla consapevolezza e volontà del contributo apportato, e avere esaminato analiticamente, in successione cronologica, una serie di episodi di cui il M. era stato protagonista per un arco temporale di quasi un ventennio dal 1974 al 1994, è pervenuto con sentenza del 5/7/-29/12/2001 all'assoluzione dell'imputato con la formula di cui all'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. "perché i fatti non sussistono", non essendo emersi all'esito dell'istruzione dibattimentale certi e sufficienti elementi di prova di responsabilità a carico dello stesso. Le condotte dell'imputato, esaminate seguendo la cronologia degli eventi, pur non essendo esenti da censurabili legami e rapporti non occasionali fin dalla seconda metà degli anni '70 con esponenti delle famiglie mafiose agrigentina e palermitana di Cosa nostra, sarebbero interpretabili in chiave di "vicinanza" e "disponibilità", secondo una casuale di tipo elettorale - clientelare o anche corruttiva, ma non quali contributi di favore destinati al consolidamento dell'organizzazione mafiosa, sì che in esse, non essendo espressione di un sistematico rapporto sinallagmatico fra M. e Cosa nostra, non sarebbero configurabili gli elementi costitutivi del concorso esterno. Specificamente: a) I rapporti con N. e I. S.. L'episodio più risalente nel tempo riguardava la pretesa condotta agevolatrice nei confronti dei S., gestori di numerose esattorie comunali, della cui collocazione mafiosa l'imputato sarebbe stato a conoscenza, al fine di contribuire al rafforzamento di Cosa nostra. I fatti individuati dal P.M. come espressione di "appoggio" ai S. (anche sulla base delle generiche e indirette dichiarazioni dei collaboratoti di giustizia P., S. e L., per i quali il M. avrebbe aiutato i S. quando rivestiva la carica di assessore regionale alle finanze) risalirebbero al 1974 e consisterebbero: nell'avere affidato ai S. la gestione della ricca esattoria di Siracusa, un tempo concessa alla L. s.r.l., mediante un surrettizio accorpamento ad essa delle esattorie vacanti e più povere, sparse su tutto il territorio regionale e distanti da Siracusa, così da dissuadere il L., non munito di adeguato apparato organizzativo, dal riconfermare la richiesta di aggiudicazione; nonché nel non avere promosso una riforma legislativa in campo esattoriale che, consentendo di affidare il servizio di riscossione delle imposte a enti pubblici o a istituti bancari, privasse i S. della egemonia posseduta con aggi superiori al resto d'Italia. La sentenza di primo grado, riassunta la situazione normativa riguardante il servizio di riscossione dei tributi affidato in Sicilia ad esattori privati e considerato che nel regolamentare la materia la Regione, con l. 21/12/1974 n. 40 proposta dal M. e approvata quasi all'unanimità, deliberò l'accorpamento delle esattorie povere e vacanti a quelle ricche e la riduzione graduale della misura degli aggi secondo il d.p.R. 29/9/1973 n. 603 (decreto Visentini), concludeva che la disciplina regionale, anziché configurarsi come agevolatrice dei S., fosse finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico. Si sarebbe potuto individuare una condotta di favore nel conferimento ai S. della gestione dell'esattoria di Siracusa, in forza del criterio di aggregazione delle esattorie povere e vacanti a quelle ricche, ma tale favore non aveva peso determinante, mancando all'epoca la consapevolezza dell'organica appartenenza dei S. a Cosa nostra (secondo la significativa testimonianza dell'on. M.) e sembrando l'episodio ascrivibile ad una logica di mediazione tra gli interessi del gruppo imprenditoriale e l'interesse pubblico. Sarebbero ancora riconducibili alla logica dei rapporti "istituzionali" e alla generale e deprecabile prassi "clientelare" di relazioni tra pubblico amministratore e imprenditori le assunzioni di tre soggetti "raccomandati" dal M. nelle aziende dei S.. b) I rapporti con Cosa nostra di Agrigento. Nella roccaforte agrigentina (giusta le convergenti dichiarazioni dei collaboratori V., L., D. C., S. e B. B.) non sarebbero mancati fin dalla metà degli anni '70 i contatti del M. con esponenti di vertice della locale cosca mafiosa quali S., S., C., D. C., V.. Ma, in assenza di prova di specifiche condotte intese a favorire Cosa nostra, detti rapporti e i singoli episodi di partecipazione a taluni incontri con questi personaggi (il 10/9/1977 testimone alle nozze C.; nel dicembre 1978 ospite ad un pranzo di ufficiali medici presso la T. M. cui era presente S.; tra il 1979 e il 1980 incontro con S. a Roma, per la concessione di un subappalto dalla soc. I. alla soc. S. facente capo al primo, per il quale non erano emersi elementi idonei a corroborare la veridicità dell'assunto indiretto di V. di un interessamento del politico; il 29/8/1988 testimone alle nozze della figlia di D. M., già segretario provinciale della D. e imparentato con esponenti mafiosi agrigentini, giustificata dalla comune militanza nello stesso partito), andavano tutti letti in chiave elettorale - clientelare e valutati in termini di "vicinanza" politica a M. delle famiglie mafiose in quel contesto provinciale che costituiva la base del suo elettorato. c) Il patto elettorale politico - mafioso risalente al 1980 - 1981. In relazione agli incontri con G. P. (segretario della sezione D. di Palermo - Brancaccio, della corrente C., e uomo d'onore "riservato" della famiglia di Brancaccio) e con A. V. (esponente della cosca agrigentina), che secondo l'attendibile e riscontrata versione di P. sarebbero serviti per gettare le basi di un accordo elettorale diretto all'espansione del M. dal feudo di Agrigento al territorio palermitano, fino ad allora dominato dalle correnti degli on. L. e C., la sentenza riconosce al patto una precisa connotazione mafiosa per la genesi degli incontri e per i ruoli e gli atteggiamenti dei protagonisti. V., accompagnato da S. L., uomo di rango della famiglia agrigentina, aveva incontrato P. prima presso l'abitazione di G. D. M., capo della famiglia di Brancaccio, e poi presso il suo studio, al fine di metterlo in contatto col M.; al di fuori dell'esigenza di implicare l'avallo di esponenti di Cosa nostra non vi era alcuna necessità di intermediazione per organizzare l'incontro, stante la pregressa conoscenza e vicinanza politica da parte del M. sia di P. che di V.; nel corso dell'incontro svoltosi tra i tre personaggi presso l'abitazione del M., questi aveva chiesto esplicitamente a P. un "aiuto elettorale" nell'area palermitana in vista delle successive competizioni politiche, ricevendone la promessa di attivarsi in suo favore, mentre a sua volta egli sarebbe stato "disponibile" nei confronti dei suoi sostenitori; altri incontri tra i tre sarebbero seguiti nel medesimo arco temporale per ribadire l'accordo, in esecuzione del quale P. s'era attivato nella competizione elettorale del 1983, fornendo ai compagni di partito della zona di Brancaccio, anche secondo la deposizione del collaborante C., l'indicazione di sostenere la candidatura del M. e spostando "alcune migliaia di voti" di preferenza (che passavano da n. 38593 a n. 55069). La sentenza di primo grado ha escluso tuttavia che in questo episodio, collocabile intorno agli anni 1980 - 1981, potessero ravvisarsi, di per sé, gli estremi del concorso esterno, sul rilievo che non vi era prova che l'accordo di natura elettorale, stipulato dal M. con esponenti mafiosi delle famiglie agrigentina e palermitana, sconoscendosene il preciso contenuto, avesse avuto ad oggetto, oltre la generica "vicinanza" e "disponibilità", la promessa dell'imputato di svolgere specifiche attività di rilevanza causale per il rafforzamento del sodalizio criminoso, anziché l'esecuzione di prestazioni di interesse personale di singoli mafiosi quale corrispettivo dell'appoggio elettorale ricevuto. Si è sottolineato che, pur volendo accedere alla tesi secondo cui la semplice promessa basterebbe a configurare il reato, mancherebbe la prova relativa all'effettivo contenuto della promessa, elemento decisivo per valutarne la serietà e l'intrinseca rilevanza causale. Il significato meramente indiziario dell'episodio comportava dunque l'esigenza di individuare ulteriori e successive condotte dell'imputato e di accertare se esse potessero interpretarsi come consapevolmente dirette a offrire un contributo per il rafforzamento di Cosa nostra in esecuzione del patto, si da poterne inferire elementi chiarificatori del suo contenuto. d) La vicenda M.. Circa l'assunzione nel luglio 1983 di A. M., esponente della famiglia di Palermo centro, presso un ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura, la sentenza di primo grado, facendo leva sulla circostanziata deposizione di P. che aveva presentato M. a M. come possessore di un pacchetto di voti nell'area palermitana, ha sottolineato come l'immediata attivazione del politico per trovare un posto di lavoro a M., importante collettore di voti in contatto con un rilevante numero di persone, fosse legata al ruolo che lo stesso aveva svolto nel 1983 e avrebbe potuto in futuro svolgere a suo favore nelle competizioni elettorali. Di talché, attesa anche la non accertata consapevolezza da parte del M. dello spessore mafioso di M., non vi era prova che l'assunzione di questi, al di fuori dello schema della raccomandazione legata alla causale elettorale - clientelare posta a base del patto M. - P. - V., avesse agevolato il rafforzamento di Cosa nostra. e) Gli appalti di opere pubbliche. All'imputato è stato contestato di avere tenuto condotte di favore nei confronti di esponenti della imprenditoria siciliana, agevolando sistematicamente l'aggiudicazione di finanziamenti o comunque interagendo nel corso delle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, consapevole del beneficio economico che Cosa nostra traeva in un settore in cui esercitava l'imposizione mafiosa attraverso la "messa a posto" e la "protezione" oppure, a partire dalla seconda metà degli anni '80, mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo. Il ruolo attribuito dall'accusa all'imputato non era quello di avere concretamente gestito singoli appalti insieme con l'imprenditore agevolato e con l'associazione mafiosa (S. ha escluso di avere mai incontrato il M., il quale non sarebbe entrato in rapporti diretti con Cosa nostra), bensì di avere presieduto "a monte" ad una generale politica di indirizzo, programma e gestione dei finanziamenti, statali e regionali, sì da canalizzare l'aggiudicazione degli appalti a singoli imprenditori compiacenti, nella comune consapevolezza dei componenti dell'accordo dei reciproci vantaggi economici e in particolare degli enormi benefici che Cosa nostra traeva, direttamente o indirettamente, dal sistema "generalizzato" di spartizione degli appalti di opere pubbliche. L'ipotesi accusatoria, prospettata alla stregua di tale modello totalizzante di accordi tra politici, imprenditori (che, a fronte dell'aggiudicazione dei lavori, versavano una quota ai politici e un'altra a Cosa nostra) e mafiosi, nei termini descritti negli aspetti d'assieme dai collaboranti S. e B. (i quali, incaricati di occuparsi degli appalti per conto di Cosa nostra, hanno distinto l'"accordo provincia" di Palermo dagli "accordi in campo regionale", gestiti quest'ultimi dall'imprenditore agrigentino F. S. per investitura diretta della mafia), è stata sottoposta a severo vaglio critico da parte del Tribunale. Ritenuta l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni di L. e S. per la genericità del racconto circa le linee del sistema, oltre l'ammissione di rapporti a tenore corruttivo tra politici e imprenditori, sono state attentamente analizzate le singole vicende oggetto di contestazione, al fine di identificare il tenore dei legami dell'imputato con i singoli imprenditori, in particolare con S. e A. V., e di quest'ultimi con Cosa nostra, e quindi di verificare se specifiche condotte compiacenti del M. potessero configurare, direttamente o indirettamente, al di là dei connotati corruttivi connessi alle tangenti asseritamente versategli per l'aggiudicazione degli appalti, consapevoli contributi di agevolazione della mafia tramite i favori fatti agli imprenditori collusi con la stessa. e 1) La vicenda S.. Il primo episodio in materia di appalti riguardava la soc. S., che s'era occupata della costruzione di un insediamento alberghiero in territorio di Sciacca. L'iniziativa, partita da un gruppo di imprenditori di Abano Terme nel 1973, si era conclusa nel 1988 rivelandosi finanziariamente disastrosa per gli imprenditori e per l'erario regionale. La sentenza di primo grado, alla luce delle deposizioni dei testi R., V., M., V. e della documentazione acquisita, ha riconosciuto una forte ingerenza dell'imputato, all'epoca assessore regionale alle finanze, nella scelta dei mediatori, dei notai e del legale, per le assunzioni e i corsi di addestramento del personale, nonché per l'affidamento a trattativa privata dei lavori alle imprese S., V., B. e P. (le prime due, secondo l'accusa, colluse con Cosa nostra), facenti parte di un consorzio temporaneo di imprese. Ma questo comportamento è stato letto in chiave politico - clientelare e corruttiva, non di contributo all'organizzazione mafiosa, essendo finalizzato alla promozione dell'immagine del M. nella sua roccaforte elettorale. S. e V. non erano d'altra parte negli anni '70 in rapporti di collusione ma di vessazione estorsiva con la mafia, essendo documentati attentati intimidatori ai loro cantieri finalizzati al "pizzo", alla "messa a posto" o alla "protezione", proseguiti nonostante l'intervento del M. presso il capomafia C. (teste S.). Appariva dunque verosimile che la causale giustificativa dell'interessamento a favore delle imprese consorziate fosse di tipo corruttivo, emergendo dalle deposizioni di R. e S. la figura del M. come percettore di tangenti dagli imprenditori favoriti nell'affidamento dei lavori, tanto che egli aveva opposto un netto rifiuto alla partecipazione della famiglia C. all'affare S., pure sollecitata dal capomafia D. C. tramite il canale S. - V.. e 2) I rapporti con F. S. e A. V.. Partendo dall'ipotesi accusatoria che M. avrebbe favorito Cosa nostra attraverso condotte agevolatrici nei confronti dei singoli imprenditori, consapevole della loro collusione con il sodalizio criminoso, la sentenza passava ad esaminare i rapporti del M. con S. e V., figure originarie dell'agrigentino, non inserite organicamente in Cosa nostra ma imputate in altri procedimenti di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione alla gestione degli appalti pubblici in Sicilia dalla metà degli anni '80 all'inizio degli anni '90. Dall'analisi della vicenda S. emergeva che i rapporti dei due imprenditori con la mafia erano strutturati fino alla metà degli anni '80 in termini di protezione - estorsione e non di contiguità. Nel 1988-89 secondo S. o nel 1991 secondo B. si sarebbe invece verificato un salto di qualità nei rapporti fra mafia e imprenditoria nel campo dei lavori pubblici, rappresentato dal c.d. accordo del tavolino, concluso tra S., A. B., boss di Passo di Rigano, P. L. e l'ing. G. B. del gruppo F.. Il sistema spartitorio prevedeva vere e proprie percentuali dall'imprenditoria alla politica a titolo di tangenti, da cui veniva decurtata una subpercentuale di spettanza della mafia. S., divenuto referente di Cosa nostra, avrebbe svolto funzioni di raccordo consentendo a B. ed alle imprese da costui controllate di aggiudicarsi gli appalti di volta in volta richiesti, acquisendone le garanzie mafiose e trasmettendogli mediante B. una somma di denaro (la "messa a posto" preventiva) destinata alle casse di Cosa nostra, pari allo 0,80% del finanziamento ottenuto dagli imprenditori vincitori delle gare; ogni impresa avrebbe poi regolato "a valle" i rapporti con le famiglie locali mediante il pagamento del "pizzo" o "zona". Essendo stato arrestato S. nel 1991, l'accordo avrebbe avuto peraltro applicazione solo per i lavori nel settore idrico gestiti dal Consorzio Basso Belice Carboj. Circa il grado di consapevolezza che i politici e in particolare M. potevano avere del patto mafioso in cui sarebbe stato coinvolto alla fine degli anni '80 S., ha sottolineato la sentenza di primo grado come questi, S. e B. abbiano fatto esplicito riferimento a "tangenti" percepite dal M. almeno a partire dal 1986 e S., sia pure indirettamente e sul punto non riscontrato da altri elementi di prova, anche a lamentele del M. e dell'on. N. per la sopravvenuta decurtazione delle percentuali delle tangenti ("portava meno soldi nelle casse dei politici"). Mancava tuttavia la prova diretta e specifica che l'imputato, al di fuori della causale corruttiva, fosse al corrente del nuovo ruolo assunto da S. e dell'accordo del tavolino, risultando carenti i riscontri alla sua asserita consapevolezza che la decurtazione dell'importo delle tangenti, a favore della componente mafiosa, fosse conseguenza di un'intesa di vertice e dell'attribuzione a S. della funzione di raccordo fra politici, imprenditori e mafia e quindi di agevolazione dei fini di Cosa nostra. Altro elemento di distonia rispetto alla prospettazione accusatoria era costituito dall'accertato deterioramento dei rapporti tra il M. e S. dopo il 1988, nella stagione culminante della relazione collusiva dell'imprenditore con la mafia secondo il racconto di S., e più in generale dalla circostanza, risultante dalla vicenda R. di cui si dirà appresso, che l'imputato, pur considerato il referente politico nella zona interessata e fino ad allora partecipe, sulla base della causale corruttiva, dei proventi derivati dall'affidamento delle opere idriche ad un'associazione di imprese di cui facevano parte S. e V., in relazione al lasso temporale successivo al 1988 non era più al corrente delle vicende gestionali del Consorzio di bonifica Basso Belice Carboj: unico esempio, questo, di applicazione dell'accordo del tavolino. Quanto ai rapporti personali e di amicizia tra M. e V., il giudice di primo grado ha evidenziato come l'imprenditore non fosse entrato in causa nel citato accordo del tavolino, essendo ricollegabile a tale contesto solo per i rapporti di amicizia e societari con S., mentre, secondo S., egli si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di mediazione tra lo stesso collaboratore e l'imputato in una serie di episodi ritenuti scarsamente significativi ai fini della configurabilità del reato, quali: l'acquisto di un terreno in Licata; la vicenda S.; la vicenda R. di cui si dirà appresso; la campagna elettorale del 1991 a favore di C.; la sollecitazione per l'inserimento nelle liste elettorali di M. M., legato al gruppo F. - I.; gli attentati di Sciacca del 1990-1991, per i quali l'imputato, con l'intermediazione di V., avrebbe chiesto a S. se potesse fare qualcosa. Per quest'ultima vicenda S. si sarebbe rivolto a G. B., insieme al quale si sarebbero recati dal capomafia saccense D. G. che aveva risposto di non saperne nulla (la responsabilità dell'attentato, in un colloquio in carcere con S., sarebbe stata poi assunta da G. G. per conto della Stidda). La sentenza ha evidenziato la carenza del riscontro di B. alle dichiarazioni di S. circa l'incontro con D. G., la possibilità di una causale autonoma che avrebbe determinato V. a muoversi verso S., cioè la preoccupazione che si alterassero situazioni consolidate nell'esecuzione dei lavori nella zona di Sciacca, e comunque la mancanza di prova di qualsiasi condotta di favore del M. verso la famiglia saccense, dimostrata dall'ignoranza dell'imputato circa l'esatta provenienza degli atti intimidatori, che non si coniugava con una pretesa contiguità mafiosa, e dall'attivazione di ulteriori canali istituzionali. e 3) I rapporti con L. R.. L'episodio, concernente la concessione di un subappalto a R. per la fornitura di apparecchiature elettroniche per gli impianti idrici del Consorzio Basso Belice Carboj, costituiva uno dei casi di intermediazione di V. tra M. e S., indicativo, secondo l'accusa, di una vicinanza dell'imputato al collaboratore. R., che intendeva aggiudicarsi un subappalto in quel settore, su suggerimento di C. aveva invitato il M. alla cerimonia di inaugurazione della propria azienda nel 1989; questi aveva prospettato a R. la possibilità di fargli ottenere un subappalto nell'ambito dei lavori affidati al Consorzio mettendolo in contatto con il direttore tecnico ing. V., senza richiedergli come contropartita alcuna tangente, tanto che C., richiesto delle ragioni di tale interessamento, aveva rilevato che il M. era rimasto deluso dal comportamento di alcuni imprenditori agrigentini, in particolare di S. che aveva appoggiato in passato e che ora gli aveva voltato le spalle. I successivi incontri di R. con V. e S. si rivelarono negativi essendosi entrambi mostrati ostili alla realizzazione del progetto; seguirono, con l'intermediazione di V., gli incontri con S., ma dopo l'arresto di questi la trattativa non fu conclusa. Il giudice di primo grado riteneva provato che V. avesse avuto incarico dal M. di perorare la causa di R., ma non anche di contattare S., col quale non aveva alcun rapporto. Da quest'episodio si desumeva inoltre che in relazione alle attività del Consorzio si era formato un gruppo di potere, costituito da S., V. e A., direttore del raggruppamento di imprese aggiudicatarie dei lavori, rispetto alle cui scelte operative il potere di interferenza del M. era minimo. Il che avrebbe confermato l'esclusione dell'imputato dagli equilibri sanciti con l'accordo del tavolino e l'avvenuto distacco dalle recenti logiche imprenditoriali, segnate dal salto di qualità di S. in favore dell'organizzazione mafiosa, nonostante il persistere di versamenti a favore del politico in un'ottica meramente corruttiva. f) I rapporti con i "C." e con P. F. e V. I.. Nel contesto degli anni 1985/1991 erano addebitate al M. talune scelte di natura correntizia, dalle quali l'accusa intendeva trarre argomenti interpretativi della volontà di agevolare Cosa nostra: in particolare, la cooptazione nella corrente M. del gruppo palermitano facente capo a V. C., compromesso con la giustizia per la sua contiguità con la mafia e l'utilizzo, al fine di intensificare la sua presenza in Palermo e Trapani, di personaggi di spessore mafioso quali il notaio F. e il politico I.. Premesso che da nessuno dei collaboratori di giustizia (D. C., C., C., P., M., D., M., S. e B.) erano pervenute indicazioni circa rapporti personali o di conoscenza ovvero circa specifiche condotte per favorire esponenti della famiglia palermitana di Cosa nostra, il giudice di primo grado, sulla base del racconto di P., ha posto in rilievo la natura esclusivamente correntizia del transito dei C. nella corrente M. in occasione delle elezioni regionali del 1991; all'interno del gruppo, nei confronti del quale anche l'on. D. C. aveva manifestato un certo interesse, militavano personaggi esenti da sospetti di contiguità insieme ad altri di spessore mafioso, come L. J. e Z., con i quali però non vi era prova di contatti personali né tanto meno della consapevolezza da parte dell'imputato della loro valenza mafiosa. Per quanto riguardava i rapporti con F. e I., in particolare nel periodo della campagna elettorale del 1992, P. riferisce dell'esistenza di un comitato di affari composto da F., I., Z. e M., basato su accordi di natura clientelare rispetto ai quali non vi era tuttavia prova che il M. avesse interagito. Il notaio F., imputato dello stesso reato per un'asserita disponibilità nei confronti di Cosa nostra e legato da rapporti di amicizia con I., assessore comunale e poi senatore, aveva attivamente sostenuto a Palermo e nel trapanese la candidatura M. cui era politicamente vicino; ma, al di là del sostegno elettorale e di contatti di tipo clientelare, non erano emerse condotte di favore compiute dal notaio per agevolare l'organizzazione mafiosa che fossero indirettamente riferibili alla posizione dell'imputato. Da un lato, il tentativo di aggiustamento del processo B. sarebbe stato eseguito da F. nei confronti del dott. S., presidente della Corte di assise, per conto non di M. ma di un "deputato dell'area M. trombato" o di "E." I.; dall'altro, l'intermediazione di F. nei primi anni '90 per un finanziamento di sei miliardi da parte del Ministero dell'agricoltura diretto da M., per agevolare la vendita di una cantina agricola di B. P. (per la quale era stabilita una tangente di cinquecento milioni, di cui i primi cinquanta versati subito alla consegna di un nulla osta ministeriale), pure a prescindere dall'archiviazione del relativo procedimento instaurato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore B., della cui valenza mafiosa il M. non poteva dirsi consapevole, non aveva visto come protagonisti l'imputato né l'associazione mafiosa. Quanto ai rapporti fra il M. e I., la sentenza di primo grado ha evidenziato la funzione di raccordo svolta da F. tra i due esponenti democristiani con l'avvicinamento delle posizioni politiche culminato nella candidatura e successiva elezione nel 1992 di I. al Senato nella corrente M.. Sulla pretesa mafiosità di quest'ultimo si sottolineavano la non definitività della sentenza di condanna e la dubbia consapevolezza da parte del M. della sua caratura mafiosa, atteso che anche altri qualificati esponenti democristiani, come gli on. O. e M., avevano escluso ogni sospetto di collusione mafiosa. Si rammentava anche il contenuto di una conversazione riferita da P., nel corso della quale il M. gli aveva chiesto se I. poteva conquistare il seggio senatoriale, domanda alla quale P. aveva risposto cercando di sminuire la forza elettorale di I. già compromesso con Cosa nostra, per indurre il M. a non candidarlo, evitando così il suo coinvolgimento in eventuali problemi giudiziari: il dubbio esternato a P. sarebbe incompatibile con la volontà di favorire Cosa nostra attraverso la candidatura di I. e dimostrerebbe che i rapporti tra il M. e P. erano ispirati solo a ragioni clientelari - elettorali. Circa l'episodio riguardante l'aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la metanizzazione della città di Palermo, per il quale S. era entrato in contatto con I. per acquisirne la disponibilità, quale espressione della corrente M., se ne è esclusa ogni valenza per la persona dell'imputato, proprio perché rimasto estraneo alla vicenda. g) I rapporti con la famiglia mafiosa di Sciacca. Le intercettazioni ambientali eseguite tra il 1992 e il 1993 di conversazioni tra alcuni personaggi (A., D., L. e M.) appartenenti alla cosca di Sciacca, cittadina cui M. era legato da motivi familiari ed elettorali, con riferimento a episodi coevi o riferibili agli anni precedenti, consentivano di accertare la "vicinanza" dell'imputato ad esponenti di quella famiglia capeggiata da D. G.. Mancavano tuttavia elementi di prova certi per l'individuazione di specifici "favori" e della rilevanza causale degli stessi per il rafforzamento di Cosa nostra, evidenziandosi anzi dalle intercettazioni un distanziamento di posizioni tra l'imputato e la famiglia saccense nei primi anni '90, rispetto alla maggiore "disponibilità" e "vicinanza" manifestate in passato. E tale ricostruzione probatoria era confortata dalle dichiarazioni di S., che aveva fatto generico riferimento ad "acquisizioni di posti o qualche favore" senza alcuna nota significativa per gli interessi dell'associazione, e di B., il quale, nonostante il ruolo di vertice di Cosa nostra e gli stretti contatti con la mafia agrigentina e saccense per la materia degli appalti, non aveva saputo indicare se vi fossero stati rapporti tra D. G. e l'imputato ed anzi aveva affermato, più in generale, di non essere a conoscenza di eventuali favori fatti da M. a Cosa nostra. h) Gli atti intimidatori del 1992. Oltre l'attentato incendiario alla segreteria di Sciacca del dicembre 1990, riferito nell'ambito dei contatti V. - S. e di cui si dirà ancora a proposito dei rapporti con la Stidda, il M. ebbe a subire nel 1992 una serie di atti intimidatori che, ad avviso dell'accusa, erano da riconnettere alla strategia stragista di Cosa nostra diretta a punire i politici che avevano fatto promesse poi non mantenute, com'era avvenuto per I. S. e per l'on. L.. La sentenza di primo grado, alla luce delle propalazioni di B., uno dei principali protagonisti di quella strategia, ha ritenuto provato che l'attentato dinamitardo al comitato elettorale fosse finalizzato a depistare le indagini, nel senso di far ritenere che quello che stava avvenendo in Sicilia in quegli anni avesse a che fare con la politica e non con la mafia, mentre la causale del progetto di sopprimere il M. veniva individuata nella esigenza di punire un politico che nel corso della sua carriera aveva avversato pubblicamente Cosa nostra, dimenticando di possedere anch'egli un'oscura dimensione illecita, costituita dal clientelismo e dalle corruzioni riferibili al mondo dell'imprenditoria: dichiarazioni queste collimanti con l'altra del medesimo collaboratore, secondo cui il M. non aveva mai posto in essere specifiche, concrete e precise condotte di favore per Cosa nostra. i) I rapporti con la "Stidda". Secondo l'accusa (sostenuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti B. C., C., S. P. e G., C., S. e S.) il M., per il tramite di E. L., avrebbe tenuto nei primi anni '90 rapporti con esponenti di vertice della Stidda, organizzazione mafiosa capeggiata da G. G. e operante nell'agrigentino, ottenendo l'appoggio elettorale per sé e per suo fratello P. nelle competizioni del 1991-1992 e favorendo, come contropartita, il sodalizio nell'aggiudicazione di appalti per opere pubbliche. Il giudice di primo grado, premesso che la Stidda - formata da vari soggetti, anche fuoriusciti da Cosa nostra, e costituitasi nella Sicilia sud - orientale a seguito della strage di Porto Empedocle del 21/9/1986 dopo l'alleanza di G. con il clan gelese P. - era un'organizzazione di stampo mafioso autonoma e antagonista rispetto a Cosa nostra (a proposito della feroce guerra di mafia tra le due associazioni almeno fino a tutto il 1992 e a contestazione della tesi accusatoria per cui la Stidda, prima antagonista, si sarebbe poi omologata a Cosa nostra, sono state citate le relative sentenze di merito e di legittimità), ha escluso che eventuali condotte del M. in favore di G., arrestato nel novembre del 1992, o di altri esponenti di quel sodalizio fossero sussumibili nell'imputazione contestata come concorso esterno nell'associazione mafiosa Cosa nostra. Si è anche ricordato che S., riferendo del colloquio avuto in carcere con G. nel 1994 circa l'attentato di Sciacca del dicembre 1990, ha affermato che lo stesso non era riconducibile al boss saccense D. G., bensì allo stesso G., che intendeva far credere all'imputato che la colpa fosse di Cosa nostra e così orientarlo contro questa organizzazione ed a favore della propria. D'altra parte, S., B. C. e S., pur ammettendo che si fosse realizzata una sorta di pace armata tra i due sodalizi nella fase di disarticolazione della Stidda per l'arresto nel 1993 di molti suoi componenti, ne hanno escluso ogni ipotesi di integrazione o fusione in Cosa nostra. Si è aggiunto che, anche a voler ritenere provata la "disponibilità" o "vicinanza" dell'imputato al clan G. e in particolare alla persona di quest'ultimo sulla base delle propalazioni dei collaboranti e dell'esame dei tabulati del cellulare in uso allo stesso (da cui sarebbero partite numerose telefonate alla segreteria palermitana del politico quando questi era però fuori sede), sarebbe mancata la prova di effettive controprestazioni all'appoggio elettorale degli stiddari nei primi anni '90, non essendo state evidenziate condotte concrete di aggiudicazione di appalti a persone o imprese legate al sodalizio o a G.. Anche in relazione ad alcuni, modesti favori a beneficio di singoli esponenti, le indicazioni dei collaboratori si erano rivelate confuse e non riscontrate, mentre, per l'episodio narrato da B. C. del preteso avvicinamento del M. da parte di G. per l'aggiustamento del processo L., si è puntualizzato che il M. avrebbe comunque dato una risposta negativa all'interlocutore. l) Le dichiarazioni dei collaboratori S., S. e M.. Secondo S. il M., a quel tempo Ministro, si sarebbe attivato sfruttando le sue amicizie istituzionali (il procuratore della Repubblica di Sciacca, M., ed il generale S., comandante del Ros) per l'archiviazione delle indagini scaturite dalle rivelazioni del collaboratore, il quale nel 1991 aveva accusato l'imputato di avere tenuto relazioni collusive con Cosa nostra. La sentenza di primo grado ha escluso la valenza indiziante di queste dichiarazioni sul rilievo che il P.M. non aveva neppure chiesto che S., il quale aveva poi indirizzato al M. una lettera di scuse, fosse esaminato al dibattimento, mentre restava incensurabile l'interesse dell'imputato ad attivare i canali istituzionali per tutelare la propria immagine e far emergere la verità dei fatti. Parimenti inattendibili, e in contrasto con le altre fonti probatorie anche interne ai vertici di Cosa nostra, sono state considerate le propalazioni indirette di S., associato alla Stidda, il quale avrebbe appreso da altri stiddari che le imprese S. e V. sarebbero state imposte sul mercato degli appalti dai vertici corleonesi di Cosa nostra mediante un diretto coinvolgimento del M., organicamente inserito nel sodalizio mafioso. In riferimento alle dichiarazioni de relato di Messina, il quale aveva affermato di aver saputo da due elementi di spicco della mafia agrigentina, D. C. e G., che il M. era un "mafioso", "vicino alle posizioni" di Cosa nostra, esse, non essendo accompagnate da indicazioni volte a specificarne il contenuto in termini di condotte dirette ad agevolare il rafforzamento del sodalizio, non potevano esser valorizzate come prova del reato contestato. m) I risultati elettorali. Anche per quanto riguardava i risultati elettorali conseguiti dal M. nel corso della sua lunga carriera politica, la sentenza di primo grado ha messo in rilievo come, nonostante i comprovati contatti con esponenti mafiosi agrigentini e palermitani, non vi era prova di alcuna controprestazione da parte dell'imputato all'appoggio eventualmente fornitogli dall'organizzazione mafiosa, che da sempre votava e faceva votare per il partito di maggioranza relativa, mentre non era affatto verificabile in termini concreti la misura dell'incidenza delle scelte della mafia sulle fortune elettorali dell'uomo politico. Avuto riguardo ai tabulati delle preferenze riportate nelle diverse circoscrizioni in cui dal 1967 al 1992 era stato candidato, risultava invalidata la tesi di matrice sociologica di una corrispondenza tra successo elettorale e appoggio mafioso, essendosi rilevato ad esempio che il M. consegui un apprezzabile successo nelle elezioni del 1987 nonostante che, sulla scorta di varie dichiarazioni di collaboratori, proprio in quell'anno Cosa nostra avesse dato indicazione di votare per il partito socialista, per avere la componente democristiana tradito le aspettative della mafia. Il Tribunale, attraverso la puntuale analisi delle risultanze processuali, perveniva pertanto alla conclusione che la prova della fondatezza dell'ipotesi accusatoria non era stata raggiunta. Non era emerso con sufficiente margine di certezza che l'imputato dall'esterno avesse realizzato condotte consapevoli di contributo materiale che, al di là dell'interesse personale di singoli personaggi mafiosi, fossero state di rilevanza causale in ordine al rafforzamento di Cosa nostra; né tanto meno poteva sostenersi che esse avessero il carattere della "infungibilità" o fossero state compiute in un momento di "fibrillazione" della vita del sodalizio criminoso. La mancata concretizzazione probatoria di tali condotte e l'autonomo movente elettorale - clientelare o di tipo corruttivo impedivano qualsiasi connessione logica e causale con i rapporti di "amicizia", "vicinanza" e "disponibilità", pure incontrovertibilmente instaurati e coltivati dal M. con taluni esponenti agrigentini e palermitani dell'organizzazione mafiosa. 2. - Disposta la riapertura dell'istruzione dibattimentale, mediante l'acquisizione delle sentenze irrevocabili riguardanti rispettivamente i procedimenti R. D. E. (di assoluzione del M. per il reato di corruzione e di estinzione per amnistia del reato di finanziamento illecito dei partiti), V. (di assoluzione dell'imputato dal reato di partecipazione mafiosa) e A., e l'audizione degli imputati di reato connesso B., G. e A., la Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'11/5-5/11/2004, all'esito di una rinnovata disamina dei fatti, giustificata dall'asserita "destoricizzazione e destrutturazione" del compendio probatorio effettuata dal primo giudice, ribaltava la pronunzia assolutoria e dichiarava M. colpevole dell'unico reato permanente di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. protrattosi fino al marzo 1994, in esso assorbite le condotte contestate per il periodo antecedente al 28/9/1982, e, negate le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. Esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M. per difetto di specificità delle censure, la Corte palermitana enunciava in premessa i parametri giurisprudenziali presi in considerazione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, sostenendo di condividere i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze Demitry e Carnevale, e, movendo dal rilievo critico del metodo atomistico seguito dal primo giudice, poiché difettava la valutazione sintetica complessiva degli elementi indiziari mentre taluni episodi sarebbero rimasti "inesplorati", ne inferiva la necessità della integrale rilettura delle prove per verificarne l'effettiva portata. Erano così ricostruiti la carriera e il ruolo politico di M., quale esponente della D. C. e uomo di Governo, regionale e nazionale, ed erano rivisitate le vicende già oggetto di disamina da parte del giudice di primo grado, la cui interpretazione veniva integralmente rovesciata in chiave accusatoria. In particolare, erano ritenute utilizzabili, per trarne elementi per la formazione del convincimento giudiziale, le sentenze di primo grado nelle quali risultava accertata la mafiosità di taluni soggetti che avevano avuto consistenti rapporti con M. (F. e I.). Era anche utilizzata la sentenza non irrevocabile del Tribunale di Palermo 2/7/2002 di condanna di S. per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., nella quale era descritto il sistema dei rapporti tra politici, imprenditori e mafia nella gestione degli appalti pubblici, ripercorrendosi (anche alla luce delle propalazioni di G. che aveva riferito quanto sentito in proposito da B. P.) il passaggio dal vecchio metodo "parassitario e vessatorio" alla ristrutturazione verticistica di Cosa nostra con il coinvolgimento "simbiotico" del livello politico, individuato nelle persone di M., L., N. e S., la cui contropartita era costituita dai voti procurati dalla mafia mediante il controllo del territorio e dalle tangenti versate dagli imprenditori. Dopo avere preso in considerazione ciascun elemento indiziante, la Corte passava alla valutazione complessiva degli stessi, avvalendosi anche dell'analisi storico - sociologica del fenomeno della "contiguità compiacente", col risultato di trasformare la valenza del singolo fatto, in sé spiegabile come episodio di malcostume e frutto di attività politico - clientelare o corruttiva, come sintomatico di un fascio di relazioni di scambio dipendente da un accordo "occulto", comportante l'adesione del M. alle finalità dell'associazione mafiosa secondo lo schema del concorso esterno. Ed il patto, così ricostruito probatoriamente, era ritenuto penalmente rilevante ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., ravvisandosi l'idoneità causale della disponibilità manifestata dal politico rispetto al fine di consolidamento del livello di efficienza del sodalizio criminoso. Elencate quindi le condotte di adempimento della promessa fatta dal M. in occasione del patto elettorale (l'assunzione di M.; il finanziamento per la cantina di B.; i contatti con S. per il tramite di V.; la costante attenzione per gli appalti a favore delle imprese S. e V. nella vicenda S. e nella realizzazione di altre opere pubbliche; l'attribuzione di posti di sottogoverno a F. e ad esponenti del gruppo palermitano; l'appoggio elettorale a I.; gli stretti rapporti con P., organico a Cosa nostra; i contatti con il clan G.) e individuata nella stagione delle stragi la crisi del patto, la conclusione era che il M. aveva favorito Cosa nostra, senza soluzione di continuità, fin dall'accordo del 1981, susseguendosi da allora una serie di eventi indicativi della sua persistente efficacia nel tempo. 3. - La difesa del M. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello e formulando a sostegno della richiesta una serie consistente di motivi. In rito, è stata riproposta la questione della inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell'appello del P.M. ed eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 570 cod. proc. pen. per contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio nella formazione della prova, garanzie assicurate dagli artt. 24 comma 2 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado, lamentando altresì, in collegamento con la censura di incostituzionalità, il difetto di motivazione con riferimento all'omessa valutazione di prove decisive indicate nelle memorie depositate per contrastare il gravame del P.M.. È stata anche dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 190, 234, 238 bis e 526, in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., essendo state prese in esame, senza essere state ritualmente acquisite, e utilizzate nel merito della ricostruzione e valutazione probatoria dei fatti, le sentenze non ancora irrevocabili di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., 2/7/2002 del Tribunale di Palermo a carico di S., 20/11/2000 del Tribunale di Palermo a carico di I. (seguita tuttavia dalla pronunzia assolutoria di secondo grado 3/12/2004) e 10/7/2003 del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di F.. La difesa ha censurato inoltre: l'erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti della condotta qualificata come concorso esterno in associazione mafiosa, in punto di efficacia causale del contributo e di dolo del concorrente; l'erroneità del metodo di valutazione globale della prova dichiarativa, pure in assenza dei requisiti di certezza e precisione dei singoli elementi indiziari e di obiettivi riscontri individualizzanti per le propalazioni dirette e de relato dei collaboratori; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione desumibile dalla mancanza di linearità e dalla disordinata trattazione dei temi in discussione. L'illogicità e l'interna contraddittorietà della motivazione è stata denunziata anche in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nonostante la scelta di determinare la pena nel minimo edittale. In subordine, si è dedotto che, in violazione della disciplina della successione delle leggi nel tempo, l'art. 416 bis cod. pen. sarebbe stato erroneamente applicato anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore della norma incriminatrice (art. 1 l. 13/9/1982, n. 646), sulla base di una indebita equiparazione della fattispecie di concorso esterno al reato di partecipazione associativa, solo quest'ultimo essendo di natura permanente. Lo scambio elettorale politico - mafioso risalente al 1981 sarebbe ricompreso, d'altra parte, nella previsione dell'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., introdotto, insieme con l'art. 416 ter, solo ad opera del d.l. n. 306/1992 conv. in l. n. 356/1992: donde la non punibilità della condotta precedente l'entrata in vigore della norma incriminatrice. Con un'articolata memoria, dal contenuto essenzialmente riepilogativo dei motivi di ricorso, la difesa ha infine sollecitato una pronuncia delle Sezioni Unite che definisse i contorni della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa nel caso del politico che stringe un accordo elettorale con la mafia, e ha diffusamente argomentato le ragioni della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, sull'assunto che le situazioni di fatto e l'intero materiale probatorio ad esse pertinente fossero già stati scandagliati e valorizzati al limite massimo, si da potersi escludere radicalmente la responsabilità dell'imputato "oltre il ragionevole dubbio". A seguito di tale motivata richiesta il Primo Presidente, rilevato che tra le varie questioni prospettate nel ricorso figuravano anche quelle, controverse e di speciale importanza, aventi ad oggetto da un lato i requisiti per la configurabilità del concorso esterno del politico nell'associazione mafiosa (nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato) e dall'altro i limiti di utilizzabilità probatoria delle sentenze pronunciate in procedimenti diversi e non ancora divenute irrevocabili, con decreto 30/3/2005 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la discussione l'odierna udienza pubblica.  **Considerato in diritto**  1. - Il ricorrente ha riproposto innanzitutto la questione di inammissibilità (o solo parziale ammissibilità nei limiti del devolutum) dell'appello del pubblico ministero, per difetto di specificità dei motivi, sul rilievo che il P.M. aveva genericamente censurato "tutti i capitoli della sentenza impugnata" per l'asserita atomizzazione e frammentazione del materiale probatorio, sostenendo la critica con riferimento solo a taluni episodi esemplificativamente citati per argomentare la sussistenza degli estremi del reato contestato: il che avrebbe prodotto l'effetto di circoscrivere la materia devoluta alla cognizione del giudice dell'appello, con la contestuale implicita rinuncia alla verifica della valenza probatoria di tutti gli elementi di fatto non espressamente citati, da reputarsi ormai coperti da giudicato. E siffatto onere di specificazione dei punti della sentenza da devolvere al giudice di appello, insieme con i motivi di dissenso, non poteva ritenersi assolto dal pubblico ministero attraverso il rinvio per relationem ad un atto (la memoria riepilogativa depositata nel giudizio di primo grado) antecedente alla pronuncia della sentenza, non essendo consentita la mera riproposizione di argomenti vanamente prospettati al primo giudice. Il motivo di impugnazione è privo di pregio poiché, come ha esattamente rilevato la Corte palermitana, risulta devoluto dall'appello del P.M. al giudice di secondo grado il punto cruciale della sussistenza o meno del contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa, mediante specifiche e articolate critiche al metodo di valutazione del compendio probatorio del primo giudice, a prescindere dalle singole argomentazioni logiche portate a sostegno della tesi accusatoria e del petitum oggetto del gravame (Sez. Un., 27/9/1995, Timpanaro, Cass. pen. 1996, 1398) e nonostante l'improprio richiamo dell'appellante ad una memoria redatta in prime cure, funzionale alla rilettura dei singoli episodi probatoriamente valorizzati come sintomatici della contiguità mafiosa dell'imputato. D'altra parte è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'appello del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria emessa dal giudice del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti dell'originaria contestazione, ha effetto "pienamente devolutivo", attribuendo tradizionalmente al giudice ad quem gli ampi poteri decisori elencati negli artt. 515 comma 2 cod. proc. pen. 1930 e 597 comma 2 lett. b) del vigente codice di rito (Sez. Un., 31/3/2004, Donelli, Cass. pen. 2004, 2746). Ciò comporta, da un lato, che il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate con i motivi di appello, e dall'altro che l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze difensive che concernono la ricostruzione probatoria del fatto e la sussistenza delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice dell'appello non può sottrarsi all'onere di esprimere le sue determinazioni. 2. - Il ricorrente ha eccepito altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 570 (rectius: 593 comma 1) cod. proc. pen., per contrasto con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio nella formazione della prova assicurate dagli artt. 24 comma 2 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Si sostiene che l'appello del pubblico ministero sia privo di rango costituzionale e contrasti con i diritti difensivi quando viene esercitato contro una sentenza di assoluzione poiché il gravame, che nello stesso caso è precluso all'imputato, determina il devolutum impedendo il rilievo di eventuali nullità o profili di incompetenza sollevati e respinti dal primo giudice e l'escussione di prove a discarico non ammesse in prime cure né riproposte in appello. Quanto al denunziato sacrificio del contraddittorio nella formazione della prova, nel giudizio di appello promosso dall'esclusivo gravame del P.M. l'imputato subisce il controllo che la Corte effettua sugli atti probatori già acquisiti, senza possibilità di partecipare alla formazione della conoscenza di quel giudice, col rischio della reformatio in pejus conseguente al mero esercizio del diritto potestativo del pubblico ministero appellante. Ritiene il Collegio che i prospettati dubbi di costituzionalità siano manifestamente infondati. Si è già detto che, in virtù del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del P.M. contro la pronunzia assolutoria, l'imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale e processuale già posta e disattesa in primo grado. Va inoltre sottolineato che, nella prospettiva ermeneutica disegnata dalle Sezioni Unite con la sentenza 30/10/2003, Andreotti (Cass. pen. 2004, 811) in coerenza con le disposizioni di diritto internazionale pattizio di cui all'art. 14.5 Patto intern. dir. civ, e pol. ed all'art. 2.2 Protocollo n. 7 Conv. eur. dir. uomo, la garanzia apprestata dall'ordinamento processuale interno, per la verifica di legittimità della condanna dell'imputato intervenuta in appello dopo l'assoluzione in primo grado, riveste carattere "sostanziale" in termini di effettività del sindacato di legittimità ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., a fronte della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna derivante dall'omessa valutazione di prove decisive per il proscioglimento dell'imputato da parte del giudice di appello e, ancor prima, del giudice di primo grado che pure lo aveva assolto. Ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione può e deve fare riferimento, pertanto, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, abbia prospettato al giudice di appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria. Con il lineare corollario che la mancata risposta del giudice di appello alle argomentazioni svolte dalla difesa nel contraddittorio dibattimentale circa la portata di decisive risultanze probatorie, conducente all'illegittimo esercizio del potere demolitorio della sentenza di assoluzione di primo grado ad opera di un giudice che ha valutato solo il carteggio processuale, inficia la tenuta "informativa" e "logico - argomentativa" della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la rende suscettibile di annullamento. Né va sottaciuto il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ha l'obbligo di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizione assolutoria in quella di condanna. Di talché, ferma restando la discrezionalità delle scelte legislative quanto alla riperimetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello, ritiene il Collegio, alla stregua della formulata soluzione interpretativa, che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24 comma 2 e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado. 3. - Chiamata a pronunziarsi sull'appello del pubblico ministero, che aveva censurato la prima decisione per non avere osservato i principi giurisprudenziali in tema di requisiti della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, per essersi disancorata dai dati certi costituiti dalle plurime e convergenti dichiarazioni, dirette o de relato, dei collaboratori e per avere valutato frammentariamente la portata dei numerosi indizi raccolti a carico dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, criticata la "destoricizzazione e destrutturazione" del compendio probatorio effettuate dal primo giudice, all'esito di una rinnovata disamina dei fatti ha dichiarato il M. colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen.. Premesso che costituisce un compito davvero arduo procedere a una ordinata esposizione del ragionamento probatorio della sentenza di secondo grado per la palese farraginosità dei passaggi argomentativi (taluni temi vengono prima trattati, poi abbandonati per essere infine ripresi in contesti diversi e lontani) e per la complessiva disorganicità, anche grafica, della motivazione sia in fatto che in diritto, se ne segnalano in estrema sintesi i contenuti, contrapposti al ragionamento del giudice di primo grado. La Corte palermitana, sembrando prestare formale adesione ai parametri giurisprudenziali fissati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa dalle sentenze delle Sezioni Unite 5/10/1994, Demitry e 30/10/2002, Carnevale, ne ha così illustrato gli elementi costitutivi: - il dolo del concorrente è quello generico, dato dalla consapevolezza e volontà dell'efficienza causale del proprio contributo rispetto al conseguimento degli scopi dell'associazione, anche soltanto nella forma dell'accettazione del rischio, non quello specifico che caratterizza la posizione del partecipe; - la prova da acquisire è quella di ogni singolo contributo apportato dall'agente e della sua portata agevolativa rispetto agli scopi dell'associazione, non essendo sufficiente la mera "disponibilità"; - il patto stretto tra esponenti di una cosca e il politico che si impegni a fornire utilità di tipo economico - imprenditoriale in cambio di sostegno elettorale appare di per sé idoneo ad integrare la responsabilità per concorso esterno quando la promessa, per la caratura e l'affidabilità del promittente, sia in grado di determinare un immediato salto di qualità nel livello di efficienza dell'organizzazione criminale, mentre il successivo adempimento degli impegni assunti costituisce condotta susseguente al reato valutabile sotto il profilo probatorio, e parimenti indifferente è l'esito delle consultazioni elettorali; il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen., che punisce la promessa di voti in cambio di somme di denaro, e un reato di pericolo astratto che resta integrato senza che occorra la prova che il contributo del politico abbia avuto efficacia causale per il rafforzamento del sodalizio mafioso. Quindi, movendo dal rilievo critico del metodo seguito dal primo giudice, che aveva assolto l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo circa la consapevolezza della mafiosità di taluni soggetti con i quali aveva avuto significativi rapporti o per insufficienza probatoria della rilevanza causale di talune condotte ai fini del rafforzamento dell'associazione, considerate solo come espressione di una politica clientelare e corruttiva, il giudice di appello ha proceduto all'integrale rilettura degli indizi per verificarne l'effettiva portata con una valutazione sintetica e aggregata. E, all'esito di tale operazione, condotta anche mediante il ricorso all'analisi storico - sociologica del fenomeno criminale "per orientarsi nella zona grigia della contiguità compiacente", ha ritenuto che ogni singolo episodio, in sé spiegabile come frutto di malcostume o di attività politico - clientelare, fosse in realtà sintomatico di un fascio di relazioni di scambio dipendenti da un accordo "occulto", comportante l'adesione del M. alle finalità dell'associazione mafiosa secondo lo schema del concorso esterno. In particolare, si è affermato che: tra le strategie di rafforzamento della mafia vi è quella di trarre profitto dalle relazioni intessute con esponenti del potere politico - amministrativo per il conseguimento di finanziamenti e appalti, potendo la consorteria a sua volta contare su un vasto potenziale elettorale; negli anni '80 il M. aveva bisogno di voti per la sua ascesa politica e ne chiese, in occasione delle consultazioni regionali e nazionali, ad esponenti mafiosi di spicco agrigentini e palermitani; dei "favori" fatti dal M. hanno parlato taluni collaboratori di giustizia, riferendosi alla "vicinanza" e "disponibilità" del politico, assistita dalla consapevolezza e volontà di interagire con l'associazione mafiosa; in questa prospettiva andava interpretato il patto stretto nel 1980 - 1981 tra il M. e P., col quale il primo manifestò la sua "disponibilità" in cambio dell'appoggio elettorale nell'area palermitana, anche se non erano predeterminate nel dettaglio le controprestazioni in termini di "favori" all'associazione mafiosa, subordinati alla positività dei risultati elettorali che arrivarono con notevole incremento nel 1983. M. favorì dunque Cosa nostra senza soluzione di continuità, fin dall'accordo del 1981, susseguendosi da allora una serie di episodi indicativi della sua persistente efficacia nel tempo, cronologicamente elencati e qualificati come condotte di adempimento della promessa. Così ricostruito, il patto elettorale politico - mafioso è stato ritenuto rilevante ai sensi degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., essendosi ravvisata l'immediata idoneità causale della "disponibilità" manifestata dal politico (la cui affidabilità era desumibile dai rapporti da tempo instaurati con i capi della famiglia agrigentina e dalla gravità delle reazioni cui sarebbe andato incontro se non avesse tenuto fede agli impegni) e, con essa, dell'acquisizione di un rapporto privilegiato con un referente istituzionale ("sicuro punto di riferimento" e "interfaccia politica" dell'associazione), rispetto al fine di consolidamento e rafforzamento del livello di efficienza del sodalizio criminoso, che dal patto trasse linfa vitale quantomeno in alcuni settori di influenza. Rispetto a siffatto apparato argomentativo la difesa del ricorrente, dopo averne preliminarmente sottolineato l'adesione acritica alle tesi del pubblico ministero, la sistematica pretermissione delle proposizioni difensive, il "disordine", la "frammentarietà" e la "prolissità" nella superficiale analisi dei fatti, ha denunziato, con due motivi di impugnazione, il cui assunto appare sostanzialmente unitario, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale con riferimento ai requisiti della condotta qualificata come concorso esterno in associazione mafiosa e, dall'altro, l'inosservanza dei criteri di valutazione della prova dichiarativa, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. È stato anche rilevato che, a differenza della chiara ricostruzione delle vicende effettuata dai giudici di primo grado all'esito di una complessa e laboriosa istruttoria dibattimentale, la sentenza impugnata risultava inficiata dalla disordinata trattazione dei temi e dalla mancanza di linearità dell'iter logico e argomentativo, che rendeva incomprensibili e insuscettibili di controllo il ragionamento probatorio e le modalità di formazione del convincimento del giudice. In particolare, a fronte dell'ineccepibile metodo di interpretazione del primo giudice, coerente ante litteram con i principi poi fissati da Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale in tema di efficacia causale del contributo e di dolo del concorrente, la Corte di appello, con una confusa e ridondante disamina del patto elettorale politico - mafioso, si sarebbe discostata da essi e, nell'esprimere un giudizio di disvalore essenzialmente etico - sociale, avrebbe attribuito alla "disponibilità" mostrata dal politico nell'incontro con P. e V., di per sé, rilevanza causale nel determinare l'immediato salto di qualità del livello di efficienza del sodalizio criminoso, per la particolare caratura, serietà e affidabilità del politico, senza verificare l'oggettivo e concreto contributo effettivamente dato al consolidamento o al rafforzamento del medesimo sodalizio o di un suo particolare settore. Nella sentenza impugnata si sarebbe altresì affermata la sufficienza del dolo generico o addirittura eventuale del concorrente, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà di perseguire il programma criminale dell'associazione mafiosa, nonché sostenuto che dalle aspettative di "impunità" e "favori" create dalla promessa del politico il sodalizio avrebbe tratto "sostegno morale", concorrendo la "carica psicologica" e il "prestigio" acquisito al rafforzamento della struttura associativa, sebbene nel capo di imputazione si facesse esclusivo riferimento a condotte di natura materiale e il concorso morale non avesse mai trovato ingresso nel processo. Quanto alle indicazioni di metodo nella valutazione della prova dichiarativa, il ricorrente ha dedotto che, mentre la sentenza di primo grado aveva analizzato singolarmente gli elementi indiziari indicati a sostegno dei temi di accusa, applicando a ciascuna delle dichiarazioni, dirette o indirette, dei collaboratori di giustizia le regole stabilite dagli artt. 192 e 195 cod. proc. pen. sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca e sul carattere individualizzante dei riscontri, il giudice di appello, accedendo alla critica del P.M. di "frammentazione", "atomizzazione" e "destoricizzazione" delle prove e pervenendo all'indebito capovolgimento della assolutoria, aveva invece assemblato l'intero compendio probatorio secondo una lettura totalizzante e d'assieme, corroborata anche da parametri socio - culturali in tema di "contiguità compiacente", pure in assenza di obiettivi riscontri individualizzanti, soprattutto per le propalazioni de relato dei collaboratori, e della verifica analitica di certezza, conferenza, gravità e precisione di ciascuno degli indizi, che deve metodologicamente precedere la sintesi finale degli stessi in una prospettiva dimostrativa globale. Il mancato rispetto dei criteri legali di valutazione della prova in riferimento alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia era censurabile anche perché le stesse non avevano superato il vaglio di attendibilità all'esito del contraddittorio in prime cure, sì che la diversa valutazione in senso favorevole all'accusa imponeva un onere motivazionale particolarmente rigoroso nell'indicazione delle ragioni del contrario avviso, onere in realtà non assolto; con riferimento ai collaboranti B. e S., l'omissione appariva ancora più grave, posto che le dichiarazioni dei due sulla collocazione temporale del c.d. accordo del tavolino - 1988 o 1991 - o sulla genesi mafiosa degli attentati di Sciacca e sull'incontro col boss D. G. erano risultate in contrasto a seguito della riapertura dell'istruzione dibattimentale. Si sarebbe inoltre fatto largo uso del criterio secondo cui M. "non poteva non conoscere" la mafiosità di alcuni soggetti con i quali era entrato in contatto (I. e N. S., S., C., M., I., F. ecc.), senza però tenere conto di insuperabili elementi storici e logici di segno contrario a tale apodittica presunzione, ovvero utilizzando passaggi argomentativi o valutativi di sentenze non irrevocabili e neppure acquisite ritualmente al dibattimento. 4. - Le Sezioni Unite ritengono innanzi tutto di confermare il principio giurisprudenziale (Sez. Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it. 1995, II, 422; Sez. Un., 27/9/1995, M., Cass. pen. 1996, 1087; Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, II, 453), secondo cui anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno. Nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti - scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Può dunque dirsi ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina (ma anche il più recente progetto di riforma del codice penale elaborato nel 2005 dalla Commissione Nordio estende espressamente, all'art. 47, le disposizioni sul concorso eventuale ai reati associativi, intendendosi per tali i "reati di associazione criminale" o a concorso comunque necessario) l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa. Ed invero, anche in tal caso la funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi - base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le caratteristiche suindicate. Ma siffatta opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale " o "esterno" nei reati associativi, postula ovviamente che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato. E cioè: - da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi (arg. ex art. 115 cod. pen., circa la non punibilità del mero tentativo di concorso, nelle forme dell'accordo per commettere un reato e dell'istigazione accolta a commettere un reato, non seguite però dalla commissione dello stesso); - dall'altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo" del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti - scopo del programma criminoso. La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. In merito allo statuto della causalità, sono ben note le difficoltà di accertamento (mediante la cruciale operazione controfattuale di eliminazione mentale della condotta materiale atipica del concorrente esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura o generalizzazioni e massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica) dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa. E però, trattandosi in ogni caso di accertamento di natura causale che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, ritiene il Collegio che non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo. L'opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso. D'altra parte, ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento dell'imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa. Occorre ribadire che pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare - come queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (sent. 10 luglio 2002, Franzese, Foro it., 2002, II, 601) - un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale. Ed invero, poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato. Si è peraltro sottolineato da parte delle Sezioni Unite, nella citata sentenza Franzese, che, attesa la natura preminentemente induttiva dell'accertamento e del ragionamento inferenziale nel giudizio penale, "il giudice, pur dovendo accertare ex post, inferendo dalle suddette generalizzazioni causali e sulla base dell'intera, evidenza probatoria disponibile, che la condotta dell'agente è condizione necessaria del singolo evento lesivo, e impegnato nell'operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale, conducenti conclusivamente, all'esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo (ispirato ai criteri valutativi delineati nell'art. 192 commi 1 e 2 e, quanto alla doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste, nell'art. 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen.), ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o conferma dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare: giudizio (nella specie, quello in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente esterno) enunciato anche in termini di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla - confinante con la - certezza". Che il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisca il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente, secondo il classico modello condizionalistico della spiegazione causale dell'evento, è infine ribadito tanto dal progetto 2001 della Commissione Grosso quanto da quello 2005 della Commissione Nordio di riforma della parte generale del codice penale. Nella relazione al primo, in tema di concorso di persone nel reato, si segnala la specificazione aggiunta all'art. 43 comma 1 - "causalmente rilevanti per la sua esecuzione" - per sottolineare "l'elemento fondamentale della efficacia causale rispetto alla realizzazione del reato che ogni condotta atipica deve in ogni caso possedere", si da "assicurare l'esigenza di provare la realizzazione di un apporto causale significativo". Parimenti, nella relazione al secondo si avverte, nel definire le forme di partecipazione consistenti in specifici "atti di agevolazione", che anche per essi "l'art. 43 comma 5 rapporta il contributo agevolatore alla sua efficacia causale", in modo da rendere "l'accertamento del contributo nettamente più concreto perché impone al giudice di verificare se realmente il singolo concorrente abbia materialmente portato al fatto un quid pluris (contributo individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto storico". 5. - C. M. è imputato del delitto di concorso eventuale in associazione mafiosa, "per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della D. C. siciliana - contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub - istituzionali (enti pubblici e privati), onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso". Il thema decidendum sotteso alla vicenda processuale, che sembra scontare fin dall'origine l'insufficiente determinatezza nella descrizione fattuale dell'imputazione contestata, riguarda quella particolare forma di contiguità alla mafia comunemente definita come "patto di scambio politico - mafioso". In forza dell'accordo, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione mafiosa nelle competizioni elettorali succedutesi nel corso della sua carriera locale o nazionale, il personaggio politico, senza essere organicamente inserito come partecipe nelle logiche organizzatorie del sodalizio criminoso, s'impegna a strumentalizzare i poteri e le funzioni collegati alla posizione pubblica conseguente all'esito positivo dell'elezione a vantaggio dello stesso sodalizio, assicurandone così dall'esterno l'accesso ai circuiti finanziari e al controllo delle risorse economiche, ovvero rendendo una serie di favori quale corrispettivo del richiesto procacciamento di voti. Chiamate a rispondere al quesito interpretativo se sia configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte della associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, le Sezioni Unite ne condividono la soluzione affermativa unanimemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I, 8/6/1992, Battaglini, Foro it. 1993, II, 133, in una fattispecie nella quale è stata ravvisata, peraltro, l'ipotesi di partecipazione "interna" del politico; Sez. V, 16/3/2000, P.G. in proc. Frasca, Foro it. 2001, II, 80; Sez. VI, 15/5/2000, P.M. in proc. Pangallo, rv. 216815; Sez. V, 26/5/2001, Allegro, rv. 220266; Sez. I, 17/4/2002, Frasca, Foro it. 2003, II, 5; Sez. V, 13/11/2002, Gorgone, rv. 224274; Sez. I, 25/11/2003, Cito, rv. 229991-993; Sez. I, 4/2/2005, Micari), anche se necessitano di essere rivisitate e puntualizzate le ragioni di ordine logico - giuridico che la giustificano. In linea di principio non può escludersi, infatti, per questa particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio. D'altra parte, la scelta legislativa di incriminare con la nuova fattispecie dell'art. 416 ter cod. pen. (introdotta dall'art. 11 ter d.l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992, in funzione complementare rispetto al precetto dell'art. 416 bis, comma 3, ultima parte, al pari inserito dall'art. 11 bis del medesimo decreto legge) l'accordo elettorale politico - mafioso in termini di scambio denaro/voti non può essere intesa come espressiva dell'intento di limitare solo a questa fattispecie l'ambito di operatività dei variegati patti collusivi in materia elettorale con un'associazione mafiosa, negandosi dunque rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel tipo di scambio. L'esegesi storico - sistematica della disposizione incriminatrice dell'art. 416 ter lascia invero intendere che la soluzione legislativa - in vece dell'emendamento di largo respiro elaborato al comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati - sia stata dettata dalla volontà di costruire una specifica e tipica figura, alternativa al modello concorsuale, sì che (come si è già ritenuto dalle Sezioni Unite, sent. 30/10/2002, Carnevale, cit.) "la relativa introduzione deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 cod. pen. S'intende affermare che neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi di contiguità mafiosa (com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo - art. 270 bis comma 1 cod. pen., ins. dall'art. 1.1 d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001 -, ovvero dell'"arruolamento" e "addestramento" di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale - artt. 270 quater e 270 quinquies cod. pen., ins. dall'art. 15.1 d.l. n. 144/2005 conv. in l. n. 155/2005 -) sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 cod. pen. sul concorso di persone nel reato se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi. E però, ammessa l'astratta configurabilità delle regole del concorso eventuale anche per l'ipotesi di accordo politico - mafioso diverso dallo scambio denaro/voti, occorre trarne le conseguenze in punto di rigorosa ricostruzione dei requisiti di fattispecie, con particolare riguardo, oltre che al dolo, anzitutto all'efficacia causale del contributo atipico del concorrente esterno. Non basta certamente la mera "disponibilità" o "vicinanza", né appare sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore dell'associazione mafiosa, per l'affidabilità e la caratura dei protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della concretezza. Ed invero, la promessa e l'impegno del politico (ad esempio, nel campo - pure oggetto dell'imputazione - della programmazione, regolamentazione e avvio di flussi di finanziamenti o dell'aggiudicazione di appalti di opere o servizi pubblici a favore di particolari imprese) in tanto assumono veste di apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale nel reato, in quanto, all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale e non già mediante una meta valutazione prognostica di idoneità ex ante (che pure sembra acriticamente recepita in talune decisioni di legittimità, fra quelle sopra citate), si possa sostenere che, di per sé, abbiano inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto. Il politico, concorrente esterno, viene in tal modo ad interagire con i capi e i partecipi nel funzionamento dell'organizzazione criminale, che si modula in conseguenza della promessa di sostegno e di favori mediante le varie operazioni di predisposizione e allocazione di risorse umane, materiali, finanziarie e di selezione strategica degli obiettivi, più in generale di equilibrio degli assetti strutturali e di comando, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza. Una volta prospettata l'ipotesi di accusa in riferimento al patto elettorale politico - mafioso, si rivela quindi necessaria la ricerca e l'acquisizione probatoria di concreti elementi di fatto, dai quali si possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni del senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità. Con l'avvertenza peraltro che, laddove risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, non è consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile - contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento (ove tutta via non si accerti e si definisca "occulto" l'accordo) che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi. In ordine al quesito interpretativo riportato in premessa e sottoposto all'esame delle Sezioni Unite, dev'essere pertanto enunciato, a norma dell'art. 173.3 disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto: "È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico - mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali". 6. - Orbene, ritiene il Collegio che le censure della difesa involgenti la congruenza giuridica e logica della sentenza impugnata siano fondate, atteso che i principi giurisprudenziali sopra enunciati in tema di disciplina normativa della fattispecie concorsuale, ai quali la Corte palermitana pure ha affermato in premessa di volersi programmaticamente ispirare, risultano per contro sistematicamente pretermessi o esplicitamente inosservati in numerosi e cruciali snodi argomentativi della motivazione. Quanto al momento rappresentativo ed a quello volitivo dell'elemento soggettivo del reato, si è già detto che il dolo deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, ben sapendo e volendo il concorrente esterno che il suo apporto è diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Ma, a fronte del duplice coefficiente psicologico del dolo come sopra delineato, restano ambigue le soluzioni prospettate nella sentenza di appello, il cui itinerario argomentativo anche su tale punto si rivela dubbio e incerto, fino a tendere in taluni passi ad una connotazione dell'atteggiamento soggettivo addirittura nella forma meno intensa del dolo "eventuale", inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti. Operazione questa che, oltre che difficoltosa sul terreno della dimostrazione probatoria per il carattere ipotetico dell'accertamento, si palesa fortemente censurabile, dovendosi ancora una volta sottolineare l'esigenza concettuale - in funzione della rilevata estensione dell'area della tipicità e della punibilità a condotte altrimenti atipiche - che la realizzazione del fatto tipico mediante l'evento di conservazione o rafforzamento dell'associazione mafiosa sia rappresentata e voluta dal concorrente esterno, nel senso sicuramente più pregnante che l'obiettivo del verificarsi del risultato dell'azione criminosa sia accettato e perseguito dall'agente a prescindere dagli scopi ulteriori o ultimi avuti di mira. Risultano altresì del tutto omesse dal giudice di appello sia l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo elettorale politico - mafioso, che è rimasto indefinito quanto alla natura degli specifici impegni assunti dal M. a sostegno di Cosa nostra, sia la verifica ex post della positiva rilevanza causale del promesso aiuto per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa, in termini, di logica inferenza probatoria dell'effetto di potenziamento delle capacità e strategie operative della medesima. Da un lato sembrano indeterminate le concrete linee dell'apporto del politico, al di là dell'assicurazione di una generica "disponibilità" o "vicinanza", di continuative e stabili relazioni personali con esponenti della mafia agrigentina e palermitana, di incontri e frequentazioni giuridicamente indifferenti o di ambigua decifrazione sul piano della "contiguità". Dall'altro, con riferimento alla mera idoneità ex ante del patto - che si definisce "occulto" - per il rafforzamento della struttura associativa e ad una sorta di "sostegno morale" da esso derivante, si sottolineano la previsione di "favori" nei vari settori di interesse del sodalizio e la "carica psicologica dell'intera organizzazione" per il "rinnovato prestigio criminale acquisito" e per l'"aspettativa di impunità". Concetti, questi, fluidi e virtuali dalla cui vaghezza semantica e retorica non sembra lecito, a ben vedere, trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza empiricamente controllabili. 7. - La sentenza di colpevolezza poggia inoltre su una ratio decidendi che, oltre a rappresentare il frutto di vistose violazioni sia dei canoni sostanziali che di quelli processuali, evidenzia una grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente e logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e itinerari "carsici", le cui linee argomentative sono di difficile identificazione e interpretazione. Il vizio del ragionamento giudiziale è reso innanzi tutto palese dal fatto che il convincimento di responsabilità dell'imputato si è formato anche mediante l'utilizzo, nella valutazione del compendio probatorio, di sentenze non definitive pronunciate da altri giudici penali. In effetti, oltre le due sentenze irrevocabili prodotte dalla difesa nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale (Trib. Palermo 1/3/2000, di assoluzione del M. dal reato di corruzione; Trib. Palermo 22/7/2002, di assoluzione del V. dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa), viene diffusamente citata in motivazione anche la sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo 2/7/2002 di condanna di S. ed altri per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., traendone argomenti per descrivere le varie fasi del sistema di intercettazione degli appalti pubblici, in base all'accordo del tavolino tra mafia, imprenditori e politici, e ritenere provato l'attivo coinvolgimento in esso del M.. Sono state ritenute inoltre acquisibili e utilizzabili, non solo come attestato del fatto processuale dalle stesse rappresentato ma anche per trarne elementi di prova in merito agli aspetti di contiguità mafiosa delle condotte del M., le sentenze non definitive di condanna di I. e F. (Trib. Palermo, 20/11/2000, riformata però in appello in senso assolutorio con sentenza pronunciata il 3/12/2004 nelle more del presente giudizio, e rispettivamente Trib. Caltanissetta, 10/7/2003), nelle quali risultava accertata la mafiosità di soggetti che rivestivano una centrale importanza nella ricostruzione del contributo causale del M. all'associazione mafiosa per le consistenti relazioni con essi intessute. Orbene, la difesa del ricorrente deduce in proposito la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 190, 234, 238, 238 bis e 526, in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ossia per inosservanza del canone interpretativo relativo alla acquisizione e utilizzabilità di provvedimenti giudiziari non definitivi, per un duplice ordine di ragioni: per avere la Corte preso in esame le citate sentenze di primo grado senza che fosse dato rintracciare nei verbali di udienza un formale provvedimento acquisitivo delle medesime, e quindi in violazione del principio del contraddittorio; per avere la Corte utilizzato tali sentenze non definitive, non come documenti che attestassero l'esistenza del fatto storico della decisione e dei caratteri essenziali della stessa, bensì come mezzo di prova "completo", nel merito della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria di quei giudici e, per giunta, senza neppure la verifica critica prescritta dall'art. 238 bis per le sentenze irrevocabili. Le censure del ricorrente sono fondate sotto entrambi i profili. Osserva innanzi tutto il Collegio che nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti è senz'altro rituale senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento (Cass., Sez. VI, 24/11/1993, De Carolis, rv. 197263; Sez. I, 23/9/1998, Cassandra, rv. 212121; Sez. VI, 10/7/2000, D'Ambrosio, rv. 217993; Sez. VI, 2/2/2004, Agate, rv. 228657, per le sentenze irrevocabili; Sez. V, 22/4/2004, Communara, rv. 230238, per le sentenze non irrevocabili). Resta pur sempre ineludibile, tuttavia, che il documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, derivandone ex adverso, in caso di privata conoscenza del giudice, non mediata dalla partecipazione dialettica delle parti alla formazione della prova, l'inutilizzabilità probatoria dello stesso ai fini della deliberazione secondo il chiaro disposto dell'art. 526 comma 1 cod. proc. pen.. Sul distinto tema dei limiti di efficacia dimostrativa e di utilizzabilità delle sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili si sono invece delineati due contrastanti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza della Corte di cassazione. Secondo un primo orientamento, esse costituiscono prova solo dei fatti documentali rappresentati - ad esempio, che un certo imputato sia stato sottoposto a procedimento penale e che la sua posizione sia stata definita in un certo modo - e non della ricostruzione dei fatti accertati nel giudizio e della valutazione probatoria degli stessi da parte di quel giudice, atteso che tale valore probatorio è riconosciuto dall'art. 238 bis solo alle sentenze irrevocabili (Sez. II, 12/3/1996, Lento, Cass. pen. 1997, 1762; Sez. VI, 7/7/1999, Arcadi, rv. 215266; Sez. IV, 5/12/2000, Reina, rv. 218315; Sez. IV, 11/5/2004, Tahir, rv. 228936). A tale orientamento si contrappone l'altro, di matrice sostanzialista, secondo cui non può escludersi che il giudice, in base al principio del libero convincimento, possa comunque trarre dal provvedimento elementi di giudizio finalizzati all'accertamento della verità (Sez. II, 16/1/1996, Romeo, rv. 204767; Sez. III, 4/12/1996, Eviani, rv. 207300; Sez. I, 2/5/1997, Dragone, rv. 208573; Sez. VI, 2/5/1998, De Michelis, rv. 211999; Sez. II, 5/5/2003, Passalacqua, rv. 225157; Sez. V, 22/10/2003, Leoni, rv. 226839; Sez. V, 26/10/2004, P.G. in proc. Tripodi, rv. 230457). Le Sezioni Unite condividono la prima e più rigorosa soluzione ermeneutica sul rilievo che le sentenze non irrevocabili - delle quali è certamente ammissibile la produzione e l'acquisizione al pari degli altri documenti ex artt. 234 comma 1 e 236 -, siccome non ancora assistite dalla intangibilità, del decisum, sono idonee, in ragione dell'oggetto della rappresentazione incorporata nella scrittura, a documentare il (e ad essere utilizzate come prova extra - e pre - costituita limitatamente al) mero fatto storico dell'esistenza della decisione e le scansioni delle relative vicende processuali, ma non la ricostruzione, né il ragionamento probatorio sui fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, inerenti più propriamente alla regiudicanda ancora in discussione, per la cui valutazione soccorre lo specifico modulo acquisitivo dei verbali di prove di altri procedimenti predisposto dall'art. 238 del codice di rito. A questa regola di indubbia ragionevolezza sistematica deroga infatti, limitatamente alle sentenze irrevocabili, la disposizione dell'art. 238 bis dettata da esigenze eminentemente pratiche di coordinamento probatorio fra processi. Norma, questa, sicuramente eccezionale nell'impianto codicistico ispirato ai principi di oralità e immediatezza, rispetto alla quale si sostiene peraltro nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. I, 16/11/1998, Hass, rv. 211768) che l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili neppure comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti in esse accertati, né tanto meno dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia critica e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e di formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate. In ordine all'ulteriore quesito interpretativo sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, dev'essere pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all'esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti". 8. - Colgono nel segno anche le critiche del ricorrente circa la disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria e l'incompletezza o la carenza della motivazione, in ordine alla basilare operazione logica tendente alla verifica dei singoli episodi indicati dall'accusa come sintomatici delle specifiche condotte di favore poste in essere dal M. in esecuzione del patto elettorale. Essendo stato privilegiato dalla Corte palermitana il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, a fronte di una pretesa polverizzazione ed atomizzazione delle fonti di prova asseritamente operata dal giudice di primo grado, si è finito per dare rilevanza anche ad una serie di indizi che, pur analiticamente presi in esame in prime cure e ritenuti ciascuno di essi incerto, non preciso né grave (ovvero, trattandosi di dichiarazioni dirette o de relato di collaboratori di giustizia, neppure assistite da riscontri individualizzanti) e perciò probatoriamente ininfluente, sembravano tuttavia raccordabili e coerenti con la narrazione storica delle vicende, come ipotizzata dall'accusa e recepita dai giudici di appello. Ma un siffatto metodo di assemblaggio e di mera sommatoria degli elementi indiziari viola le regole della logica e del diritto nell'interpretazione dei risultati probatori. Secondo i rigorosi criteri legali dettati dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. gli indizi devono essere, infatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo: sicché ogni "episodio" va dapprima considerato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi ricostruire organicamente il tessuto della "storia" racchiusa nell'imputazione (da ultimo, per un'analoga fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, v. Cass, Sez. VI, 6/4/2005, P.G. in proc. Marasà). Parimenti fondata risulta l'ulteriore doglianza, collegata alla censura di incostituzionalità trattata in premessa, con la quale il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo all'omessa valutazione di prove decisive indicate nelle memorie depositate nel procedimento di appello per contrastare le ragioni di gravame del P.M., nelle quali, con accenti anche critici rispetto ai rilievi fattuali della sentenza assolutoria, erano state trattate talune circostanze delle vicende riguardanti i rapporti con i S., l'incontro del M. con P. e V., l'assunzione di M., il sistema di controllo degli appalti pubblici, la formazione del gruppo politico palermitano, gli attentati di Sciacca, la vicenda narrata dal collaboratore B., il pranzo alla T. M., le nozze C., i rapporti con S. e V.. In effetti, non è dato rinvenire nella motivazione della impugnata decisione alcun cenno almeno alla terza memoria depositata dalla difesa in appello dopo la requisitoria del P.G., nella quale venivano analizzate criticamente e diffusamente talune emergenze probatorie attinenti agli episodi sopra citati, onde inferirne l'insussistenza in fatto e in diritto degli elementi costitutivi del contestato concorso esterno. E la mancata risposta del giudice di appello alle argomentazioni svolte dalla difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficia la tenuta logico - argomentativa della sentenza di condanna (Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti, cit.). Appare infine altrettanto evidente la violazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. II, 12/12/2002, P.G. in proc. Contrada, rv. 225564; Sez. IV, 29/11/2004, P.G. in proc. Marchiorello, rv. 231136), per il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, caratterizzata come nella specie da un solido impianto argomentativo, ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma. 9. - Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di requisiti della fattispecie criminosa di concorso esterno in associazione mafiosa, con particolare riguardo all'ipotesi del patto elettorale politico - mafioso, e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione della sentenza impugnata, ritiene in definitiva il Collegio che risulta evidente tanto la violazione della legge penale sostanziale, con specifico riguardo alle regulae iuris stabilite dagli artt. 110 e 416 bis cod. pen., quanto di quella processuale in tema di applicazione dei criteri di utilizzazione e valutazione delle prove dettati dagli artt. 192, 234, 238 bis e 526 comma 1 cod. proc. pen., nonché la rilevanza testuale ex art. 606 comma 1 lett. e) dell'illogicità del ragionamento probatorio. D'altra parte, prendendo la motivazione ad oggetto fatti diversi da quelli rilevanti per la disposizione incriminatrice, si è creata una palese asimmetria fra l'interpretazione della norma sostanziale sul concorso esterno in associazione mafiosa e il giudizio di fatto. Di talché, solo configurandosi in termini corretti l'impostazione giuridica dei requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie criminosa, viene a ridefinirsi l'area della prova e della motivazione mediante la prospettazione di più solidi temi probatori e la valorizzazione in tal senso del materiale indiziario. I rilevati vizi logici e giuridici della sentenza impugnata ne giustificano pertanto l'annullamento in ordine ai molteplici punti presi in considerazione (restando assorbite le doglianze prospettate in subordine dal ricorrente), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo la quale, uniformandosi ai principi di diritto precedentemente enunciati, dovrà rivalutare tutti gli elementi di prova legittimamente acquisiti ed utilizzabili. Nell'affidare al giudice di rinvio il delicato compito di delineare la corretta qualificazione giuridica e l'eventuale rilevanza penale delle condotte ascritte al M., in stretta correlazione con la specifica situazione probatoria e con l'identificazione dell'effettivo contributo materiale dallo stesso apportato alla conservazione o al rafforzamento di Cosa nostra, sembra infine opportuno ribadire che nella pur accertata "vicinanza" e "disponibilità" di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminoso o di singoli esponenti del medesimo sono da ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee, tuttavia, all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, la cui esistenza postula la rigorosa verifica probatoria, nel giudizio, degli elementi costitutivi del nesso di causalità e del dolo del concorrente.  **P.Q.M.**  La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. |
| *Tutto il materiale in questo sito è copyright 1999-2010 Wolters Kluwer Italia S.r.l. E' vietata la riproduzione anche parziale.* |
|

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 1)*

RV231670

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Condotte materiali - Partecipe - Nozione.*

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In motivazione la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 22-07-2004, n. 32094 - RV229488](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G351296800229488)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 18-06-2003, n. 26119 - RV228303](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343827500228303)

[Cass. pen., sez. II, 26-01-2005, n. 2350 - RV230718](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G357256110230718)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231670

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 2)*

RV231671

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti - Efficacia causale del contributo - Accertamento.*

In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. (In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229991](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229991)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. VI, 25-03-2004, n. 14541 - RV229242](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G346310790229242)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. VI, 23-01-2001, n. 3299 - RV218330](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G003967840218330)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231671

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 3)*

RV231672

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Configurabilità - Presupposti - Elemento soggettivo - Dolo - Contenuto.*

In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (In motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 43](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000156)

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. VI, 04-10-2001, n. 35914 - RV221246](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G005576900221246)

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229992](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229992)

[Cass. pen., sez. VI, 22-03-2004, n. 13910 - RV229213](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G349243670229213)

[Cass. pen., sez. Unite, 28-12-1994, n. 16 - RV199386](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G000320260199386)

[Cass. pen., sez. Unite, 14-12-1995, n. 30 - RV202904](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G001215530202904)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART43 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231672

**Cass. pen., sez. Unite 20-09-2005 (12-07-2005), n. 33748 - Pres. Marvulli N - Rel. Canzio G - Mannino - P.M. (Parz. Diff.)** *(massima 4)*

RV231673

*REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Condotte materiali - Patto di scambio politico-mafioso - Configurabilità - Presupposti.*

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'"affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

**Riferimenti normativi**

[Codice penale art. 110](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100000306)

[Codice penale art. 416-bis](http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0005027100001185)

**Giurisprudenza correlata**

[Cass. pen., sez. IV, 04-09-2000, n. 2285 - RV216815](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G002837270216815)

[Cass. pen., sez. V, 19-09-2001, n. 33913 - RV220266](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G004965920220266)

[Cass. pen., sez. V, 30-01-2003, n. 4293 - RV224274](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040530224274)

[Cass. pen., sez. VI, 09-03-2004, n. 10785 - RV230397](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G349244070230397)

[Cass. pen., sez. Unite, 21-05-2003, n. 22327 - RV224181](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G006040230224181)

*Conformi*

[Cass. pen., sez. I, 03-02-2004, n. 4043 - RV229991](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G343185770229991)

*Difformi*

[Cass. pen., sez. I, 30-05-2002, n. 21356 - RV222439](http://cldb/a?tipo=hG&Stringa=G005787700222439)

  --TIPSOA-- Marvulli N Canzio G (Parz. Diff.) XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART110 XNC50271 XTP7 XY19101930 XY101930 XY1930 XN1398 XPCPE XPART416x02 XNC50271 Mannino RV231673